

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

603° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 10
2 ^a - Giustizia	» 18
5 ^a - Bilancio	» 25
7 ^a - Istruzione	» 39
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 53
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 61
10 ^a - Industria	» 69
11 ^a - Lavoro	» 76
12 ^a - Igiene e sanità	» 90
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 97
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 100

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 8
--	--------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 119
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 124
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	» 126

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sugli infortuni sul lavoro	Pag. 128
--------------------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	130
<i>2^a - Giustizia - Pareri</i>	»	135
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	»	136
<i>13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri</i>	»	141

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	142
-------------------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

(Doc. IV-ter, n. 12) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione a quattro procedimenti civili riuniti nn. 980/2002, 5134/2002, 5141/2002, 7200/2002 R.G. pendenti nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli – sezione civile I-bis

Il PRESIDENTE comunica che in data 5 luglio 2005 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 12, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al senatore Raffaele Iannuzzi con riferimento a quattro procedimenti civili riuniti nn. 980/2002, 5134/2002, 5141/2002, 7200/2002 R.G. pendenti nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli – sezione civile I-bis.

In una serie di articoli pubblicati nel dicembre del 2001, il senatore Iannuzzi – direttamente a sua firma o mediante lanci di agenzia – affermò che vi sarebbe stato un incontro tra magistrati a Lugano per concordare un'iniziativa giudiziaria persecutoria nei confronti del Presidente del Consiglio. Giunge ora all'esame, ai sensi della legge n. 140 del 2003, il Doc. IV-ter, n. 12, con cui il Tribunale civile di Napoli richiede se siano coperte da insindacabilità le opinioni espresse dal senatore Iannuzzi su «Il Velino» il 13, 14 e 19 dicembre 2001, nonché nell'articolo pubblicato su «Il Giornale» il 14 dicembre 2001: infatti le cause da cui la richiesta ha origine sono quelle intraprese con citazione Boccassini a Napoli

(5134/02), Paciotti a Napoli (5141/02), Del Ponte a Napoli (7200/02), tutte riferite all'agenzia del Velino, nonché con citazione Boccassini a Napoli (980/02) che invece è riferita all'articolo del Giornale.

Proceduralmente, il magistrato procedente s'è differenziato dal precedente milanese (*Docc. IV-ter* nn. 7 e 8) perché ha riunito le 4 cause civili e pertanto ha avanzato al Senato unica richiesta (riconoscendo quindi l'unitarietà della vicenda e richiedendo una pronuncia unitaria sugli articoli al suo esame). Dopo aver applicato l'articolo 3 comma 2 della legge n. 140 del 2003, separando la posizione del senatore Iannuzzi da quella degli altri convenuti, il magistrato ha poi ricondotto le affermazioni alla qualità di giornalista più che a quella di parlamentare.

Non essendo intervenuto il senatore Iannuzzi, si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori FASSONE, ZICCONI, MARITATI, CONSOLO e TURRONI.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che i fatti, per i quali sono in corso i procedimenti a carico del senatore Iannuzzi, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Consolo di redigere la relazione per l'Assemblea.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lettera del Ministro dell'interno del 23 maggio 2005 in relazione alla questione della compatibilità dello *status* di parlamentare con l'effettuazione dei controlli ai varchi aeroportuali

Il PRESIDENTE, riassunta la vicenda dell'esame parlamentare della questione dei varchi aeroportuali iniziata a partire dalla seduta del 27 luglio 2004, dà lettura della seguente lettera del Ministro dell'interno del 23 maggio 2005, trasmessa dal Presidente del Senato alla Giunta con lettera del 17 giugno 2005:

«Illustre Presidente,
mi riferisco alla Sua lettera con cui, in relazione alla questione della compatibilità dello *status* di parlamentare con l'effettuazione dei controlli ai varchi aeroportuali, sollevata dal Sen. Turroni nella seduta dell'Aula di Palazzo Madama dell'8 marzo scorso, ha chiesto di conoscere la posizione del mio Dicastero al riguardo.

In merito il Regolamento CE 2320/2002, e successive modifiche, prevede che i controlli aeroportuali vengano effettuati prima dell'ingresso nelle aree sterili e a bordo degli aeromobili su tutti i passeggeri e sui bagagli a mano. Attesa l'evidente portata generale di tale disposizione, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei trasporti Aerei (CISA) – che siede presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – non ha ritenuto di individuare speciali categorie di persone da sottrarre alle procedure di controllo, come sembrerebbe consentire la normativa comunitaria.

Anche altri Paesi europei sembrano avere scelto una strada di estrema prudenza non prevedendo alcuna deroga, come la Francia, ovvero limitandola ad un numero ristretto di soggetti istituzionali, come la Germania che ha esentato dai controlli, tra gli altri, il Presidente del Parlamento, i Capi-gruppo parlamentari ed i Presidenti dei Parlamenti dei Lander.

Ovviamente, ciò non toglie che possano essere riservate ai deputati e ai senatori facilitazioni che rendano più spediti i controlli, in relazione all'obiettivo esigenza di un trattamento differenziato per motivi inerenti all'incarico parlamentare. In questo senso, si potrebbe pensare all'attivazione di varchi dedicati, la cui istituzione, tuttavia, comporterebbe una formale modifica del Programma Nazionale di Sicurezza (PNS) con la conseguente necessità che i Presidenti di Senato e Camera investano della problematica il citato Comitato Interministeriale.

Giuseppe PISANU»

Sulle comunicazioni del Presidente si apre la discussione, in cui intervengono i senatori CONSOLO, MANZIONE, TURRONI (a cui replica brevemente il presidente CREMA), PIROVANO e MARITATI.

Il presidente CREMA rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

24^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
Antonino CARUSO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Si passa alla votazione dell'ordine del giorno n. 0/3511/1/2^a e 13^a già pubblicato in allegato al resoconto del 7 luglio scorso.

Il vice ministro MARTINAT accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 0/354/1/2^a e 13^a.

Il relatore ZAPPACOSTA (AN) sottolinea come le indicazioni contenute nell'ordine del giorno in votazione si collochino in una prospettiva coerente con gli interventi già previsti dall'articolo 5-bis del provvedimento d'urgenza in esame.

Il senatore ROTONDO (DS-U) insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, è respinto l'ordine del giorno n. 0/3511/1/2^a e 13^a.

Il presidente Antonino Caruso, dopo aver fatto presente che pertanto l'ordine del giorno resta accolto come raccomandazione dal Governo, rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

531^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

In quella sede egli ha ricordato di aver partecipato ai lavori del Consiglio generale degli italiani all'estero della scorsa settimana, dove ha confermato l'impegno della Commissione al fine di rimuovere gli ostacoli organizzativi all'attuazione delle norme sul voto degli italiani all'estero. Pertanto, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari svolgerà una serie di audizioni con l'obiettivo di approfondire dal punto di vista tecnico le procedure previste per l'esercizio del voto, in modo che la Commissione, alla ripresa dei lavori in autunno, sia in grado di pervenire ad alcune conclusioni, indicando anche concrete misure da adottare.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del presidente.

Il senatore STIFFONI (*LP*) ribadisce la richiesta già avanzata la scorsa settimana di riprendere al più presto l'esame del disegno di legge n. 3357 (Vittime degli attentati in Friuli e in Veneto), anche in considerazione del fatto che in questi giorni si è verificato un altro episodio, che per fortuna non ha causato vittime, ma dimostra l'urgenza di approvare le norme di cui al citato disegno di legge. A tal fine ricorda l'impegno assunto dal rappresentante del Governo, di fornire ulteriori chiarimenti per

consentire alla Commissione di adeguare la formulazione delle disposizioni.

Il presidente PASTORE assicura che solleciterà il Governo nel senso richiesto dal senatore Stiffoni.

IN SEDE CONSULTIVA

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14^a Commissione per il Doc. LXXXVII, n. 5. Esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge. Parere favorevole sul documento)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il contenuto del disegno di legge in titolo che ripropone, nella forma e nella sostanza, il contenuto dei disegni di legge comunitaria approvati negli anni passati, con l'adeguamento al nuovo diritto europeo.

In particolare, l'articolo 1 reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie mediante decreti legislativi. Negli allegati A e B sono elencate le direttive per le quali il parere delle commissioni parlamentari è richiesto, rispettivamente, solo se prevedono il ricorso a sanzioni penali ovvero in ogni caso. A tal fine si prevede la possibilità di una proroga del termine al fine di favorire la pronuncia delle commissioni parlamentari.

Il comma 5 del medesimo articolo 1 prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, mentre il comma 7 conferma il principio di cedevolezza delle norme contenute nei decreti legislativi, in coerenza all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

Il successivo articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, precisa la portata della disposizione, già contenuta nella legge n. 11 del 2005, che estende i principi e i criteri direttivi generali previsti dalla legge comunitaria dell'anno di riferimento ai decreti legislativi adottati in attuazione di deleghe contenute in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale.

L'articolo 3 elenca i principi e i criteri direttivi generali della delega, in aggiunta a quelli previsti nelle direttive da attuare, mentre l'articolo 4 reca la delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.

L'articolo 5 reca norme in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli, mentre l'articolo 6 la delega al Governo per il riordino normativo delle materie interessate dalle direttive comunitarie. A quest'ultimo proposito, il relatore propone di osservare che il riordino attuato mediante la compilazione di testi unici potrebbe non coordinarsi con le disposizioni di cui al disegno di legge di semplificazione annuale che, invece, privile-

giano un riassetto delle norme per settori di materia, anche indipendentemente dalla derivazione comunitaria. In proposito propone di formulare osservazioni che segnalino la pluralità delle misure di riordino concernenti normative di derivazione comunitaria nonché l'esigenza di un utile coordinamento.

L'articolo 7 introduce alcune modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di vendita di materie esplosive.

Il relatore si sofferma quindi su alcuni capitoli del documento LXXXVII, n. 5, e, infine, propone di redigere per la 14^a Commissione permanente una relazione complessivamente favorevole, con osservazioni, sul disegno di legge e un parere favorevole sul documento.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) rileva, preliminarmente, l'inopportunità di limitare l'ambito di intervento delle commissioni parlamentari, il cui parere è previsto per le direttive di cui all'allegato A solo qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Per quanto riguarda l'articolo 2, ritiene che sia incongrua la previsione che il rispetto dei principi e criteri direttivi della legge comunitaria da parte dei decreti legislativi che si riferiscono a deleghe contenute in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale sia condizionato alla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. A parte la palese incostituzionalità, la norma, a suo avviso, è sbagliata anche sotto il profilo tecnico.

Ritiene poi eccessivamente generico il contenuto dei principi e criteri direttivi previsti per quanto riguarda le sanzioni penali e amministrative, all'articolo 3, nonché i criteri stabiliti per la delega al Governo in vista della disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie (articolo 4).

Infine esprime scetticismo sull'efficacia della norma di cui all'articolo 6, comma 2, secondo la quale le disposizioni contenute nei testi unici non potrebbero essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate da leggi successive, se non esplicitamente.

Il presidente PASTORE condivide le perplessità di principio del senatore Villone sul contenuto dell'articolo 6, comma 2, ma ritiene che la norma possa avere un sua utilità in sede interpretativa, nel senso di privilegiare le disposizioni contenute nei citati testi unici rispetto a norme successive apparentemente abrogative o modificative.

Quanto alla limitazione dell'ambito di intervento delle commissioni parlamentari, osserva che il contenuto dell'allegato A (direttive per le quali il parere delle commissioni parlamentari è richiesto solo quando sia previsto il ricorso a sanzioni penali) è notevolmente ridotto rispetto all'elenco di cui all'allegato B (direttive per le quali è comunque richiesto il parere delle commissioni parlamentari).

Per quanto riguarda, infine, l'osservazione sulla formulazione dell'articolo 2, ritiene che la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardi non il rispetto dei principi e criteri direttivi bensì l'adozione dei decreti legislativi di cui si tratta. Invita comunque il relatore a segnalare

l'opportunità di un emendamento che corregga il testo che, effettivamente, può prestarsi a interpretazioni incongrue.

Il relatore MAGNALBÒ (AN) condivide le osservazioni svolte dal senatore Villone e auspica una maggiore specificazione dei principi e criteri direttivi riguardanti le sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi di attuazione delle normative comunitarie.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la relazione favorevole sul disegno di legge, con le osservazioni proposte dal relatore, e le altre emerse nel dibattito, con riferimento agli articoli 2, 3, comma 1, lettera c, 4, comma 1, e 6. Inoltre, accertato il numero legale, approva la proposta di parere favorevole sul documento in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(2871) MAFFIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto, riferiti al nuovo testo proposto dal relatore, già pubblicato con il resoconto della seduta del 14 giugno e riprodotto in allegato al presente resoconto.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) rinuncia a illustrare gli emendamenti a sua firma.

Il senatore VILLONE (DS-U) illustra la proposta di abrogare i commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge n. 230 del 1998 (emendamento 1.3), in considerazione del fatto che il servizio di leva obbligatoria è stato sospeso, per cui viene meno, a suo avviso, il fondamento giuridico delle limitazioni successive per coloro che hanno svolto il servizio civile sostitutivo.

Informa, inoltre, di aver presentato un emendamento riferito all'articolo 12 del decreto-legge n. 115 (all'esame della Commissione per la conversione con il disegno di legge n. 3523) che consentirebbe di ottenere un risultato identico. Esso infatti, vista la possibilità di chiedere la cessazione anticipata del servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005, propone l'abrogazione delle limitazioni di legge previste per gli obiettori di coscienza.

Anche il senatore MAFFIOLI (*UDC*) conviene sull'opportunità di ritenere ormai inattuale il regime di divieti che colpisce gli obiettori di coscienza, persone che a volte hanno prestato un servizio molto utile alla società.

Il presidente PASTORE osserva che formalmente il servizio di leva è stato solo sospeso.

Il relatore BOSCETTO (*FI*) sottolinea che la legge che disciplina il servizio civile sostitutivo è tuttora vigente; a suo avviso, la proposta abrogativa avanzata dal senatore Villone è, pertanto, da verificare nella sua congruità e opportunità. Si riserva tuttavia di esprimere un parere specifico dopo aver ascoltato l'opinione del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PASTORE comunica che la Commissione è convocata per una seduta antimeridiana, domani, 13 luglio, alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 15, avrà inizio alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PROPOSTO
DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2871**

Art. 1.

1.1

MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Integrazioni dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230*) – 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano decorsi dieci anni dalla data di congedo dal servizio sostitutivo civile."».

1.2

MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Integrazioni dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230*) – 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-ter. Ai soggetti di cui ai commi 6 e 7, qualora siano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 4."».

1.3

VILLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230) – 1. I commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230 sono abrogati».

1.4

VILLONE

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «decorsi» fino alla fine, con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007.».

1.5

KOFER, THALER, PETERLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni.».

1.6

MAGNALBÒ

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. Ai soggetti beneficiari delle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applica il disposto di cui al comma 4, se svolgono le attività previste dal comma 6 o partecipano ai concorsi di cui al comma 7.».

**NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2871**

Art. 1.

(Integrazione dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230)

1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano decorsi dieci anni dall'esercizio del diritto di cui all'articolo 1.».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

495^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.**La seduta inizia alle ore 14,55.**IN SEDE REFERENTE*

(3440) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, in materia di indennità spettanti ai magistrati dei tribunali delle acque pubbliche
(Esame e rinvio)

Il relatore designato SEMERARO (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo sottolineando in premessa che esso è volto ad adeguare l'indennità spettante ai magistrati dei tribunali delle acque pubbliche, stabilita con la legge n. 704 del 1959 e da allora mai più oggetto di rivalutazione.

L'irrisorio compenso, pari a 15,50 euro mensili per i magistrati del Tribunale superiore e a euro 11,36 per i presidenti dei tribunali regionali e a 9,3 per i consiglieri degli stessi tribunali, da un lato, stride con la funzione giurisdizionale altamente specialistica richiesta e, dall'altro, si pone come forma di disincetivazione per quanti potrebbero risultare i possibili aspiranti.

L'adeguamento indennitario proposto con il provvedimento in esame tiene quindi nella dovuta considerazione il fatto che i magistrati di cui trattasi svolgono udienze con cadenza settimanale che si aggiungono a quelle normalmente tenute nei rispettivi uffici e determina in 1.000 euro l'indennità per i magistrati del Tribunale superiore, in 700 euro quella per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in 500 euro l'indennità per i consiglieri dei medesimi tribunali.

Risultano esclusi dall'aggiornamento sia il Presidente del Tribunale superiore, in quanto svolgendo unicamente tale funzione questi gode già della retribuzione onnicomprensiva prevista dall'ordinamento, sia i com-

ponenti tecnici ingegneri per i quali di recente si è provveduto ad un aggiornamento delle indennità.

Il relatore pone poi in evidenza l'opportunità di modificare la decorrenza del beneficio proposto – che potrebbe in ipotesi essere fissata al 1° gennaio 2006 – e, conclusivamente, auspica la rapida approvazione di un testo che rappresenta un doveroso riconoscimento della dignità di una funzione giurisdizionale che finora ha avuto un'assai modesta, se non risibile, considerazione in termini economici.

Dopo che il senatore FASSONE (*DS-U*) ha dichiarato di voler intervenire in un successivo momento, il PRESIDENTE propone di fissare per martedì 19 luglio prossimo, alle ore 20,00 il termine per la presentazione di emendamenti.

Conviene la Commissione.

L'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile del Ministero della giustizia, per l'anno 2005 (n. 512)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente Antonino CARUSO il quale richiama preliminarmente l'attenzione della Commissione sui più significativi dati contenuti nella relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del fondo per gli investimenti in materia di edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile del ministero della giustizia per l'anno 2005. In particolare, fa presente che sono previsti uno stanziamento di 116.708.931 euro ed una autorizzazione di spesa derivante dalla legge 14 novembre 2002, n. 259, pari a 20.658.276 euro per un totale di 137.367.207 euro complessivi, ricordando che l'autorizzazione di spesa di cui sopra è finalizzata all'acquisizione, con lo strumento della locazione finanziaria dei due nuovi istituti penitenziari di Varese e di Pordenone per i quali è stata esperita la gara per l'affidamento dell'appalto. In proposito, il Presidente evidenzia che sono già trascorsi tre anni dall'emanazione della legge n. 259 del 2002 che costituisce il quadro normativo di riferimento che ha consentito l'adozione del piano straordinario pluriennale in attuazione del quale si pongono le già citate nuove realizzazioni degli istituti penitenziari di Varese e Pordenone. Si tratta di un dato che testimonia un ritardo che deve imputarsi esclusivamente a ragioni burocratiche e che sottopone all'attenzione della Commissione per le valutazioni che riterrà opportune.

Con riferimento agli interventi programmati per l'anno 2005, in materia di edilizia giudiziaria, il relatore fa presente che la quota attribuita all'amministrazione giudiziaria è pari ad euro 34.167.207, sottolineando la circostanza che oltre 25.000.000 di euro sono stati stanziati per interventi nel Lazio. Dopo aver ricordato anche gli stanziamenti in favore del palazzo di giustizia di Milano e quelli per interventi in Sicilia, fa presente che non sono stati affatto considerati tra gli stanziamenti alcune situazioni meritevoli di grande attenzione, come ad esempio quella del tribunale di Nuoro ospitato in un palazzo che richiede indifferibili opere di ristrutturazione.

Quanto poi agli interventi previsti in materia di amministrazione penitenziaria, illustra brevemente i più significativi stanziamenti disposti, come ad esempio quelli finalizzati all'ampliamento dei posti da destinare a detenuti per le case circondariali di Voghera e Tolmezzo, nonché gli altri interventi per l'edilizia destinata a servizio del personale amministrativo. In proposito segnala lo stanziamento di 1.000.000 di euro per lavori di ristrutturazione di immobili in uso governativo per il personale del complesso dell'Asinara in Sardegna. Al riguardo, dichiara di non avere chiare le ragioni a sostegno della relativa previsione di spesa, trattandosi di una struttura non più destinata alla sua funzione. Analogamente richiama l'attenzione della Commissione su alcuni interventi non trascurabili per l'adeguamento e la ristrutturazione dei poligoni di tiro di Roma Casal del Marmo e di Cairo Montenotte, chiedendosi se, nell'ottica del controllo della spesa pubblica, l'addestramento del personale di polizia penitenziaria non possa realizzarsi altrimenti e cioè con l'utilizzo di strutture esistenti e funzionanti a disposizione di altri corpi di polizia.

Dopo breve illustrazione degli interventi previsti in materia di amministrazione minorile, il presidente relatore Antonino Caruso propone fin da ora che la Commissione formuli un parere di nulla osta con le osservazioni sopra preannunciate, integrate da quelle che saranno eventualmente esposte da altri senatori nel prosieguo dell'esame.

Il senatore CENTARO (*FI*), riferendosi alle perplessità espresse dal relatore riguardo agli stanziamenti in favore dei poligoni di tiro sopra indicati, fa presente che molto spesso le esigenze specifiche di addestramento del personale appartenente ad altri corpi di polizia rendono praticamente impossibile l'utilizzo delle strutture esistenti e funzionanti poste al loro servizio anche per l'addestramento del personale di polizia penitenziaria. Ne deriva che quella che potrebbe apparire ad una prima impressione una duplicazione di strutture ed uno spreco di risorse pubbliche risponde, in realtà, ad un'effettiva esigenza non altrimenti soddisfabile.

Il senatore BUCCIERO (*AN*), dopo aver evidenziato la difficile situazione in cui versa l'edilizia giudiziaria a Bari, chiede, più in generale, se il Governo abbia avviato le iniziative più volte preannunciate in passato, finalizzate alla permuta di strutture esistenti di particolare pregio architettonico con nuovi edifici penitenziari da realizzarsi.

Il senatore BOREA (*UDC*) chiede che il Governo esponga i suoi orientamenti programmatici relativamente agli interventi da realizzare in materia di edilizia penitenziaria, in particolare con riferimento a quelli che dovrebbero interessare Sala Consilina.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) evidenzia l'assoluta insufficienza degli stanziamenti disposti in favore del ministero della giustizia per gli interventi in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile, tra l'altro, in quanto gli stessi non tengono assolutamente conto della crescente gravità della situazione penitenziaria, emersa con evidenza nell'ambito del programma di sopralluoghi condotti dalla Commissione giustizia nel corso della corrente legislatura.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) si sofferma brevemente sui più significativi interventi previsti nell'atto del Governo in esame per sottolineare l'insufficienza degli stanziamenti disposti alla luce delle esigenze e dei bisogni dell'amministrazione della giustizia a tutti evidenti. Con l'occasione stigmatizza alcune situazioni paradossali che si registrano, come ad esempio il fatto che molto spesso i giudici, che condannano i cittadini per le violazioni delle prescrizioni poste dalle norme in materia di tutela della sicurezza della salute dei lavoratori, sono essi stessi ospitati in strutture che non rispettano le prescrizioni medesime.

Il presidente relatore Antonino CARUSO (*AN*), in considerazione degli interventi svolti, auspica che il ministro della giustizia possa intervenire nella prossima seduta riservata all'esame dell'atto in titolo per fornire alla Commissione i chiarimenti richiesti e le risposte alle questioni sollevate nel corso della discussione, alle quali aggiunge, con riferimento agli stanziamenti previsti per il palazzo di giustizia di Milano, quella relativa al modo in cui sono stati considerati gli introiti derivanti dalla pubblicità.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3397) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante

(Discussione e rinvio)

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione conviene di assumere come testo base per lo svolgimento dell'esame il testo già accolto dalla medesima a conclusione dei lavori in sede referente, testo che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

In sostituzione del relatore designato, senatore Federici, riferisce alla Commissione il senatore Luigi BOBBIO (*AN*), il quale si sofferma innanzitutto sull'articolo 1 del testo base che, proponendo una modifica all'ar-

articolo 295 del codice di procedura penale, è volto a rendere più facilmente esperibile il ricorso allo strumento delle intercettazioni telefoniche ed ambientali ai fini della ricerca del latitante, con riferimento ai procedimenti di competenza della Corte d'assise. La proposta attribuisce al Presidente della corte d'assise, e non all'organo collegiale, la competenza ad adottare tali provvedimenti assolvendo in tal modo ad una esigenza di riservatezza e di tempestività, non garantita, in particolare, quest'ultima dalla organizzazione per sessioni dell'attività dell'organo giudicante. Naturalmente continua ad essere attribuita alla corte d'assise nella sua composizione collegiale la competenza a dichiarare lo stato di latitanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 295. Si tratta di un intervento di cui si raccomanda una rapida approvazione, attesa la sua indubbia utilità per il contrasto di forme di criminalità che si connotano per la loro particolare gravità.

Quanto all'articolo 2, va sottolineato come lo stesso sia volto a colmare una lacuna della disciplina contenuta nell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, prevedendo – sul modello delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale in materia di intercettazioni – la possibilità di un intervento in via d'urgenza del pubblico ministero in tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico. Analogamente a quanto previsto nella citata disposizione codicistica, il provvedimento del pubblico ministero dovrà essere comunicato entro ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari e convalidato da quest'ultimo entro le successive quarantotto ore. La modifica proposta viene incontro ad aspettative diffuse e tiene conto della circostanza che, in fase d'indagine, può indubitabilmente porsi l'esigenza di un'acquisizione immediata degli elementi probatori in questione.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) sottolinea come la disponibilità del suo Gruppo alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo confermi l'atteggiamento costruttivo della sua parte politica nelle occasioni in cui si tratta di agevolare l'*iter* di provvedimenti di reale utilità per il funzionamento della macchina giudiziaria.

Con più specifico riferimento al merito del testo in esame, relativamente all'articolo 2, si chiede se non sarebbe preferibile inserire nella disposizione che viene introdotta nell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, una previsione che, sul modello di quanto previsto dal codice di procedura penale, imponga la distruzione della documentazione relativa al traffico telefonico acquisita in violazione delle disposizioni contenute nel nuovo capoverso 4-*bis* del citato articolo 132.

Seguono brevi interventi del presidente Antonino CARUSO – che si dichiara non pregiudizialmente contrario ad un intervento nel senso indicato dal senatore Zancan, chiedendosi però al riguardo quale debba essere l'organo giudiziario a cui riferire il dovere di disporre la distruzione della documentazione acquisita illegittimamente – e del senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) il quale ritiene al riguardo preferibile che tale compito sia attribuito al pubblico ministero.

Il senatore CENTARO (*FI*), pur ritenendo non indispensabile l'intervento prospettato dal senatore Zancan, osserva che, qualora la Commissione si orientasse in tal senso, sarebbe sistematicamente più corretto attribuire al giudice del compito di disporre la distruzione della documentazione acquisita illegittimamente.

Anche il relatore facente funzioni, senatore Luigi BOBBIO (*AN*), giudica sistematicamente più coerente con il modello rappresentato dalle disposizioni del codice di procedura penale in materia di intercettazioni l'attribuzione al giudice del compito di disporre la distruzione della documentazione qui considerata.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO la Commissione conviene quindi di fissare a martedì, 19 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**TESTO ACCOLTO IN SEDE REFERENTE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 3397**

Modifiche all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante e all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico

Art. 1.

1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

«3-ter. Nei giudizi davanti alla corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-*bis*, in luogo del giudice provvede il presidente della corte».

Art. 2.

1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i risultati dell'acquisizione non possono essere utilizzati».

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

714^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Molgora e Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il senatore TAROLLI (*UDC*), in sostituzione del relatore Izzo, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che le proposte 1.102 e 3.0.103 sembrano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate senza prevedere la corrispondente copertura finanziaria. Segnala, altresì, che le proposte 1.15, 1.29, 1.0.4 e 3.0.5, sono identiche o analoghe ad altre sulle quali la Commissione bilancio ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per quanto concerne, poi, gli emendamenti riferiti all'articolo 1, rileva l'opportunità di valutare gli effetti delle proposte: 1.7, 1.10 (identico agli emendamenti 1.11 e 1.13), 1.19 (identico agli emendamenti 1.20 e 1.22), in quanto volte a sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 1, ossia misure indicate nella relazione tecnica come strumentali alla stabilizzazione del gettito; 1.33 (testo 2); 1.103. Riscontra, altresì, l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata della proposta 1.101 che presenta tuttavia una copertura particolarmente significativa. In merito alla proposta 1.0.1 (testo 2) del relatore, volta a prorogare fino al 2006 il compenso forfettario ai concessionari della riscossione

per una somma annuale pari a 470 milioni di euro, fa presente che occorre acquisire elementi in merito alle risorse non ancora impegnate per l'anno 2005 e a quelle destinate nell'anno 2006, a legislazione vigente, per il compenso ai concessionari della riscossione, giacché esse sono impiegate per la copertura finanziaria della proposta in esame. In merito all'articolo 2, segnala le proposte 2.All.3, 2.All.7, 2.All.8, 2.All.100, 2.All.101, 2.All.4, 2.All.6, 2.All.9, 2.All.1, 2.All.12, 2.All.103, 2.All.104, 2.All.10, 2.All.11, 2.All.105, 2.All.14, 2.All.13, 2.All.106, 2.All.15, e 2.All.16, in quanto occorre acquisire conferma dal Governo sulla congruità della riduzione dello stanziamento in tabella C ivi indicato sia in relazione alla quota di risorse vincolate alla copertura di spese obbligatorie, sia in relazione alla quota di risorse già impegnata. Riscontra, altresì, l'opportunità di valutare gli effetti della proposta 2.107. Per quanto concerne, infine, le proposte riferite all'articolo 3, fa presente che occorre acquisire una conferma degli effetti finanziari delle proposte 3.0.300 e 3.0.101. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MOLGORA esprime avviso contrario sulle proposte segnalate dal relatore in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate prive della corrispondente copertura finanziaria, nonché su quelle in merito alle quali la Commissione ha già reso una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sulle proposte riferite all'articolo 1, volte a sopprimere i commi 2 e 3, fa presente che la soppressione del comma 2 non produce alcun effetto in termini di gettito rispetto alla legislazione vigente in quanto essa già include la possibilità di apportare rettifiche in sede di acconto in relazione al presumibile andamento dei redditi del contribuente. Quelli volti alla soppressione del comma 3, premesso che non tutti i contribuenti hanno già effettuato il versamento dei tributi, potrebbero invece determinare una eventuale flessione delle entrate.

In merito alle proposte 1.33 (testo 2) e 1.0.1 (testo 2), sebbene volti a perseguire obiettivi aventi segno opposto, il Governo non è in grado di descriverne con puntualità i relativi effetti finanziari. In attesa di svolgere gli opportuni chiarimenti, esprime avviso contrario. Riscontra, altresì, l'opportunità di svolgere gli opportuni approfondimenti anche sulle proposte 2.107 e 3.0.101, esprimendo, allo stato, un avviso contrario. Esprime, poi, avviso contrario, sebbene limitatamente ai profili di merito connessi alla copertura, sull'emendamento 1.101. Sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, conferma la congruità delle relative riduzioni di stanziamenti, sebbene esprima una contrarietà nel merito delle suddette proposte.

Infine, in merito all'emendamento 3.0.300, illustra una nota dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che indica la quantificazione delle minori entrate conseguenti alla detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto limitatamente alle prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione relativi alle operazioni sui giochi, nonché della relativa copertura volta ad estendere le condizioni per l'installazione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento. Sulla base delle argomentazioni ad-

dotte, conferma che la proposta 3.0.300 è neutrale dal punto di vista finanziario.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) per quanto concerne gli emendamenti volti a sopprimere il comma 3 dell'articolo 1, ritiene che si tratti di proposte che hanno evidentemente effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, in termini di minori entrate, in quanto riducono l'incentivo dei contribuenti all'assolvimento degli obblighi tributari.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) posto che la proposta 1.33 (testo 2) intende incrementare l'aggio dei concessionari nell'ambito di un sistema di compensi commisurato alle somme riscosse, mentre l'emendamento 1.0.1 (testo 2) intende prorogare il sistema forfettario di compensi ai concessionari stessi, stigmatizza l'assenza di elementi di quantificazione degli effetti delle suddette proposte. Rileva, infatti, che trattandosi di proposte che vanno in direzioni diametralmente opposte almeno una delle due potrebbe avere effetti positivi per la finanza pubblica. Tuttavia la dimensione delle somme in questione, in assenza di una relazione tecnica, non consente alla Commissione bilancio di svolgere al meglio i propri lavori.

Auspica, pertanto, che il Governo possa fornire in tempi solleciti i chiarimenti richiesti, tenuto anche conto che su tale materia si sono susseguiti diversi interventi, anche nell'ultima legge finanziaria, e che la prossima manovra potrà prevedere ulteriori misure per la lotta all'evasione fiscale.

Il senatore FERRARA (*FI*) concorda con l'opportunità di approfondire i suddetti profili al fine di esprimere un orientamento coerente.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'impossibilità da parte del Governo di fornire elementi di quantificazione di talune proposte segnalate dal relatore, considerata peraltro l'assenza di elementi essenziali per addivenire ad un parere motivato, propone di esprimere avviso contrario sulle proposte 1.33 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), 1.103, 2.107 e 3.0.101, osservando che in presenza dei suddetti necessari elementi informativi, la Commissione potrebbe riesaminare, per i profili di competenza, le suddette proposte. In particolare, con riferimento alle proposte 1.33 (testo 2) e 1.0.1 (testo 2), aventi finalità esattamente opposte, convenendo con un'osservazione svolta dal senatore MORANDO (*DS-U*), ritiene particolarmente necessaria la predisposizione di una relazione tecnica, al fine di sollevare la Commissione dall'onere di esprimere un medesimo avviso contrario su proposte aventi effetti finanziari diametralmente opposti.

Propone, altresì, di esprimere avviso favorevole sulle proposte riferite agli allegati, segnalate dal relatore, e di esprimere avviso contrario su tutte le proposte volte a sopprimere il comma 3 dell'articolo 1. Con riferimento a quest'ultima questione, propone di condizionare il parere sull'emendamento 1.7 ad una sua riformulazione volta ad escludere la soppressione del comma 3.

Infine, propone di esprimere avviso favorevole sulla proposta 3.0.300, in quanto argomentata con elementi di supporto della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, nonché sulla proposta 1.101, in quanto avente una copertura particolarmente significativa.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.7 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole: «i commi 2 e 3» vengano sostituite dalle altre: «il comma 2». Esprime, altresì, parere non ostativo su tutte le altre proposte ad eccezione degli emendamenti 1.102, 3.0.103, 1.15, 1.29, 1.0.4, 3.0.5, 1.19, 1.20, 1.22, 1.33 (testo 2), 1.103, 1.0.1 (testo 2), 2.107 e 3.0.101 per i quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale.».

(3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 6 luglio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate nel corso delle precedenti sedute sul disegno di legge in titolo, evidenzia di condividere l'esigenza, segnalata dal relatore, che nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall'articolo 2, comma 4, sia precisato il termine per la presentazione della richiesta di contributo, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di contenzioso per le richieste presentate oltre il termine fissato dal comma 5 del medesimo articolo 2.

Relativamente all'articolo 5, comma 3, che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 novembre 2005 delle risorse non impegnate, precisa che le stesse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 469 del 1999, possono essere riassegnate alla spesa nel corso dell'anno 2006.

In merito all'articolo 5-bis, comma 4, posto che lo stesso concede ai Comuni la possibilità di ridurre il prelievo derivante dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per le abitazioni principali, e conseguentemente di incrementare il prelievo alle aree edificabili, in modo da garantire l'invarianza di gettito, conferma che la suddetta disposizione non produce effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Per quanto attiene poi ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, ritiene che dalle disposizioni ivi recate non derivino effetti finanziari.

Si riserva, infine, di fornire in altra seduta le delucidazioni sulle altre disposizioni segnalate, con particolare riguardo a quelle di cui all'articolo 5, comma 2.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) rileva che il decreto-legge in conversione eroga contributi a favore degli inquilini assoggettati a procedure di sfratto, in termini tuttavia assai più restrittivi rispetto all'analogha disciplina prevista dal decreto-legge n. 240 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 2004. Il precedente decreto-legge, infatti, prevedeva contributi a favore di tutti i comuni d'Italia per l'erogazione di aiuti agli inquilini nella predetta situazione di disagio abitativo, mentre il provvedimento in esame, sebbene conceda contributi direttamente ai soggetti interessati, limita il beneficio ai soli residenti nei comuni delle grandi aree metropolitane, escludendo tutti gli altri. Evidenzia inoltre che i suddetti contributi vengono finanziati utilizzando le risorse già stanziare per il decreto-legge n. 240 del 2004, di modo che i comuni esclusi non potranno più concedere i contributi previsti in base alla previgente normativa, sebbene si tratti di diritti soggettivi per i quali si è creata una legittima aspettativa da parte degli inquilini interessati.

Nel sottolineare i gravi problemi sociali che l'applicazione della normativa in esame comporterebbe in molti comuni italiani, esclusi dai nuovi contributi, chiede quindi al Governo di chiarire la compatibilità della nuova disciplina con quella previgente, verificando altresì se le risorse di cui al citato decreto-legge n. 240 del 2004 siano state interamente utilizzate, ovvero se vi siano ancora disponibilità residue con cui finanziare l'erogazione dei contributi già previsti in base alla medesima disciplina.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il rappresentante del Governo a fornire tempestivamente le risposte mancanti sui profili finanziari sottesi al disegno di legge in esame, nonché sulle ulteriori questioni sollevate dal senatore Caddeo, al fine di consentire alla Commissione bilancio di esprimere il prescritto parere alle Commissioni di merito. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

715^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 20,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella odierna seduta pomeridiana.

Il relatore NOCCO (*FI*), sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo nel corso della precedente seduta, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

a) nel presupposto che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, costituiscano una mera specificazione delle finalità originarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 240 del 2004 e verificato che il termine, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 240 del 2005 per l'ammissione ai benefici di cui al citato articolo 5 è scaduto e che non possono pertanto verificarsi duplicazioni tra gli stessi benefici e quelli disposti dal provvedimento in esame;

b) nel presupposto che con l'atto amministrativo di cui all'articolo 2, comma 4, ai fini del rispetto del tetto di spesa indicato nell'articolo 1, comma 1, sia precisato il termine entro il quale è ammissibile la presentazione della richiesta di contributo, allo scopo di escludere che possano sorgere situazioni di contenzioso, con conseguenti maggiori oneri, per le richieste eventualmente presentate da conduttori in possesso dei requisiti

di legge dopo il termine che grava sui comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 5;

c) preso atto dell'assicurazione fornita dal Governo che la riassegnazione all'entrata (ai sensi dell'articolo 5, comma 3) per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, delle risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 1, risulta conforme con le procedure per il versamento delle somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469;

d) preso inoltre atto dell'assicurazione fornita dal Governo che non derivano effetti finanziari dalle disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 2, 3 e 4,

esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.».

Il senatore CADDEO (*DS-U*) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere illustrata dal relatore. Oltre ai problemi di carattere finanziario e contabile del provvedimento, che rimangono a suo avviso irrisolti, ritiene infatti non condivisibile il presupposto di cui alla lettera a), secondo il quale le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in conversione, sarebbero una semplice specificazione della previgente disciplina recata dall'articolo 5 del decreto-legge n. 240 del 2004, trattandosi in realtà di due fattispecie ben diverse. Come già rilevato nel corso della precedente seduta, sottolinea che le disposizioni di cui al decreto-legge n. 240 del 2004 si applicavano all'intero territorio nazionale, prevedendo l'erogazione di contributi ai comuni per consentire la stipulazione di contratti di affitto agevolati a favore degli inquilini in condizione di disagio, sottoposti a procedimento di sfratto. Viceversa, la disciplina recata dal decreto-legge n. 86 del 2005 in conversione, sebbene conceda i contributi direttamente ai locatari in difficoltà, si applica tuttavia soltanto ai comuni delle grandi aree metropolitane, escludendo quindi tutti gli altri enti locali. Inoltre, le provvidenze della nuova normativa vengono finanziate utilizzando le risorse stanziare per il decreto-legge n. 240, con il risultato che i comuni esclusi dall'applicazione dei benefici non potranno soddisfare le legittime aspettative dei cittadini interessati, in quanto non solo non saranno più in grado di erogare contributi per le nuove istanze, ma avranno probabilmente difficoltà anche a far fronte ai contratti di affitto ancora in corso.

Conclusivamente, auspica una riflessione più approfondita sull'intera materia degli aiuti all'edilizia abitativa, che conduca a definire più efficaci soluzioni, anche mediante una revisione della normativa del settore.

Il relatore NOCCO (*FI*) precisa di non condividere le critiche del senatore Caddeo circa la nuova normativa recata dal provvedimento in esame, che appare invece, a suo avviso, migliorativa rispetto alle disposizioni del precedente decreto-legge n. 240 del 2004. La previsione di concedere i contributi direttamente ai locatari interessati anziché ai comuni,

infatti, oltre ad eliminare inutili passaggi burocratici, conferisce maggiori garanzie anche ai proprietari degli alloggi con cui gli inquilini andranno a stipulare i nuovi contratti di affitto, risolvendo uno dei principali problemi applicativi del decreto-legge n. 240.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore. In replica alle osservazioni del senatore Caddeo, a proposito delle risorse finanziarie utilizzate per la copertura dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in conversione, ritiene che le stesse potranno essere meglio impiegate dal suddetto provvedimento, posto che, con la precedente disciplina, sono state presentate solamente ottanta domande per usufruire dei contributi previsti dal decreto-legge n. 240 del 2004 per la stipula di contratti di locazione assoggettati a procedure esecutive di rilascio. Conferma pertanto l'esistenza in bilancio, come residui, delle risorse utilizzate dal provvedimento, per un ammontare complessivo di 100.940.000 euro, mentre le risorse stanziare dal decreto-legge n. 240 del 2004 ammontavano a 105.040.000 euro.

Il senatore GRILLOTTI (AN) rileva l'esigenza di assicurare un coordinamento tra la disciplina dei contributi a favore degli inquilini sottoposti a procedure di sfratto recata dal provvedimento in esame e la vigente normativa in materia di assegnazione di alloggi a canone agevolato. I comuni infatti sono tenuti per legge ad assicurare che gli inquilini cui vengono concessi i suddetti alloggi siano in grado di pagare il canone d'affitto, ma nel caso di soggetti morosi che siano stati sottoposti a procedure esecutive di rilascio tale requisito manca, per cui, in taluni casi, i soggetti beneficiari dei contributi potrebbero non essere in condizione di accedere agli alloggi.

Il presidente AZZOLLINI osserva che molte delle considerazioni svolte nei precedenti interventi attengono a profili di merito che esulano dalla competenza della Commissione, pur concordando anch'egli sulla necessità di una complessiva revisione della normativa del settore degli aiuti all'edilizia abitativa, al fine di dare risposta alle legittime istanze di tante famiglie in difficoltà.

In secondo luogo, con riferimento ai rilievi del senatore Caddeo circa una possibile sovrapposizione tra i benefici previsti dal precedente decreto-legge n. 240 del 2004 e quelli recati dal disegno di legge in esame, fa presente che, come peraltro chiarito nel presupposto di cui alla lettera a) della proposta di parere del relatore, il termine per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 240 è ormai scaduto, per cui non possono avere luogo duplicazioni tra le provvidenze stabilite dal suddetto decreto e dal provvedimento in titolo.

Previa verifica del prescritto numero legale, il Presidente pone quindi in votazione la proposta di parere sul testo formulata dal relatore, che risulta infine approvata.

Il relatore NOCCO (*FI*) passa poi ad illustrare gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che le seguenti proposte sembrano comportare maggiori oneri non quantificati né coperti: 1.15, 1.17, 2.2, 2.9, 2.11 e 3.4. Rileva inoltre che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dalle proposte 2.4 e 3.2 al fine di verificare la congruità della rispettiva copertura, che peraltro appare particolarmente capiente. Riscontra poi l'esigenza di verificare i possibili effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti: 3.3 (valutando se il termine tassativo per il versamento del contributo ivi previsto non sia suscettibile di vanificare il meccanismo di modulazione dell'onere ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui all'articolo 1); 4.15 (di cui occorre valutare se determini l'obbligo di costituire nuove strutture amministrative); 5-bis.0.1 (in relazione al quale occorre valutare se la dismissione degli immobili degli enti previdenziali privatizzati ivi disposta sia suscettibile di compromettere gli equilibri di bilancio degli stessi ovvero possa dare luogo a indennizzi).

Rileva infine che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte trasmesse, tenuto anche conto di quelle che incidono sulla platea dei beneficiari delle agevolazioni disposte dal provvedimento in titolo senza tuttavia pregiudicare il limite di spesa da esso previsto, nonché di quelle che introducono dei tetti di spesa corredati da coperture particolarmente capienti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in ordine agli emendamenti riferiti al provvedimento in esame, esprime avviso contrario sulle proposte 1.15, 1.17, 2.2, 2.9, 2.11 e 3.4, condividendo le osservazioni del relatore circa l'onerosità degli stessi. Analogamente esprime avviso contrario sugli emendamenti 2.4 e 3.2, in quanto recano disposizioni fiscali non coerenti e non condivisibili. In particolare, in merito all'emendamento 2.4, rileva che lo stesso, oltre a sembrare tecnicamente formulato in modo improprio, posto che l'imposta comunale sugli immobili non si applica ai contratti (per cui non si comprende il senso della disposizione che esenta i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998), verrebbe a determinare una carenza di gettito per i comuni, che peraltro nell'ambito del proprio potere regolamentare possono disporre agevolazioni per gli immobili oggetto di particolari contratti. Né, a suo avviso, sembra che il testo predisposto disponga una qualche correlazione tra la perdita di gettito per i comuni e l'aumento dell'imposta sui tabacchi che è destinata allo Stato, lasciando quindi di fatto l'onere dell'agevolazione a carico dei comuni.

Si pronuncia poi in senso contrario relativamente all'emendamento 3.3, in quanto, sebbene lo stesso non appaia suscettibile di comportare oneri aggiuntivi rispetto al tetto di spesa fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in conversione, tuttavia prevede un termine eccessiva-

mente breve che rende di difficile applicazione il provvedimento stesso. Parimenti, si dichiara contraria sull'emendamento 4.15 (in quanto comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dei comuni, derivanti dall'istituzione dello sportello emergenza sfratti), nonché sull'emendamento 5.bis.0.1 (in quanto suscettibile sia di comportare oneri a carico della finanza pubblica, sia di compromettere gli esiti dei provvedimenti di dismissione). Precisa, infine, di non avere osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo, ritiene opportuno formulare avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione delle proposte 2.4 e 3.2, in quanto malgrado la pronuncia contraria del sottosegretario Maria Teresa Armosino, gli stessi appaiono comunque forniti di una copertura adeguata. Esprime, infine, avviso favorevole su tutti i restanti emendamenti. Pertanto, propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.15, 1.17, 2.2, 2.9, 2.11, 3.4, 3.3, 4.15 e 5-bis.0.1, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore FASOLINO (*FI*) in sostituzione del relatore Tarolli, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando preliminarmente, per quanto di competenza, che, come segnalato anche dal Servizio del bilancio, per effetto delle modifiche intervenute nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati, la relazione tecnica che accompagnava il disegno di legge in esame (Atto Camera n. 4735), non risulta più utilizzabile, per cui occorre valutare l'opportunità di richiedere un aggiornamento della stessa.

In merito all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, come rilevato dal Servizio del bilancio, segnala che l'esercizio, da parte dei professori universitari di materie cliniche, di funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca, mancando il riferimento nella norma alle limitazioni vigenti per lo svolgimento dell'attività assistenziale da parte dei docenti universitari appare suscettibile di produrre maggiori oneri per effetto dell'estensione ad essi del trattamento proprio dei medici del Servizio sanitario nazionale. Ricorda, inoltre, che sulla suddetta norma, nel corso della prima lettura, si sono pronunciati in senso contrario sia il rappresentante del Governo che la Commissione bilancio della Ca-

mera dei deputati, che ha espresso parere favorevole condizionato alla soppressione della norma, condizione poi non recepita. Con riferimento al comma 3 del medesimo articolo 1, che prevede la possibilità per i professori universitari, nel corso dell'anno sabbatico, di continuare ad utilizzare i fondi per lo svolgimento delle attività, rileva che occorre acquisire chiarimenti circa la congruità delle risorse rispetto alle finalità da perseguire, atteso l'ampliamento della platea dei possibili utilizzatori di tali fondi. Per quanto concerne il sistema di valutazione nazionale dell'attività dei professori introdotto dall'articolo 2, fa presente che appare necessario acquisire informazioni sugli eventuali oneri relativi alle connesse procedure amministrative, la cui incertezza deriva anche dal fatto che la norma non precisa la frequenza con cui devono avvenire le valutazioni, che peraltro sono effettuate su richiesta dei docenti interessati.

Segnala poi il comma 1 dell'articolo 3, che delega il Governo ad emanare entro sei mesi la nuova disciplina del reclutamento dei professori universitari, secondo i principi e criteri direttivi ivi indicati. In particolare, per quanto concerne il criterio di delega di cui alla lettera *a*), numero 1, si prevede l'introduzione di procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati entro il 30 giugno di ciascun anno, stabilendo il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica e le relative procedure. Come rilevato dal Servizio del bilancio, occorre anzitutto valutare la compatibilità del nuovo meccanismo di selezione degli idonei con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, qualora il suddetto meccanismo possa determinare chiamate tra gli idonei in soprannumero rispetto al fabbisogno di docenti fissato autonomamente per ciascuna fascia e per settori disciplinari dalle singole università, che sono tuttavia obbligate a garantirne la copertura finanziaria. Al riguardo, ricorda che le università, per le spese in materia di personale di ruolo, non possono superare il 90 per cento della dotazione annua del proprio finanziamento a valere sul fondo ordinario statale per il finanziamento del sistema universitario, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997 e dell'articolo 1, comma 105, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). Posto che tali limiti di spesa non sono citati dalla norma di cui alla suddetta lettera *a*) del comma 1, per cui occorre valutare l'opportunità di inserire un espresso richiamo nella norma stessa, osserva che il Servizio del bilancio segnala l'esigenza di valutare attentamente le conseguenze finanziarie della suddetta norma, in quanto il numero massimo di soggetti per cui è possibile il riconoscimento dell'idoneità alla docenza non è semplicemente pari al fabbisogno organico da coprire – stimato, distintamente, per ogni ambito disciplinare –, ma viene incrementato del 20 per cento (peraltro, aumentato di un ulteriore 25 per cento e 15 per cento ai sensi delle successive lettere *c*) e *d*)).

Di conseguenza, ritiene che occorre valutare se tale previsione non sia suscettibile di ingenerare, per coloro che siano in detta aliquota, legittime aspettative di incarichi di insegnamento o di stabilizzazioni in ruolo (come peraltro già accaduto in passato con i cosiddetti «docenti incaricati

stabilizzati» provenienti dalla «libera docenza»), che possano determinare una deroga ai vincoli, precedentemente richiamati, alla spesa di personale delle università fissati dalla legislazione vigente. I suddetti vincoli, infatti, non valgono, ovviamente, per la stipula di contratti a termine, e possono altresì essere derogati dagli atenei che abbiano ecceduto la misura massima della spesa di personale, che potrebbero comunque operare assunzioni mediante chiamate degli «idonei», seppure nel limite del 35 per cento delle cessazioni dal servizio, in un periodo transitorio della durata necessaria al rientro nel limite del 90 per cento fissato dalla legge (articolo 51, comma 4, secondo periodo della legge n. 449 del 1997). Analogamente, segnala la necessità di verificare se l'obbligo per gli atenei di bandire comunque non meno di un posto per quinquennio per ciascun settore disciplinare e per ciascuna fascia, non possa determinare nuovi o maggiori oneri per i suddetti enti. Sempre in merito alla lettera *a*), punti 2) e 3), occorre verificare se la provenienza nazionale e non locale dei commissari incaricati dei giudizi di idoneità, sia suscettibile di incidere sull'entità delle spese di missione e di indennità ad esse connesse. Riguardo al comma 1 dell'articolo 1, fa presente che occorre poi acquisire chiarimenti in merito agli effetti derivanti dall'attuazione dei criteri e principi di delega di cui alla successiva lettera *c*), circa l'eventuale riconoscimento dell'anzianità dei professori associati prevista per i giudizi di idoneità, anche all'atto dell'inquadramento a professore ordinario. Segnala inoltre la lettera *e*), che stabilisce che, ai fini della chiamata degli idonei per la fascia dei professori associati, una quota del 30 per cento delle risorse disponibili nei bilanci delle università per effetto della cessazione dal servizio di professori o ricercatori è destinata, per il periodo ivi indicato al finanziamento dei differenziali stipendiali tra il trattamento retributivo medio dei ricercatori confermati e quello dei professori associati. Il Servizio del bilancio, infatti, rileva che l'utilizzo della quota del 30 per cento dei citati risparmi, oltre a creare un vincolo alla flessibilità della gestione delle risorse finanziarie delle università, si risolve nell'ambito delle dotazioni a legislazione vigente, per cui occorre chiarire se le cessazioni che si verificano in corso d'anno non siano già incorporate nella previsione di spesa a legislazione vigente, nel qual caso la copertura mediante i relativi risparmi potrebbe non essere idonea, tenuto altresì conto che si tratterebbe di coprire un onere legislativamente predeterminato, da sostenersi nella eventualità della chiamata degli idonei nei concorsi, mediante risorse per loro natura variabili di anno in anno. Inoltre, occorre a suo avviso chiarire la compatibilità del suddetto meccanismo che, come detto, utilizza una quota pari al 30 per cento dei risparmi derivanti annualmente dalle cessazioni dal servizio del personale docente di ruolo, con l'impiego del 35 per cento delle medesime risorse, previsto dal citato articolo 51, comma 4, secondo periodo della legge n. 449 del 1997, per finanziare le assunzioni da parte delle università che abbiano pur superato il tetto massimo (obbligatorio) di spese per il personale sulla quota di propria spettanza a valere sul fondo ordinario nazionale, onde escludere un ulteriore ampliarsi della deroga in materia di assunzioni già prevista dalla legislazione vigente.

In merito all'articolo 4, comma 1, fa presente che occorre chiarire la compatibilità degli oneri derivanti dalle retribuzioni dei professori di ruolo ivi indicati con la possibilità di porre il relativo trattamento economico a carico totale o parziale di apposite convenzioni pluriennali di durata «almeno pari» al rapporto, posto che, nel caso di docenti di ruolo a tempo pieno, non sembra possibile definire anticipatamente la durata del rapporto stesso. Per quanto concerne il comma 2 dello stesso articolo 4, occorre acquisire conferma circa la congruità delle risorse disponibili in ordine all'attribuzione agli studiosi di chiara fama di un trattamento economico pari a quello più alto spettante ai professori ordinari, tenuto anche conto dell'avviso contrario espresso dal rappresentante del Governo presso l'altro ramo del Parlamento. Circa il comma 4, segnala l'esigenza di chiarire come si concilia la disposizione che prevede l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario per un periodo non superiore a sei anni con quella che stabilisce la durata massima dell'incarico in tre anni, rinnovabile con nuova convenzione. Peraltro, rileva che la Commissione bilancio della Camera di deputati su questa norma e su quella del precedente comma 3, ha espresso parere contrario, in quanto suscettibili di creare situazioni di precariato e nuovi o maggiori oneri. In merito ai contratti di ricerca e didattica integrativa di cui al comma 6 dell'articolo 4, segnala che, come osservato dal Servizio del bilancio, la previsione del trattamento economico rapportato, di norma, a quello degli attuali ricercatori confermati appare suscettibile di creare maggiori oneri per la finanza pubblica nella misura in cui ad un incremento dei trattamenti economici dei ricercatori confermati può derivare un analogo incremento ai titolari dei contratti in parola. In ordine al comma 8, segnala che possono derivare nuovi o maggiori oneri dalla norma che fa salvo, per il personale medico universitario, lo speciale trattamento aggiuntivo previsto per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale. Anche su tale norma, durante la prima lettura si sono pronunciati in senso contrario sia il rappresentante del Governo che la Commissione bilancio della Camera di deputati. In merito al comma 10, che fissa a settant'anni il limite massimo per il collocamento a riposo per i professori di materie cliniche che mantengono le funzioni assistenziali e primarie indiscindibilmente con quelle di insegnamento e ricerca, sottolinea che il Servizio del bilancio rileva come ciò, derogando alla disciplina vigente in materia, recata dall'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, potrebbe determinare richieste emulative da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale, con ipotizzabili ripercussioni onerose sulla finanza pubblica (anche su tale norma, peraltro, presso la Camera di deputati si sono espressi in senso contrario sia il rappresentante del Governo che la Commissione bilancio).

In merito all'attribuzione del nuovo titolo del professore aggregato, prevista ai commi 3, 11 e 12 dell'articolo 4, ritiene necessario verificare che la stessa non comporti effettivamente oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, considerato che attualmente la figura di professore aggregato non è presente nel nostro ordinamento e che, come rilevato dal Servizio

del bilancio, la sua assegnazione potrebbe creare istanze volte ad ottenere un nuovo inquadramento retributivo di tale personale, posto, tra l'altro, che il titolo di professore aggregato viene attribuito a categorie di personale con qualifiche e trattamenti retributivi differenti. Inoltre, occorre valutare i possibili oneri che potrebbero derivare per le università dall'esigenza di dover coprire con altro personale le funzioni attualmente svolte da coloro che acquisiranno il titolo di professore aggregato, nonché dall'istituzione delle commissioni competenti per le relative valutazioni di idoneità. Il Servizio del bilancio segnala poi i possibili effetti onerosi che potrebbero conseguire al riconoscimento della qualifica di professore aggregato per ricercatori ed incaricati a tempo determinato che svolgano attività didattica, da cui potrebbero derivare aspettative di stabilizzazione nel ruolo docente, come peraltro già accaduto in passato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita una nota della Ragioneria generale dello Stato sui profili finanziari del provvedimento in esame, sottolineando in ogni caso l'esigenza di predisporre un apposito aggiornamento della relazione tecnica sugli oneri del provvedimento stesso, nonché di riformulare la norma di copertura finanziaria, ritenendo non idonea la clausola di invarianza di spesa di cui all'articolo 6.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CADDEO (*DS-U*) chiede di valutare l'opportunità di svolgere delle procedure informative al fine di acquisire notizie in ordine all'andamento delle procedure di dismissione degli immobili pubblici avviate, a vario titolo, negli ultimi anni, in considerazione del loro rilevante impatto sugli assetti della finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI, nel condividere le considerazioni del senatore Caddeo sull'utilità di approfondire le suddette problematiche, si riserva di valutare le forme più idonee per lo svolgimento delle relative procedure informative e di riferire conseguentemente alla Commissione sulle iniziative da assumere.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 21,45.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

406^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti e il vice ministro dello stesso dicastero Ricevuto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(3497) *Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

(604) *TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*

(692) *COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università*

(850) *EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria*

(946) *ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari*

(1091) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari*

(1137) *BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato*

(1150) *Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente*

(1163) *FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato*

(1416) *TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria*

(1764) *CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia*

(1920) VALDITARA ed altri. – *Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto*

(2827) TATÒ e DANZI. – *Norme in materia di idoneità a professore associato*

(2856) BUCCIERO e SPECCHIA. – *Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativo all'ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario*

(3127) TATÒ. – *Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 6 luglio scorso, nel corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ricorda che si era chiusa la discussione generale e si era svolto l'intervento di replica dal relatore.

Agli intervenuti nel dibattito replica indi il ministro Letizia MORATTI, che sottolinea anzitutto l'importanza strategica della riforma per la formazione delle future generazioni, per lo sviluppo della ricerca scientifica e quindi per la crescita del Paese. Da molto tempo, ella prosegue, si avverte l'esigenza di un intervento diretto a riallineare il sistema universitario alle esigenze di una società in forte evoluzione, che impone un profondo cambiamento anche nella organizzazione degli studi universitari. A tali obiettivi, osserva, era finalizzato il testo del disegno di legge governativo, presentato alla Camera nel febbraio 2004. Nel concordare che un intervento legislativo di tale rilievo debba maturare attraverso adeguati approfondimenti tecnici e politici, nonché attraverso il dialogo in Parlamento e con le componenti del mondo universitario, ella tiene a precisare che la riforma è stata avviata sulla base di una lunga fase di confronto con la comunità accademica ed in particolare con la Conferenza dei rettori (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN).

L'intenso e proficuo dibattito svoltosi alla Camera e il continuo confronto con gli operatori del settore ha tuttavia consentito di mettere a fuoco ulteriori aspetti della complessa problematica e di pervenire a soluzioni diverse da quelle originariamente prospettate, suggerendo di non operare strappi vistosi rispetto alla disciplina esistente, nella difficile ricerca di equilibrio fra la necessità di innovare ridisegnando la struttura del sistema da un lato e quella di riconoscere l'operato positivamente svolto nelle università da varie figure professionali ed in particolare dai ricercatori, evitando peraltro sanatorie e «*ope legis*», dall'altro.

Il Ministro fa altresì presente che sono state preliminarmente superate le questioni, che avevano rappresentato una pregiudiziale nel corso dell'esame presso la VII Commissione della Camera nonché da parte delle rappresentanze istituzionali delle università, relative al perdurare del blocco delle assunzioni e della mancanza di risorse aggiuntive al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

La legge finanziaria per il 2005 ha infatti consentito agli atenei di procedere al reclutamento del proprio personale ed ha incrementato il richiamato Fondo per un ammontare pari a 438 milioni di euro.

Si tratta, ella prosegue, di un investimento cospicuo che del resto si aggiunge agli incrementi già assicurati dalle precedenti leggi finanziarie dell'attuale Governo, che attestano la centralità attribuita alla valorizzazione del capitale umano. In proposito, rammenta infatti che le leggi finanziarie dal 2002 hanno investito su scuola, università e ricerca, preservando tali settori dalla contrazione della spesa pubblica, necessaria ed effettivamente operata in tutti gli altri settori dell'Amministrazione. Gli stanziamenti per il solo FFO, pari a 7 miliardi di euro, impongono peraltro – a suo avviso – la necessità di responsabilizzare gli atenei circa una efficiente gestione delle risorse loro attribuite.

Il Ministro dà indi conto delle risorse complessive messe a disposizione delle università aggiuntive a quelle del FFO, sottolineando anzitutto che gli stanziamenti per i Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) dal 2002 ad oggi sono stati pari a 407,733 milioni di euro.

Quanto al Fondo per gli investimenti in ricerca di base (FIRB), istituito con la legge finanziaria per il 2001, esso è stato accresciuto dall'attuale Governo facendo ricorso all'incremento della tassazione sui tabacchi (recata nella legge finanziaria per il 2003). In particolare negli ultimi tre anni il FIRB ha assegnato risorse finanziarie per oltre 600 milioni di euro, con una partecipazione delle università italiane superiore al 65 per cento.

Ella esprime indi soddisfazione per essere riuscita ad incrementare le risorse destinate alle università, in rapporto al 2001, di quasi un miliardo di euro, come testimonia la stessa crescita del sistema universitario, con l'aumento di 50.000 matricole e oltre 10.000 tra docenti e ricercatori. Si tratta, ella osserva, di dati che dovrebbero fugare le perplessità circa la carenza di adeguate risorse a sostegno del disegno di legge governativo.

Inoltre, ricorda che l'Esecutivo ha accolto gran parte delle richieste formulate da CRUI e CUN, quali quelle di ricorrere allo strumento della delega legislativa soltanto per la disciplina del reclutamento (disciplinando lo stato giuridico con legge ordinaria), di mantenere la distinzione fra tempo pieno e tempo definito, di procedere all'immediata assunzione a tempo indeterminato per i professori ordinari ed associati (con conseguente eliminazione del periodo iniziale a tempo determinato, previsto dalla versione originaria del disegno di legge).

Si è altresì tentato di rispondere alla richiesta, avanzata dal Parlamento, di offrire agli attuali ricercatori l'opportunità di partecipare ai giudizi idoneativi a professore associato. A tal fine, rammenta nel testo adottato la VII Commissione della Camera il 9 marzo 2005 era stata stabilita una prima tornata di idoneità aperta per la fascia dei professori associati, che tuttavia destò forti preoccupazioni in ordine alla pressione che gli idonei avrebbero potuto esercitare sulle università per una loro massiccia entrata in ruolo. Il testo approvato dall'Assemblea ha comunque optato per un significativo ampliamento, pari al 100 per cento, della quota degli idonei per le prime quattro tornate di giudizi idoneativi e una riserva, aggiun-

tiva rispetto al contingente normalmente definito, a favore di quelle figure professionali che già svolgono da tempo attività didattica, nel rispetto di ragioni equitative.

Proprio con riferimento alla previsione di tali riserve di posti, criticata nel corso del dibattito, ella ritiene che essa non contraddica il principio meritocratico, tanto più che si tratta non di un intervento strutturale, bensì di una misura di transizione diretta ad assicurare il dovuto riconoscimento al contributo reso, per scelta delle università, dalle richiamate figure professionali. Oltretutto, ella sottolinea che detta previsione non comporta la sottrazione di posti ai giovani, trattandosi di assunzioni aggiuntive, anche se, a suo avviso, questo aspetto potrebbe essere meglio esplicitato nel testo. Non si tratta poi né di un intervento *ope legis*, atteso che si prevede una procedura di valutazione da parte delle commissioni, né di una limitazione dell'autonomia degli atenei, ai quali resta infatti la facoltà di chiamare o meno gli idonei.

Il Ministro si sofferma inoltre sulla discussa questione della figura del ricercatore, in merito alla quale ricorda che l'Esecutivo si è reso disponibile ad accogliere le richieste provenienti dal mondo accademico.

In proposito, ella osserva, il progetto di riforma del Governo si fonda su una impostazione, già seguita nei principali Paesi dell'Unione europea, basata su un'ampia immissione di giovani, che si formano nella ricerca, e sul loro successivo inserimento nella docenza, in base al criterio della selezione meritocratica. In tale prospettiva, si prevede l'assunzione a tempo determinato di ricercatori dedicati essenzialmente alla ricerca e il loro successivo accesso alla docenza tramite un'adeguata selezione per coloro che dimostrano di aver raggiunto la maturità scientifica.

Poiché tale impostazione era stata criticata sulla base della ventilata precarizzazione del ruolo dei ricercatori, il Governo si rese disponibile ad introdurre la nuova figura dell'aggregato di ricerca, a tempo indeterminato, accolta nel testo approvato dalla Commissione cultura dell'altro ramo del Parlamento, ma che non venne condivisa dalla CRUI nè nel corso dell'esame in Aula.

Il Governo potrebbe peraltro valutare opportune misure transitorie che assicurino la gradualità nell'introduzione della riforma, contemperando così l'esigenza di introdurre il nuovo modello meritocratico fondato su due sole fasce di docenza, con l'esigenza di tener conto di aspettative fondate sul vecchio modello.

Il Ministro ricorda che, pur riconoscendo insieme a tutte le forze politiche la necessità di non limitare la docenza alla fascia dei professori ordinari e a quella degli associati, nonché il prezioso apporto dei ricercatori, l'Esecutivo non ha condiviso l'istituzione di una terza fascia di docenza stabilizzata, optando invece per l'istituzione di un terzo livello legato ad incarichi di insegnamento, anche pluriennali, secondo il modello europeo. Ciò, anche in considerazione della necessità di verificare non solo l'attitudine alla ricerca, ma anche la capacità di gestire autonomamente un progetto di ricerca e di comunicare la propria conoscenza.

La docenza universitaria è infatti contraddistinta, ella prosegue, dal diritto di decidere in piena libertà contenuti e metodi del proprio insegnamento, come del resto previsto dalla Costituzione, e presuppone una maturità scientifica, da verificare attraverso apposite procedure idoneative. L'esigenza di coprire specifici insegnamenti può peraltro essere soddisfatta attraverso l'attribuzione di incarichi appositi, sotto la responsabilità dell'università, che, qualora i docenti incaricati non si dimostrassero all'altezza, può non rinnovare l'incarico.

Nel dibattito, fa presente il Ministro, non è del resto emerso quale possa essere la distinzione tra prima, seconda e terza fascia, né sono stati individuati i requisiti per l'accesso ad una eventuale terza fascia. In proposito, atteso che i requisiti previsti per gli ordinari e gli associati sono, rispettivamente, la «piena maturità scientifica» e la «maturità scientifica», ella sottolinea che qualora il requisito per la terza fascia fosse, anch'esso, la «maturità scientifica», non vi sarebbe ragione per differenziarla dagli associati. Se, invece, il requisito fosse collocato a livello inferiore, ne deriverebbe una dequalificazione della docenza.

Né va dimenticato, ella rileva, che la formazione del docente va assicurata attraverso un periodo dedicato alla ricerca, che non va compromesso da un prematuro affidamento di impegni didattici.

Il Ministro osserva inoltre che il modello prefigurato dal disegno di legge governativo risulta coerente con i sistemi adottati nei principali Paesi europei ed analizzati nel documento redatto dal Servizio Studi del Senato.

In Francia, Spagna, Germania e Inghilterra, l'accesso alla docenza universitaria è infatti subordinato all'accertamento della necessaria qualificazione accademica, a livello nazionale ovvero a livello di ateneo, sulla base comunque di criteri uniformi adottati a livello internazionale per la valutazione della ricerca. Per coloro che non hanno conseguito tale qualificazione, sono previsti vari tipi di contratto a tempo determinato, che rappresentano in ogni Paese circa la metà dell'organico impiegato nella docenza.

Il confronto internazionale fugge dunque a suo avviso le perplessità emerse nel dibattito circa il rischio di «precarizzazione» della docenza universitaria.

Relativamente ai contenuti della Carta europea dei ricercatori, il Ministro ritiene che non possano essere recepiti in un provvedimento sull'accesso alla docenza, atteso che essa riguarda figure dedicate esclusivamente alla ricerca. Al riguardo, ricorda peraltro che l'Aula di Montecitorio ha respinto la figura dell'aggregato di ricerca, che – introdotta dalla Commissione cultura – avrebbe rappresentato la stabilizzazione dei ricercatori a contratto. Del resto, ella osserva, l'unico Paese che ha introdotto, e comunque con decorrenza non immediata ma rinviata al 2010, un sistema di *tenure track* per l'arruolamento dei docenti è la Germania, potendo contare su un consolidato sistema di valutazione nazionale.

Ciò detto, ella non ritiene fondata la critica circa l'asserita soppressione della terza fascia di docenza, atteso che, in realtà, il nodo riguarda

prettamente la sua natura: ruolizzata per alcuni, non stabilizzata per altri, fra cui il Governo.

Nel ribadire la disponibilità dell'Esecutivo a valutare i rilevati critici mossi, nonché ad individuare possibili soluzioni, il Ministro ritiene invece inaccettabili le posizioni di mero rifiuto senza motivazioni e proposte alternative.

Non va peraltro dimenticato, ella prosegue, che da più parti della comunità accademica e dal mondo produttivo pervengono manifestazioni di sostegno alla riforma, giudicata necessaria e improcrastinabile.

Soffermandosi altresì sui principi fondamentali sottesi alla riforma, ella sottolinea che accanto a un intervento strutturale, basato sul merito e finalizzato ad assicurare livelli di qualità nella ricerca e nella formazione dei giovani, osserva che vi sono misure di transizione, che peraltro non pregiudicano il richiamato obiettivo fondamentale, dirette ad assicurare un equo riconoscimento a coloro che hanno fornito un contributo essenziale al sistema universitario. A tal fine, dovrà, a suo avviso, essere meglio chiarito nel testo che il titolo di professore aggregato è attribuito in relazione all'incarico di insegnamento e, pertanto, spetta per la durata dello stesso.

Quanto alle procedure di reclutamento dei docenti, il Ministro ritiene che sia necessaria un'armonizzazione con il panorama europeo, nonché il superamento delle attuali distorsioni del sistema, onde definire una rigorosa selezione all'accesso della carriera universitaria. In proposito, le procedure di valutazione comparativa espletate secondo la normativa vigente hanno infatti, a suo giudizio, dato luogo a fenomeni di eccessivo localismo, che non sembrano garantire una vera selezione e richiedono pertanto una modifica, come del resto auspicato anche dalla CRUI.

Dopo aver dato conto dell'avvio di un'indagine ministeriale sulle anomalie registrate nell'espletamento delle procedure di reclutamento, il Ministro giudica ormai improcrastinabile un intervento volto a ridare ai giudizi di idoneità, che si svolgeranno a livello nazionale, carattere di reale comparazione.

Per quanto concerne i contratti stipulati dagli atenei con giovani ricercatori, ella sostiene che la mancanza di un limite per il loro rinnovo non si ponga in contrasto con la direttiva comunitaria (che consente un solo rinnovo dei contratti a tempo determinato), in ragione della specificità della ricerca.

Va inoltre evidenziato, ella prosegue, che l'introduzione del ricercatore con contratto a tempo determinato, che si aggiunge agli assegnisti di ricerca, ha anche il fine di potenziare le assunzioni presso le università per poi selezionare i migliori per l'accesso alla docenza. Finora infatti le università non hanno potuto assumere ricercatori utilizzando gli specifici fondi di finanziamento della ricerca, atteso che essi finanziano programmi di ricerca necessariamente temporanei, mentre il ricercatore universitario era solo a tempo indeterminato. L'introduzione della nuova figura, consentirà invece – secondo le stime del Ministero – di attivare circa 10.000 nuovi posti di ricercatore, che si aggiungeranno a quelli che saranno isti-

tuiti con le risorse stanziare dalla legge finanziaria per il 2005 e derivanti dal *turn over*. In proposito, ritiene che, in sede di ripartizione del FFO, debba essere incentivata la destinazione di risorse per i giovani ricercatori.

Va poi ricordato, prosegue il Ministro, che la formazione acquisita e l'esperienza maturata in ambito universitario attraverso detti contratti di ricerca è destinata a favorire ulteriori sbocchi professionali, oltre quello universitario, ad esempio presso enti di ricerca ed imprese.

Occorre altresì a suo avviso tener presente che il *turn over* nei prossimi quattro anni libererà oltre 800 milioni di euro, consentendo – attraverso il vincolo del 30 per cento destinato al finanziamento dei passaggi da ricercatore ad associato – l'inquadramento nella docenza universitaria di almeno 12.000 degli attuali ricercatori.

Al riguardo, rileva che i ricercatori attualmente in servizio sono 22.200, di cui oltre 5.000 con più di 20 anni di servizio e circa 6.500 con non più di 3 anni di servizio. I ricercatori più anziani non hanno, del resto, convenienza, per ragioni retributive, a transitare nella seconda fascia, tanto più che ad essi verrebbe attribuito il titolo di professore aggregato, come riconoscimento dell'attività svolta. A tutti gli altri è data invece una concreta opportunità di passaggio, supportata da specifiche risorse nei primi quattro anni e, per gli anni successivi, dalle risorse liberate dal *turn over*, che nel periodo dal 2010 al 2017 coinvolgerà circa 2.000 unità l'anno.

Quanto alla valutazione, il Ministro ritiene importante l'istituzione di un sistema di valutazione nazionale, che possa essere sperimentato onde verificarne l'affidabilità. Nel frattempo, la verifica della idoneità accademica non può che essere attuata attraverso procedure selettive di valutazione a livello nazionale.

In proposito, ribadisce la disponibilità del Governo, già resa nel corso dell'esame dell'affare assegnato in materia di università, a presentare un disegno di legge per l'istituzione di una Autorità indipendente per la valutazione del sistema universitario, così come richiesto da esponenti della maggioranza, dell'opposizione, nonché dalla CRUI e dal CUN, con il compito di elaborare criteri obiettivi e trasparenti di valutazione dei docenti, coerenti con i parametri europei e internazionali e adeguati alla specificità italiana.

Avviandosi a concludere, ella ringrazia la Commissione, ed in particolare il Presidente nonché il senatore Tessitore, relatore sul richiamato affare assegnato, per la sensibilità e l'attenzione nei confronti dell'università. In particolare, esprime compiacimento nei confronti del documento conclusivo del medesimo affare assegnato, che ha consentito di definire, secondo un approccio trasversale, la visione del ruolo dell'università, centrale nella valorizzazione del capitale umano, nella crescita culturale e sociale del Paese, e più in generale nello sviluppo e modernizzazione di popoli e Paesi.

Come già avvenuto in quella sede, il Ministro auspica che sia possibile condividere ora anche i contenuti del disegno di legge in esame, confermando a tal fine la disponibilità a valutare le proposte di modifica che,

nel rispetto dell'impianto complesso del provvedimento, contribuiscano a migliorarlo e a renderlo più chiaro.

In considerazione del tenore della replica del ministro Letizia Moratti, che a suo giudizio si discosta sensibilmente da quella del presidente relatore Asciutti, la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) chiede una proroga del termine per la presentazione di emendamenti.

Si associa il senatore BETTA (*Aut*), il quale ritiene indispensabile una pausa di riflessione sulla replica del ministro Letizia Moratti, che contiene – a suo avviso – dati da verificare, con particolare riferimento al finanziamento del sistema universitario.

Il senatore MODICA (*DS-U*) precisa che la richiesta di proroga del termine ha carattere breve. Del resto, è innegabile che, mentre il presidente relatore Asciutti nella sua replica ha compiuto aperture significative in tema di lista di idoneità, conferimento del titolo di professore aggregato ed istituzione della terza fascia, il ministro Letizia Moratti non si è dimostrata in sintonia. L'opposizione ritiene pertanto indispensabile comprendere la direzione verso cui si muovono il Governo e la sua maggioranza, proprio al fine di compiere una scelta consapevole sugli emendamenti da presentare.

Insiste pertanto per una proroga del termine a domani, alle ore 12.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*), a titolo personale, si dichiara a favore di una proroga ben più consistente.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) osserva che la proroga del termine risulterebbe utile qualora ad essa corrispondesse un atteggiamento costruttivo da parte dell'opposizione. Prende tuttavia atto che sono state già presentate centinaia di emendamenti da parte della minoranza, a fronte delle quali la proroga del termine non sembra poter contribuire ad un lavoro comune.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) rileva a sua volta una profonda discordanza fra la replica del presidente relatore Asciutti e quella del ministro Moratti: dalla prima, si poteva infatti ritenere che la maggioranza si apprestasse ad una sostanziale riscrittura del testo, mentre la seconda ha rappresentato una difesa del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. È evidente che la presentazione di emendamenti da parte dell'opposizione dipende anche, in una certa misura, dall'effettiva volontà della maggioranza di modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati. È tuttavia difficile per l'opposizione assumere un orientamento definitivo in considerazione dei continui cambi di direzione della maggioranza. In quest'ottica, non ritiene che la richiesta di proroga del termine per gli emendamenti abbia carattere eversivo.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) precisa che gli emendamenti di minoranza finora presentati provengono solo dal Gruppo dei Verdi.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) conferma i contenuti della replica svolta che, sottolinea, sono in sintonia con l'orientamento del Governo.

Il senatore COMPAGNA (*UDC*) rileva l'estrema fluidità che finora ha caratterizzato l'*iter* del provvedimento. Ritiene pertanto opportuno mantenere ferme le procedure e i termini già fissati, anche in vista del prosieguo dell'esame in Assemblea.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) comunica che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 3497, assunto quale testo base, resta confermato per oggi alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 luglio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore MODICA (*DS-U*), il quale si sofferma sull'articolo 1, volto ad assegnare un contributo straordinario all'università «Carlo Bo» di Urbino. Si tratta, ricorda, di tematica ricorrente, da ultimo oggetto del disegno di legge n. 2168, di cui la Commissione ha concluso l'esame in sede referente ma il cui *iter* non si è concluso per problemi di carattere finanziario. Nel frattempo, la situazione dell'università è ulteriormente peggiorata ed è pertanto da valutare favorevolmente la decisione del Governo di intervenire con un provvedimento di urgenza.

Quanto ai motivi che hanno condotto alla crescita esponenziale del disavanzo corrente e strutturale, egli ricorda la particolare natura dell'ateneo, pubblica ma non statale. Pur essendo un'università libera, essa non gode infatti di alcun finanziamento privato, essendo sostenuta solo dal finanziamento statale e degli enti locali. Persegue invece da sempre politiche da università statale, mantenendo limitata la tassazione a carico degli studenti, adeguandosi alla normativa sull'*handicap* e limitando il ricorso a professori a contratto da università statali. In questo modo, non riesce tuttavia a mantenersi in assenza di un congruo sostegno da parte dello Stato.

L'articolo 1 del decreto-legge rappresenta pertanto un intervento senz'altro indispensabile, ancorchè forse insufficiente in quanto riduce il disavanzo senza tuttavia annullarlo.

Inoltre, il contributo straordinario è posto in gran parte a carico del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, secondo una logica che ha incontrato l'assenso della Conferenza dei rettori (CRUI) per spirito di solidarietà ma rappresenta senz'altro un'anomalia.

Né il decreto-legge reca l'altro intervento di cui l'ateneo avrebbe effettivamente bisogno e cioè la sua statizzazione.

Annuncia pertanto il suo orientamento favorevole sull'articolo 1 auspicandone tuttavia la correzione in termini di aumento di contributo (diversamente finanziato) e di completamento delle procedure di statizzazione.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) si sofferma invece sull'articolo 3 del decreto-legge, ricordando che la legge n. 143 del 2004 (di conversione del decreto-legge n. 97), aveva previsto l'adozione – entro il 31 gennaio 2005 – di un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato al fine di assorbire, nel triennio 2005-2008, tutto il personale precario della scuola.

Ribadisce infatti l'esigenza di stabilizzare il personale in un'ottica di piena realizzazione dell'autonomia scolastica.

Il piano pluriennale non è stato tuttavia ancora approvato e il decreto-legge prevede l'assunzione di sole 35.000 unità di docenti, a fronte di una massa di precariato che ammonta a circa 200.000 unità.

Auspica pertanto che nel parere che la Commissione si accinge a rendere sul provvedimento sia inserito un riferimento all'esigenza di incrementare tale prima quota di assunzioni ad almeno 50.000 unità e in tal senso preannuncia la presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito.

Ricorda altresì un'iniziativa legislativa a sua firma che prevedeva l'assunzione ogni anno del 70 per cento di posti disponibili.

Giudica infine discutibili le procedure delineate nella relazione tecnica per le ricostruzioni di carriera, che saranno tuttavia oggetto di esame presso la Commissione bilancio, e lamenta che il decreto-legge disciplini materie rimesse alla contrattazione collettiva, quali l'aggiornamento del personale e la partecipazione a corsi di formazione.

Il senatore BEVILACQUA (*AN*) manifesta anzitutto apprezzamento per la sensibilità del Governo nei confronti dell'università di Urbino, di cui ricorda a sua volta la natura particolare. Ritiene peraltro che il destino giuridico dell'ateneo debba essere affrontato successivamente.

Quanto all'articolo 2, recante la proroga del Consiglio universitario nazionale (CUN), si dichiara senz'altro d'accordo, ricordando il disegno di legge volto al medesimo fine, di cui egli stesso è stato relatore, attualmente in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento. Osserva tuttavia che la proroga non può estendersi ai rappresentanti degli studenti, che evidentemente non sono più tali essendo trascorsi molti anni dal primo insediamento dell'attuale CUN. Annuncia pertanto un emendamento in tal senso presso la Commissione di merito.

Quanto poi all'articolo 3, egli esprime piena adesione nei confronti dell'assunzione di 35.000 docenti, cui si aggiungono 5.000 unità di personale ATA. Si tratta del resto di cifre che riguardano solo il prossimo anno scolastico, mentre nel triennio sarà assorbito, nonostante le difficoltà economiche del Paese, oltre il 50 per cento dei precari che sono rimasti privi di inquadramento per responsabilità non certo addebitabili al Centro-destra.

Preannuncia infine la presentazione presso la Commissione di merito di un emendamento in ordine al punteggio da attribuire per il servizio reso presso le scuole di montagna.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) sollecita il Presidente relatore ad inserire, nel testo del parere, un riferimento all'esigenza di coprire l'intero ammontare del disavanzo dell'università di Urbino, a tal fine incrementando la quota a carico dell'accantonamento relativo al Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca. Ciò, al fine di consentire l'elaborazione di un piano di riordino strutturale, evitando che a breve il Parlamento sia chiamato ad esaminare un nuovo contributo integrativo.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) rileva anzitutto l'eterogeneità del decreto-legge n. 115, che contiene norme affatto diverse, accomunate solo dalla scadenza temporale. Né le soluzioni proposte sono volte a risolvere i problemi, bensì assicurano dunque solo la sopravvivenza dei settori interessati. Ancora una volta, il Governo interviene dunque sull'emergenza, al di fuori di qualunque ottica programmatica.

Entrando nel merito, conviene sull'opportunità del contributo in favore dell'università di Urbino, di cui sottolinea la specificità. Ritiene tuttavia preferibile ripianare completamente il disavanzo, corrispondendo altresì alle esigenze di statizzazione.

Quanto alla proroga del CUN, ritiene che si tratti di un atto dovuto. Coglie tuttavia l'occasione per stigmatizzare la mancata conclusione dell'*iter* del disegno di legge di riordino dell'Istituto già approvato dal Senato, che offre l'ennesima dimostrazione della debolezza di indirizzo politico del Ministero.

Con riferimento all'assunzione dei precari, ella deplora anzitutto la mancata attuazione della legge n. 143 del 2004, che prevedeva un piano pluriennale di nomine, indispensabile per assicurare stabilità e continuità didattica alla scuola. Inoltre, osserva che la soluzione prospettata dall'articolo 3 risulta inferiore alle attese. Infine, lamenta che la disciplina della riconversione professionale invada un campo rimesso alla contrattazione collettiva e si ponga, ancora una volta, al di fuori di una logica di programmazione.

Passando all'articolo 4, osserva che anche in questo caso la legge vigente è stata disattesa, mancando di centrare l'obiettivo della modernizzazione degli ordini professionali.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 5. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 luglio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*), il quale osserva anzitutto che quest'anno il disegno di legge comunitaria investe maggiormente la competenza della Commissione affrontando la questione del riconoscimento dei titoli di studio al fine di favorire la libera circolazione dei lavoratori in Europa. Ne discende l'esigenza di modificare le procedure per l'equipollenza dei titoli, il che riproporrà a breve la questione dell'anno terminale del ciclo di studi secondari superiore.

Quanto alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, e in particolare al programma «Cultura 2007», ne sottolinea positivamente l'obiettivo di promuovere l'interculturalità, così come quello di «Cultura 2000» era stato di sviluppare le radici culturali comuni dell'Europa. Resta peraltro l'esigenza di recuperare l'attenzione che «Cultura 2000» aveva dedicato ai beni culturali, eventualmente attraverso i nuovi fondi strutturali.

Sempre con riferimento alla Relazione, egli rileva poi con soddisfazione l'attenzione dimostrata dalla relatrice nei confronti degli abbandoni precoci. Ritiene altresì importante una riflessione sull'incontro fra la domanda e l'offerta di laureati, con particolare riguardo alle discipline scientifiche, ove si registra il maggiore divario.

In conclusione, preannuncia un atteggiamento costruttivo sull'insieme dei due provvedimenti sia pur con qualche evidente riserva sulle linee di politica nazionale.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) esprime compiacimento per le norme recate dal disegno di legge comunitaria sui titoli di studio e per la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea in ordine al programma «Cultura 2007».

Quanto al riconoscimento dei titoli di studio, auspica tuttavia che esso abbia effetto immediato e non debba essere seguito da ulteriori procedure. Al di là della discussione sul valore legale dei titoli di studio, ritiene infatti rilevante affrontarne le problematiche reali.

Passando al programma «Cultura 2007», auspica che sia volto a promuovere la multiculturalità più che l'interculturalità e sollecita la relatrice ad inserire nel parere un riferimento in tal senso.

Soffermandosi infine sulla questione degli abbandoni e della dispersione, conviene sull'esigenza di una maggiore attenzione alle dinamiche di mercato. Ritiene tuttavia indispensabile non cedere alla tentazione di inseguire l'attualità, affrontando invece i problemi in un'ottica di prospettiva. Troppe volte infatti i programmi quadro europei sono stati modellati su misura delle esigenze di alcuni Stati membri più forti, danneggiando talune specificità italiane che invece vedono il nostro Paese in posizione di egemonia o quanto meno di concorrenzialità.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) si sofferma in particolare sul tema delle equipollenze che, sottolinea, presuppongono caratteristiche comuni agli ordinamenti ai fini del confronto. Osserva tuttavia che l'ordinamento italiano è in fase di trasformazione: da un lato, è stato infatti abolito l'istituto dell'obbligo scolastico, che invece è il più comune in Europa; dall'altro, manca qualunque forma di dialogo fra lo Stato e le regioni sulla riforma del secondo ciclo della scuola. Ciò pone evidenti problemi soprattutto in considerazione della scelta del Governo di dividere l'istruzione superiore in due canali distinti, di cui uno (l'istruzione professionale) investe direttamente le competenze regionali ivi compresa la possibilità di rilasciare attestati di qualifica professionale da porre a confronto con quelli europei.

Quanto agli obiettivi di Lisbona, rileva con rammarico che nell'ultimo rapporto del Censis è stato rilevato un decremento delle iscrizioni nelle scuole secondarie pari al 3 per cento.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2908) PETRUCCIOLI ed altri. – Costituzione della Fondazione «Centro Studi Lucio Colletti» di Roma

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore COMPAGNA (*UDC*), il quale esprime anzitutto compiacimento per la scelta di promuovere la figura e l'opera dell'onorevole Lucio Colletti, deceduto all'inizio della legislatura. Esprime altresì condivisione per lo strumento a tal fine prefigurato, che si pone nel pieno rispetto delle norme del Codice civile.

Ricorda del resto le diverse iniziative del comune di Roma, ad opera dell'assessore alla cultura e dello stesso sindaco, volte all'organizzazione di seminari e convegni in memoria del personaggio.

In tale ottica, la Fondazione prevista dal disegno di legge potrà a suo giudizio recare un contributo senz'altro rilevante.

Ne auspica pertanto una sollecita approvazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

480^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA***(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione**(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, ricorda preliminarmente che le questioni di competenza della Commissione, affrontate dal disegno di legge in titolo, riguardano in particolare la questione dell'applicazione del limite percentuale previsto dalla legge finanziaria per il 2005 alla spesa per investimenti delle autorità portuali e la modifica all'articolo 116 del codice della strada relativa ai requisiti per la guida dei ciclomotori.

Il senatore VERALDI (*Mar-DL-U*) interviene in discussione generale sul tema delle modifiche all'articolo 116 del codice della strada, sottolineando la necessità di prevedere un'adeguata formazione per coloro che si apprestano a conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. A tale proposito, dichiara di aver già presentato le necessarie proposte emendative alla Commissione di merito, ma propone al Presidente di inserire nel parere un'osservazione sulla necessità di chiarire il contenuto dell'articolo 97 del codice della strada riguardo alla targa personalizzata associata ad un unico ciclomotore.

Il senatore PEDRAZZINI (*LP*) fa presente la necessità di precisare taluni aspetti relativi alle procedure amministrative relative ai certificati di idoneità fisica, paventando il rischio che le strutture competenti al rila-

scio di tali certificazioni siano impreparate ad assumere i compiti che la nuova normativa ad esse impone.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) dichiara di condividere la necessità, già evidenziata dal presidente Grillo nel suo intervento in discussione generale, di trovare una soluzione al problema del limite alle spese per investimenti a cui sono soggette le autorità portuali. Fa quindi presente che i margini di manovra sono comunque abbastanza limitati poiché con la norma prevista dall'articolo 14 del decreto legge all'esame non è possibile impegnare somme di cui disporranno le finanziarie per gli anni 2006 e 2007. Osserva poi che il citato articolo 14 libera soltanto i fondi previsti da una delle leggi che finanziano le opere in ambito portuale e che tale misura andrebbe estesa anche alle altre disposizioni legislative che individuano disponibilità finanziarie da impiegare in tale settore. Ritiene pertanto necessario ricercare un approccio comune alla soluzione del problema delle spese per investimento delle autorità portuali da rappresentare, in sede di illustrazione degli emendamenti, presso la competente Commissione di merito.

Il senatore FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*) dichiara di condividere la posizione rappresentata dalla senatrice Donati al fine di dare alle autorità portuali i necessari margini per un'efficace azione amministrativa. Manifesta poi la propria perplessità riguardo all'intervento invasivo operato dal Ministero dell'economia e delle finanze sull'autonomia finanziaria delle autorità portuali. Per quanto riguarda poi il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori fa presente, ancora una volta, l'urgente necessità di regolamentare la guida delle cosiddette *city car*, fissando precisi requisiti di età per l'abilitazione alla loro guida, sull'esempio dell'esperienza tedesca.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) interviene sulla questione delle spese per investimento delle autorità portuali facendo presente che è possibile agire, alternativamente, modificando la norma della finanziaria che stabilisce il limite massimo alle spese oppure eliminando – all'articolo 14 del decreto-legge – il riferimento all'anno 2005 ed estendendo così automaticamente la copertura all'intero triennio 2005-2007. Prospetta quindi alcune ipotesi di soluzione volte al reperimento della necessaria copertura finanziaria. Per quanto riguarda poi la modifica dell'articolo 116 del codice della strada, manifesta apprezzamento per le soluzioni prospettate dal senatore Fabris volte a regolamentare l'abilitazione alla guida dei quadricicli.

Il relatore, presidente GRILLO (*FI*), sottolinea le difficoltà che molte Autorità portuali si trovano ad affrontare in conseguenza del limite alle spese per investimento fissate dalla legge finanziaria per il 2005. In particolare tali enti devono far fronte alle quote di rimborso dei prestiti contratti con gli istituti di credito per la realizzazione di opere infrastrutturali.

Tale vincolo è ancora più forte per le Autorità portuali di recente istituzione per le quali i limiti percentuali sono applicati su importi di bilancio esigui a causa del recente avvio della loro attività. In tale contesto è necessario, almeno, rendere disponibili i 60 milioni di euro individuati per l'anno 2005 anche per gli anni 2006 e 2007. Illustra quindi il contenuto delle proposte emendative a sua firma, presentate presso la Commissione di merito, che mirano ad escludere dal computo delle limitazioni di bilancio le spese per investimento e le spese per l'assolvimento degli obblighi istituzionali, proponendo di inserire tra le osservazioni del parere i contenuti di tale proposte. Si dichiara quindi favorevole ad accogliere tanto l'osservazione avanzata dal senatore Veraldi in relazione all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 quanto quella del senatore Fabris relativa alle cosiddette *city car*.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) dichiara il suo voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dal Relatore.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione dà mandato al presidente GRILLO, relatore, di redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito e da lui accolte.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa alla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione (n. 499)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno scorso.

Il senatore PESSINA (*FI*), relatore, riepiloga brevemente i contenuti dell'atto del governo in titolo che dà attuazione alla direttiva 2002/59/CE al fine di elevare le condizioni di sicurezza del traffico navale attraverso la realizzazione di un apposito sistema di monitoraggio delle merci trasportate. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

Il senatore MONTALBANO (*DS-U*) interviene facendo presente alcune criticità evidenziate dal provvedimento. In particolare ritiene necessario rendere esplicito che l'utilizzo del sistema di identificazione automatica (AIS) per fini diversi da quelli previsti dal primo comma dell'articolo 9 non deve interferire con la gestione dello stesso sistema da parte dell'Autorità marittima e che tale utilizzo deve essere condizionato al parere vincolante del Comando delle Capitanerie di porto. È inoltre opportuno prevedere che le informazioni derivanti dal sistema in questione siano

rese disponibili anche ad altre amministrazioni dello Stato, oltre a quelle già previste dalla norma, che abbiano competenze nel settore marittimo.

Il senatore PESSINA (*FI*), relatore, dichiara di condividere le osservazioni testé illustrate dal senatore Montalbano e manifesta la propria disponibilità ad inserirle nella sua proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente GRILLO pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal senatore Pessina (riportata in allegato al resoconto della seduta odierna) che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale (n. 516)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come modificato dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2004, n. 186. Esame e rinvio)

Il senatore CICOLANI (*FI*), relatore, illustra l'atto del Governo in titolo che modifica ed integra il decreto legislativo n. 190 del 2002, con particolare riferimento alla redazione ed all'approvazione dei progetti e delle varianti nonché con riferimento alla risoluzione delle interferenze relative alle opere strategiche e di preminente interesse nazionale. La Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 443 del 2001 (legge finanziaria 2002 e successive modifiche), che fissa in tre anni il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 2 della stessa legge finanziaria. Ricorda incidentalmente che con sentenza n. 303 del 2003 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la regolazione delle materie di competenza legislativa concorrente delle Regioni – regolate pertanto anche con leggi regionali – attraverso lo strumento del Regolamento governativo. In ottemperanza ai principi esposti dalla predetta sentenza, il Governo può pertanto integrare la disciplina del decreto legislativo n. 190 del 2002, non a mezzo di norme regolamentari ma mediante norme primarie delegate, avvalendosi a tal fine della delega legislativa tuttora vigente. Con tali modalità è stato già adottato il decreto legislativo n. 9 del 2005 recante la istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali e si provvede ora al completamento del quadro normativo con particolare riferimento alle modalità di progettazione, all'approvazione dei progetti in Conferenza di Servizi, alla rimozione delle interferenze.

Lo schema di decreto legislativo è suddiviso in due articoli. L'articolo 1 contiene le norme integrative del decreto legislativo n. 190 del 2002. Originariamente l'articolo 15 dello stesso decreto prevedeva l'integrazione a livello regolamentare, ritenuta illegittima dalla sentenza n. 303

della Corte Costituzionale. L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo introduce pertanto alcuni articoli aggiuntivi al decreto legislativo n. 190 del 2002. In particolare l'articolo 2-bis, in tema di progettazione, introduce le norme relative alle modalità di progettazione delle opere strategiche. Tale normativa tecnica si ispira al regolamento n. 554 del 1999, di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, dettando una disciplina specifica in funzione delle esigenze connesse alla procedura della cosiddetta legge obiettivo. In tale contesto si attribuisce un ruolo nuovo e diverso al progetto preliminare che consente la localizzazione e la valutazione di impatto ambientale dell'opera. Sono altresì riconosciute le esigenze emerse in sede di valutazione ambientale attraverso la previsione del cosiddetto monitoraggio ambientale ed è prevista la possibilità di attribuire al contraente generale il compito di responsabile dei lavori. Il nuovo articolo 2-bis prevede inoltre la procedura di validazione dei progetti e la procedura in materia di archeologia preventiva. La nuova normativa tecnica è facoltativa per i progetti in corso di redazione e, nel caso di opere d'interesse regionale, è cedevole rispetto ad eventuali diverse normative regionali. L'articolo 2-bis regola inoltre le procedure di affidamento dei progetti attenendosi al criterio posto dalla legge n. 443 del 2001 di adesione integrale ed esclusiva alla normativa europea, confermando il regime di esclusione dei progettisti dell'opera dall'attività esecutiva. Tale esclusione è estesa anche a chi ha prestato semplice attività di collaborazione progettuale, nel limite però delle collaborazioni rilevanti che deve essere individuato dai soggetti aggiudicatori. Sono poi introdotte linee guida per la sicurezza nei cantieri nelle fasi precedenti alla progettazione esecutiva ed è regolamentata la responsabilità per la sicurezza in caso di affidamento a contraente generale. È altresì previsto che le infrastrutture strategiche, in quanto tali, siano inserite nella programmazione dei soggetti aggiudicatori. L'articolo 4-bis reca le norme generali sull'approvazione dei progetti disciplinando in dettaglio le procedure di approvazione con particolare attenzione al principio della certezza dei tempi di realizzazione dell'opera: i tempi di procedura non possono essere prolungati o sospesi se non su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e per un periodo limitato. Sono inoltre precisate le modalità di partecipazione dei diversi soggetti interessati alla procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) ed è espressamente regolata l'ipotesi di variante che implichi un supplemento di procedura di VIA. L'articolo 4-ter regola dettagliatamente la Conferenza di Servizi, stabilendo le necessarie forme di pubblicità, il diverso ruolo dei soggetti interessati, l'eventualità di partecipazioni tardive, i limiti di tempo, di luogo e di costo delle varianti ammissibili. L'articolo 4-quater disciplina, in sede di progetto esecutivo, le varianti necessarie in corso d'opera limitando l'autonomia delle amministrazioni aggiudicatrici all'ipotesi di varianti non rilevanti sotto l'aspetto localizzativo e tali da non richiedere al CIPE l'impegno di nuove risorse. L'articolo introduce poi, anche sulle varianti rientranti nella sfera di autonomia dell'amministrazione procedente, la sorveglianza del Ministero per l'ambiente e della Regione interessata. Nel caso di varianti che non rientrino nell'auto-

nomia dell'amministrazione aggiudicatrice, è prevista una nuova Conferenza di Servizi e un nuovo parere del CIPE con tempi dimezzati. L'articolo 5-bis, relativo alla risoluzione delle interferenze, prevede che gli enti gestori delle reti ed opere in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa. L'articolo individua inoltre gli obblighi di cooperazione imposti all'ente interferito, prevedendo una responsabilità patrimoniale per il loro mancato rispetto. L'articolo 5-ter regola la società pubblica di progetto, cioè l'organismo di diritto pubblico costituito dai soggetti interessati alla realizzazione di un programma di opere di competenza di enti diversi preposto alla realizzazione delle stesse opere ed alla promozione del loro autofinanziamento prevedendo, laddove possibile, la partecipazione di soggetti privati selezionati con procedure concorsuali ed esclusi dalle attività di realizzazione.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame introduce talune correzioni all'articolato del decreto legislativo n. 190. Sono quindi apportate modifiche all'articolo 1 ed all'articolo 9, comma 12 e seguenti, volte a risolvere le problematiche insorte in sede di prefinanziamento delle opere da parte del contraente generale. Le modificazioni introdotte garantiscono ai finanziatori il diritto di essere pagati a scadenza indipendentemente dalle eventuali pretese dei soggetti aggiudicatori nei confronti dei contraenti generali. Le correzioni all'articolo 2 sono invece relative ad aspetti di dettaglio riguardanti la struttura di missione preposta alla supervisione della realizzazione delle opere strategiche e le collaborazioni di cui necessitano i commissari straordinari. Le correzioni all'articolo 3 riguardano i costi per le opere compensative dell'impatto territoriale e sociale – per le quali è fissato un limite massimo del 5 per cento dell'importo totale dell'opera che consente di limitare gli effetti anche nel caso delle opere con maggiore impatto ambientale – nonché i costi per le opere di mitigazione dell'impatto ambientale, che non possono eccedere quanto già previsto dal provvedimento di VIA. Sono inoltre precisate le modalità con cui deve essere avvenire la pubblicità del progetto preliminare, ora richiesta anche in assenza di VIA, e sono introdotte disposizioni per la tutela delle aree già impegnate dal progetto preliminare localizzato. Le integrazioni apportate all'articolo 9, commi 14 e 15, disciplinano l'affidamento al contraente generale, con particolare riferimento alle prestazioni anticipate (prospezioni archeologiche, bonifica bellica, cantierizzazione), che lo stesso contraente generale deve avviare già prima dell'approvazione del progetto esecutivo. È inoltre prevista la regolamentazione di dettaglio delle spese da sostenere per le finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Le integrazioni introdotte agli articoli 18 e 20 regolano infine aspetti di dettaglio relativi allo studio di impatto ambientale e alla procedura di valutazione da parte del Ministero dell'ambiente. Lo schema di decreto legislativo reca inoltre un allegato tecnico che riporta per le diverse fasi di progettazione – preliminare, definitiva ed esecutiva – i documenti che corredano il relativo progetto. L'allegato contiene infine specifiche disposizioni relative alla va-

lidazione dei progetti nonché norme in materia di archeologia preventiva in attuazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3518) Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lion; Duca ed altri; Iannuccili ed altri; Gibelli; Rosato ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento in titolo.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) interviene riepilogando brevemente i contenuti del disegno di legge in esame che dà attuazione alla normativa europea di settore. Manifesta quindi apprezzamento per le finalità perseguite volte prioritariamente ad incrementare le condizioni di sicurezza dei mari italiani attraverso la demolizione del naviglio obsoleto e delle cosiddette «carrette del mare». Dichiara poi di condividere il sistema di aiuti finanziari concessi agli armatori per il rinnovo del naviglio pur ritenendo che i fondi a disposizione andrebbero adeguatamente incrementati, anche in occasione dell'approvazione della prossima legge finanziaria. Conclude infine auspicando la celere approvazione del disegno di legge dichiarando sin d'ora la disponibilità del proprio Gruppo alla richiesta, al presidente del Senato, di un trasferimento in sede deliberante del provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente GRILLO avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 13 luglio 2005, con l'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge n. 3509 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005» e del documento LXXXVII, n. 5, «Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE
E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 499**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa alla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione (n. 499), esprime parere favorevole osservando quanto segue:

appare anzitutto necessaria una modifica al comma 2 dell'articolo 9 riguardo al quale si suggerisce di aggiungere che ogni utilizzazione del sistema di identificazione automatica (AIS) per fini diversi di quelli previsti dal comma 1 non solo non debba interferire con la gestione del sistema da parte dell'Autorità marittima ma che tale utilizzazione sia subordinata al parere vincolante del Comando generale delle Capitanerie di porto;

in relazione poi al comma 3 sarebbe opportuno prevedere che le informazioni derivanti dall'utilizzazione del sistema in questione, possano essere rese disponibili anche ad altre amministrazioni dello Stato, oltre a quelle già previste dalla norma, che abbiano competenze nel settore marittimo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

324^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo e Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MINARDO (FI) riferisce congiuntamente, per le parti di competenza, sul disegno di legge comunitaria per il 2005 (Atto Senato n. 3509) e sul documento LXXXVII, n. 5, recante la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004.

Per quanto riguarda l'Atto Senato n. 3509 ricorda che, in base al procedimento introdotto dalla legge n. 86 del 1989 e modificato dalla legge n. 11 del 2005, la modifica di quelle parti dell'ordinamento nazionale che risultino in contrasto con il sistema normativo comunitario avviene mediante l'esplicazione dell'attività legislativa ordinaria, mentre l'attuazione delle direttive contenute negli allegati alla legge comunitaria si realizza sia con il ricorso alla delega legislativa, sia tramite l'individuazione dei principi fondamentali cui le regioni debbono attenersi nel procedere appunto all'attuazione delle direttive.

In particolare, precisa che il parere delle Commissioni parlamentari è richiesto, con riferimento alle materie di competenza, sulle sole direttive contenute nell'allegato B al testo in esame; allegato che a sua volta si suddivide in due parti, la prima delle quali afferente le direttive da attuare con

conferimento di delega legislativa, la seconda relativa invece alle direttive da attuare in via amministrativa. A questo secondo elenco si possono ricondurre tutte le direttive di interesse diretto per la Commissione agricoltura.

La prima di esse, 2003/114/CE, che deve essere recepita entro il prossimo 27 luglio, interviene in materia di additivi alimentari, modificando la disciplina introdotta dalla direttiva base 95/2/CE, che stabiliva l'elenco degli additivi alimentari consentiti e ne fissava le condizioni di utilizzo. La ridefinizione delle disposizioni vigenti concerne da un lato il loro adeguamento agli sviluppi tecnici verificatisi nel settore, dall'altro la regolamentazione dell'uso degli additivi delle sostanze aromatizzanti.

All'utilizzo degli edulcoranti – prosegue il relatore – attiene invece la seconda direttiva rientrante nelle competenze della 9a Commissione: la 2003/115/CE, il cui termine di recepimento era fissato al 29 gennaio 2005, e che è volta a modificare la direttiva base 94/35/CE, nel senso di aggiungere il sucralosio e il sale da aspartame e acesulfame agli edulcoranti consentiti, di ridurre le dosi massime di impiego dell'acido ciclamino e dei suoi sali di sodio e calcio e infine di adeguare la designazione di alcune categorie di prodotti alimentari alla nuova terminologia introdotta in area comunitaria.

In terzo luogo, è di interesse della Commissione la direttiva 2004/103/CE, la quale verte sui controlli da esercitarsi nei riguardi dei vegetali e prodotti vegetali provenienti da paesi terzi, sia in merito alla loro identità che sotto il profilo fitosanitario, in attuazione di una disposizione della direttiva base, 2000/29/CE, che prevede che tali controlli possano essere effettuati non solo nel punto di entrata della Comunità, ma anche sul luogo di destinazione, purché vengano rispettate determinate condizioni. Anche per questa direttiva il termine di recepimento è scaduto, essendo risalente al 31 dicembre dello scorso anno.

La successiva direttiva, 2004/105/CE è volta ad adeguare la certificazione, che obbligatoriamente deve accompagnare vegetali e prodotti vegetali nei loro spostamenti a livello di traffico internazionale, alla nuova modulistica introdotta nel 1997. Precisa al riguardo che il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto dello scorso 11 gennaio, ha già recepito la direttiva in oggetto, il cui termine di recepimento era stato fissato al 31 dicembre 2004.

Rileva poi che ulteriori direttive intervengono in materia di prodotti fitosanitari. Due di esse, la 2004/71/CE e la 2004/99/CE, entrambe recepite con decreto del Ministro della salute del 27 febbraio 2005, inseriscono tre nuove sostanze attive nell'elenco di quelle autorizzate che quindi possono essere contenute nei prodotti fitosanitari. Conseguentemente, in considerazione dei tempi necessari per le procedure di autorizzazione delle nuove sostanze attive il cui uso viene consentito, le direttive 2004/64/CE, 2004/65/CE e 2004/97/CE prorogano i termini entro i quali gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni vigenti riguardo ai prodotti fitosanitari; disposizioni introdotte dalla direttiva base 91/414/CEE.

Ulteriori direttive in materia agricola, molte delle quali risultano già attuate con specifici provvedimenti amministrativi, sono poi riportate nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo.

Si sofferma quindi sul *Doc. LXXXVII*, n. 5, concernente la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004, in cui uno specifico paragrafo (punto 2.7) è dedicato alla Politica agricola comune (PAC), alla pesca e alle foreste. Nel sottolineare l'attenzione posta verso l'opera di riforma radicale che, già a partire dal biennio precedente, sta profondamente modificando i meccanismi della PAC, rileva poi che la Relazione pone in evidenza i benefici, in termini di flusso annuo di risorse comunitarie, che derivano all'Italia dal completamento della riforma delle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) nei settori dell'olio di oliva e del tabacco, relativamente ai quali è stato innovato il modello di sostegno al reddito attraverso l'introduzione del pagamento disaccoppiato. Importanti passi in avanti sono stati inoltre compiuti in direzione della riforma dell'OCM dello zucchero, in merito alla quale, in ambito comunitario, si è affermata la richiesta avanzata da parte italiana per cui, prima di procedere al riassetto definitivo del settore saccarifero, sarà opportuno attendere l'esito finale del negoziato multilaterale del WTO in corso a Ginevra. Appare chiaro, del resto, come l'obiettivo comunitario di primaria importanza nei confronti dell'Organizzazione mondiale per il commercio vada individuato nella predisposizione del Capitolo agricolo in vista della VI riunione ministeriale del WTO, che si terrà a Hong Kong nel dicembre 2005. Al riguardo, osserva che la posizione dell'Unione europea dovrà comprendere tutti gli obiettivi prioritari del sostegno interno all'accesso al mercato sino al riconoscimento delle indicazioni geografiche e alla eliminazione delle tasse all'esportazione.

Dopo aver dato conto dell'attività di adeguamento normativo all'ordinamento comunitario nel campo zootecnico (etichettatura delle carni, interventi per la *blue tongue*) e in quello della produzione e commercializzazione del miele, si sofferma quindi sui progressi compiuti in materia di sicurezza alimentare, illustrando i compiti svolti dal Nucleo agro-alimentare e forestale (NAF) e dall'Ispettorato centrale repressione frodi.

La riforma del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, intrapresa nel corso del 2004, pone le future basi per una nuova e più efficace strategia di difesa dei redditi dalle calamità, anche grazie alla costituzione di un apposito Fondo riassicurativo dei rischi agricoli.

Nel documento in esame si espongono inoltre le numerose misure, derivanti dai regolamenti comunitari e adottate a livello nazionale, concernenti lo sviluppo rurale e la ricerca nel settore agroalimentare e delle biotecnologie. In proposito, particolare rilievo assume l'istituzione – con decreto interministeriale n. 177 del 28 aprile 2004 – di una Commissione congiunta paritetica per il coordinamento delle iniziative e dei programmi di ricerca di interesse comune dei Ministeri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente. Impatto non meno positivo – si sottolinea peraltro

nella Relazione – ha avuto la riforma del Corpo forestale dello Stato, attuata con la legge n. 36 del 6 febbraio 2004, che contribuisce a contraddistinguere la posizione dell'Italia in ambito comunitario, così come accade per il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, che rappresenta la più avanzata e organica iniziativa informatica europea in campo agricolo-forestale.

La relazione governativa, infine, mette chiaramente in risalto come, tra gli obiettivi fondamentali della partecipazione italiana alle Comunità europee, vi sia il rilancio del settore ittico inteso come azione di spinta per la crescita del Paese. Per quanto riguarda la pesca, infatti, il Governo intende accrescere l'impatto della programmazione cofinanziata dall'Unione europea, tanto da poter realizzare piani di azione finalizzati e continuare a elargire contributi ai fini dell'adeguamento della flotta alle reali capacità di sfruttamento delle risorse ittiche sulla base dei parametri fissati dall'Unione europea. Proprio per accrescere la competitività del comparto nazionale della pesca – prosegue il relatore – si provvederà anche quest'anno a predisporre il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, allo scopo di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche così da assicurarne la disponibilità alle future generazioni. In tal senso, si dovrà tenere conto delle recenti evoluzioni imposte al settore dalla nuova Politica comune della pesca, facendo in particolare riferimento al Piano comunitario di azione per il Mediterraneo, strumento di fondamentale importanza per i paesi comunitari mediterranei e pertanto destinato a incidere profondamente sui meccanismi gestionali della pesca italiana.

Da ultimo, richiama l'attenzione su alcuni ulteriori profili di interesse per il comparto agricolo, laddove nel paragrafo sulla Coesione economica e sociale, nella parte in cui si espone la politica regionale europea (punto 2.13.5), viene illustrato il Rapporto della Commissione pubblicato immediatamente prima della proposta sulle Prospettive finanziarie 2007-2013. Ne risulta che la futura politica di coesione non si articolerà più sui cinque attuali Fondi strutturali, ma si incentrerà su tre obiettivi riguardanti rispettivamente la convergenza delle regioni e dei paesi, la competitività regionale e l'occupazione, la cooperazione territoriale. Dalle disposizioni in materia di politica di coesione economica e sociale verrebbero dunque espunti proprio i due Fondi di interesse della Commissione agricoltura, vale a dire il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e lo Strumento finanziario di orientamento per la pesca, che verrebbero sostituiti da diversi strumenti finanziari afferenti appunto la politica agricola e della pesca e aventi base giuridica nel Trattato CE. In merito a tale proposta di riforma, precisa che l'Italia si è confermata come punto di riferimento per gli Stati Membri che non si riconoscono nell'ipotesi radicalmente riduttiva della politica di coesione, sia nei contenuti che nella dotazione finanziaria, pur ribadendo che la centralità della coesione deve potersi esprimere in un contesto di bilancio rigoroso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3438) *Disciplina dell'agriturismo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi

(2801) *RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo*

– e **petizione n. 1215 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3438 e 2801, congiunzione con l'esame delle petizione n. 1215 e rinvio. Esame della petizione n. 1215, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3438 e 2801 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3438 e 2801, sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Il presidente RONCONI (*UDC*), relatore, dopo aver dato conto della petizione in titolo, nella quale viene sollecitata l'adozione di provvedimenti volti alla disciplina e alla promozione dell'agriturismo, propone che essa sia abbinata, per il prosieguo dell'esame, ai disegni di legge nn. 3438 e 2801, aventi ad oggetto la medesima materia.

Conviene la Commissione.

Interviene in discussione generale la senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) richiamando i contenuti delle audizioni informali svolte dalla Commissione sui disegni di legge in titolo, dalle quali è emerso un unanime giudizio positivo sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

A suo avviso, l'ampio ed approfondito dibattito svolto presso l'altro ramo del Parlamento ha consentito di addivenire ad un testo sufficientemente equilibrato, auspicando pertanto la tempestiva conclusione dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Ricorda che l'agriturismo costituisce ad oggi la più rilevante e diffusa attività di carattere multifunzionale per le imprese agricole nazionali, ed un fattore di primaria importanza nella formazione del reddito aziendale, che consente inoltre di coniugare efficacemente la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio e le produzioni alimentari tipiche.

Dopo circa venti anni dalla prima fondamentale disciplina in materia – prosegue la senatrice De Petris – si pone ora l'esigenza di un nuovo e più aggiornato quadro normativo di settore, che tenga conto delle rilevanti evoluzioni determinatesi in tale comparto. In particolare, sottolinea la necessità di misure atte a promuovere un innalzamento del livello qualitativo e un rafforzamento ulteriore del legame con il territorio, anche in considerazione delle crescenti aspettative ed esigenze degli utenti del settore, nonché della necessità di favorire una maggior selezione dell'offerta.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati, per quanto migliorabile sotto alcuni profili, presenta a suo avviso numerosi aspetti apprezzabili, in

quanto innova profondamente la disciplina vigente, consentendo tra l'altro di operare una più netta distinzione tra attività agrituristica vera e propria ed attività di ricezione alberghiera.

Si sofferma quindi sull'attuale formulazione dell'articolo 4 del disegno di legge approvato dalla Camera, rilevando che l'attenuazione del vincolo di complementarietà richiederebbe altresì la fissazione di un parametro di capienza dell'ospitalità, oltre il quale non sarebbe più appropriato parlare di agriturismo, in quanto si sconfinerebbe nell'attività alberghiera: al riguardo, precisa che la regione Toscana ha fissato a questo proposito un limite di posti letto ben definito.

Nel delineare gli aspetti condivisibili del provvedimento, ritiene particolarmente apprezzabile il riconoscimento a tutti gli effetti del reddito da agriturismo come reddito agricolo, nonché della possibilità di effettuare attività ricreative, sportive o culturali. Esprime poi apprezzamento per lo snellimento delle procedure autorizzative attraverso l'introduzione della dichiarazione di inizio attività (pur sottolineando la necessità di attendere la successiva fase attuativa da parte delle Regioni) e per l'istituzione, presso il MIPAF, di un osservatorio nazionale sull'agriturismo, con compiti di indirizzo e di coordinamento.

Nel formulare alcune perplessità riguardo alcuni aspetti del provvedimento che potrebbero sovrapporsi ad ambiti di competenza regionale, ritiene tuttavia che l'approvazione di una nuova disciplina generale in materia di agriturismo risulti di fondamentale importanza per lo sviluppo di tale attività sul territorio nazionale, attraverso la definizione di *standards* comuni che consentiranno l'affermarsi di parametri sostanzialmente omogenei sul territorio nazionale.

Lamenta, tuttavia, la scarsità della dotazione finanziaria prevista per il disegno di legge n. 3438, rilevando in particolare l'assoluta assenza di stanziamenti per il piano nazionale di sviluppo dell'agriturismo, previsto all'articolo 11.

Nel sottolineare poi la necessità di adottare procedure di agevolazione, quali l'esenzione dall'obbligo di corresponsione dei diritti SIAE per le varie attività culturali che possono svolgersi nelle aziende agrituristiche, che consentirebbe a suo avviso di ridurre fortemente gli aggravii economici e burocratici, auspica che il Governo assuma l'impegno ad introdurre i necessari miglioramenti entro un breve termine, a cominciare dalla prossima manovra di bilancio, preannunciando sin d'ora la presentazione di un apposito ordine del giorno.

Nel ribadire l'opportunità di concludere tempestivamente l'esame del provvedimento, preannuncia infine la disponibilità del proprio Gruppo a richiedere l'eventuale trasferimento dalla sede referente alla sede deliberante.

Il senatore MINARDO (FI) esprime il proprio apprezzamento per il contenuto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che definisce un quadro di certezze sia per le Regioni, che per gli operatori del settore. Osserva infatti che l'agriturismo costituisce un settore di pri-

maria importanza in grado di offrire un ulteriore sbocco per i prodotti delle aziende agricole; ciò costituisce, a suo avviso, un aspetto particolarmente rilevante, anche in considerazione dell'attuale momento di crisi in cui versa l'agricoltura nazionale.

Non va poi dimenticato, osserva l'oratore, che il comparto agrituristico ha il merito di incrementare i flussi turistici e la diffusione dei prodotti tipici, oltre ad un progressivo rafforzamento del legame tra agricoltura e territorio, che consente una maggiore valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

Nel ribadire il proprio convinto apprezzamento per il provvedimento in titolo, preannuncia sin d'ora la disponibilità del proprio Gruppo a richiedere l'eventuale trasferimento dalla sede referente alla sede deliberante.

Il senatore VICINI (*DS-U*), nel richiamarsi preliminarmente ai giudizi positivi sul disegno di legge n. 3438 emersi nel corso delle audizioni informali, svolte in data odierna dalla Commissione, ritiene che tale disegno di legge costituisca uno strumento sufficientemente equilibrato ed adeguato alle nuove esigenze del comparto agrituristico.

Nel sottolineare l'importanza della multifunzionalità, che costituisce un connotato essenziale dell'agriturismo, ritiene tuttavia che il requisito della connessione con il comparto primario dovrebbe essere ulteriormente accentuato e salvaguardato, attraverso una disciplina ancor più coerente ed in grado di valorizzare le aziende agricole. Al riguardo, auspica che le Regioni, nel pieno rispetto della propria autonomia e delle proprie attribuzioni, intervengano successivamente al fine di rafforzare tale connessione, per mantenere il necessario equilibrio territoriale e valorizzare ulteriormente la tipicità e la specificità delle produzioni, nonché la promozione e la diffusione dei beni culturali ed ambientali.

Rileva altresì l'opportunità di predisporre ulteriori forme di tutela nei confronti dei consumatori, ormai sempre più esigenti in ordine al contenuto del servizio offerto dalle aziende agrituristiche; tale servizio – prosegue l'oratore – deve essere infatti mantenuto distinto dalle attività di ristorazione ed ospitalità alberghiere. Richiama pertanto l'attenzione della Commissione sui possibili rischi che un'eccessiva semplificazione in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni potrebbe determinare sotto tali aspetti.

Esprime poi apprezzamento per l'istituzione di un apposito osservatorio, che potrà consentire di monitorare efficacemente l'andamento complessivo di tale attività, che costituisce, a suo avviso, uno dei pochi strumenti realmente efficaci per creare un rapporto diretto tra produzione e consumo.

Preannuncia infine la propria disponibilità a richiedere l'eventuale trasferimento dalla sede referente alla sede deliberante.

Il senatore BONGIORNO (AN) interviene brevemente per preannunciare la propria disponibilità a richiedere l'eventuale trasferimento dalla sede referente alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

269^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE REFERENTE*

(3421-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

La relatrice D'IPPOLITO (*FI*) illustra il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge n. 81 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, che torna all'esame del Senato dopo un ampio e articolato dibattito svolto presso l'altro ramo del Parlamento, nel corso del quale sono state apportate alcune modifiche al decreto-legge.

In particolare, sono state introdotte alcune modifiche al comma 1, dell'articolo 1, capoverso 3-*bis*, al fine di precisare la perdurante validità ed applicazione delle disposizioni e dei limiti di cui al decreto legislativo n. 79 del 1999 (di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato dell'energia elettrica), nonché alla legge n. 239 del 2004, di riordino del settore energetico, recante, tra l'altro, la delega per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia energetica.

In tal modo, si è inteso coordinare maggiormente il contenuto del decreto-legge in esame con l'attività normativa precedentemente svolta in materia energetica, ed in particolare con la legge di riordino varata dal Parlamento circa un anno fa. Sempre all'articolo 1, comma 1, capoverso 3-*bis* la Camera ha soppresso l'inciso «in condizioni di reciprocità» riferite alla promozione dell'effettivo esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunità europea nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.

Proposte analoghe non erano state accolte in prima lettura per evitare rallentamenti dell'esame. Propone di giungere alla conversione del decreto-legge senza apportarvi ulteriori modifiche.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) considera inaccettabile il metodo seguito dalla maggioranza e dal Governo nell'esame del decreto-legge in titolo. Ricorda, infatti, che nel corso della prima lettura i Gruppi di opposizione avevano presentato emendamenti analoghi a quelli successivamente approvati alla Camera e che su tali proposte si è registrato il parere contrario della relatrice e del Governo. È evidente che la loro approvazione in prima lettura non avrebbe rallentato, ma se mai accelerato l'*iter* del provvedimento ed è altrettanto evidente che la posizione contraria assunta in quella fase procedimentale non era giustificata da motivi di merito. Ancora una volta quindi la maggioranza ha mostrato la propria incapacità di dialogare in modo costruttivo con l'opposizione. Ciò è avvenuto nel corso dell'intera legislatura ed anche da tale incapacità è derivata la frammentarietà e l'incompletezza della normativa approvata, ad esempio in materia di energia. In base a tali considerazioni preannuncia il proprio voto di astensione.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) concorda con le valutazioni testè espresse dal senatore Chiusoli. In effetti la maggioranza non ha dato prova di un saggio comportamento parlamentare. Del resto, anche alla Camera l'approvazione degli emendamenti in questione è avvenuta con il parere contrario del relatore e del Governo e comunque in un momento successivo alla decisione della Corte di giustizia che ha formulato rilievi sulla clausola delle condizioni di reciprocità.

Nonostante tutto e grazie alle reiterate proposte dei Gruppi di opposizione si è comunque pervenuti ad un testo più soddisfacente, che supera parte dei problemi già segnalati nel corso del precedente esame. Per tale ragione dichiara il proprio voto di astensione.

Il senatore MUGNAI (*AN*) nel dichiarare il proprio voto favorevole, osserva che i Gruppi di opposizione, coerentemente con la posizione espressa, dovrebbero votare a favore del provvedimento e non astenersi.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) ritiene che sia assolutamente eccessiva la richiesta ora formulata dal senatore Mugnai in considerazione di quanto è avvenuto nel corso dell'esame del provvedimento.

La senatrice D'IPPOLITO (*FI*) replica agli intervenuti precisando che gli emendamenti approvati alla Camera rappresentano delle precisazioni che possono risultare utili ma che non modificano nella sostanza il significato generale del provvedimento. Il loro valore non va quindi enfatizzato. Sottolinea, d'altra parte, che non vi è stato alcun ritardo da parte del Governo nella definizione della normativa in materia: si è viceversa

preso atto di un mutamento della situazione in relazione al processo di liberalizzazione nel mercato dell'energia in Europa.

Il PRESIDENTE prende atto che non sono state presentati emendamenti e che non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto, essendo state esplicitate le posizioni dei Gruppi nel corso della discussione.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (n. 500)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PONTONE avverte che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sullo schema di decreto legislativo in titolo e che, pertanto, la Commissione non può concludere l'esame esprimendo il proprio parere.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PONTONE propone di procedere congiuntamente all'esame del disegno di legge comunitaria in titolo e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2004, per le parti di competenza della Commissione, precisando che all'esito dell'*iter* in questione sarà approvata una relazione sul disegno di legge comunitaria e, distintamente, sarà votato un parere in ordine alla Relazione annuale.

Conviene la Commissione.

La senatrice D'IPPOLITO (FI), in sostituzione del presidente Pontone, relativamente al disegno di legge comunitaria in titolo, che giunge in Senato dopo essere stato esaminato da parte della Camera dei deputati,

precisa che rivestono interesse per la 10^a Commissione in particolare l'articolo 12 e l'articolo 13.

L'articolo 12 reca modifiche al decreto legislativo n. 269 del 2001, relativo all'attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. Vengono previste sanzioni a carico di chiunque immetta sul mercato o installi apparecchiature che non rispettino i requisiti essenziali prescritti in materia di tutela della salute e della sicurezza e di compatibilità elettromagnetica. Vengono inoltre introdotte sanzioni per la commercializzazione di apparecchiature sprovviste di marcatura CE o di apparecchi privi delle informazioni sulle modalità di utilizzo.

L'articolo 13 è diretto a far cessare, in attuazione di una decisione comunitaria, il regime fiscale agevolato per le spese di partecipazione delle imprese ad eventi fieristici all'estero.

La possibilità di detassare il reddito d'impresa per un importo commisurato al tipo di spesa sopra indicato era stato introdotta dal decreto-legge n. 269 del 2003 (legge n. 326 del 2003, la cosiddetta «Tecno-Tremonti»). Le Autorità comunitarie hanno riconosciuto la possibilità di usufruire dell'agevolazione con esclusivo riferimento alle spese sostenute per investimenti in ricerca e sviluppo e per la realizzazione di stage all'estero. Con una decisione del dicembre 2004, hanno quindi vincolato l'Italia a prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti illegittimamente messi a loro disposizione. Di qui la necessità di intervenire, definendo i tempi entro i quali le imprese dovranno procedere al versamento delle somme dovute per i periodi di imposta successivi a quello in corso all'inizio di ottobre 2003. Il comma 5 dell'articolo in esame chiarisce che la disposizione non si applica alle piccole e medie imprese che abbiano sostenuto spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero rispettando le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento CE n. 70 /2001, vale a dire che si tratti della prima partecipazione dell'impresa ad una determinata fiera e che l'ammontare lordo dell'aiuto non abbia superato il 50 per cento dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand.

Per quanto riguarda poi le direttive da recepire mediante decreto legislativo, nell'Allegato A non figurano direttive di interesse per la Commissione Industria.

Quanto alle direttive indicate nell'Allegato B, si segnalano la direttiva 2004/108/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica e la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori immobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Relativamente alla Relazione annuale presentata dal Ministro per le politiche comunitarie concernente la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2004 (in adempimento all'articolo 7 della legge n. 86 del 1989), la relatrice D'Ippolito illustra dettagliatamente l'attività svolta

dal Governo nelle varie politiche dell'Unione, indicando al contempo gli orientamenti per l'anno in corso relativamente ad alcune materie.

Con riguardo ai profili di competenza della Commissione, particolare rilievo va attribuito alla sezione relativa alla proprietà intellettuale, nella quale viene sottolineato, da un lato, il significativo livello di armonizzazione raggiunto a livello comunitario, anche in virtù della fondamentale direttiva 2004/48/CE sull'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale sottolineandosi, d'altro canto, la necessità dell'applicazione coerente di tali diritti su tutto il territorio comunitario.

Sono infatti elencati dettagliatamente i dati relativi agli effetti pregiudizievoli determinati dalle inefficienze del sistema di tutela della proprietà intellettuale, ed in particolare gli effetti sui fatturati delle aziende e sull'occupazione determinati dalla crescente attività di contraffazione. Tali aspetti sono stati ulteriormente aggravati dalla massiccia diffusione delle nuove tecnologie nell'informatica che ha determinato numerosi problemi legati alla protezione dei diritti sulle opere dell'ingegno che vengono difatti universalmente copiate e distribuite senza apprezzabili perdite di qualità.

La Relazione governativa riferisce inoltre sulla attività compiuta in materia dalla Commissione europea che ha adottato, nel 2004, una strategia per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi, attraverso un piano d'azione volto ad una rigorosa applicazione delle leggi in materia identificando i paesi prioritari nei quali concentrare le attività volte a far rispettare i diritti. Viene inoltre riferito che la Commissione europea non esiterà ad applicare tutti i meccanismi sanzionatori bilaterali, regionali, e multilaterali, in ambito TRIPS, nei confronti degli stati colpevoli di violazione sistematica dei diritti di proprietà intellettuale.

Appare inoltre rilevante il fatto che nel dicembre 2004 sia stato avviato il negoziato sulla proposta di modifica della direttiva sui disegni e modelli, volta a liberalizzare il settore del mercato secondario dei ricambi automobilistici, reintroducendo la cosiddetta clausola di riparazione che consente di non applicare le privative sul *design* quando il componente mira a ricostruire l'aspetto esteriore di un prodotto che ha subito un danno.

Con riguardo agli altri profili di competenza della Commissione la Relazione governativa si sofferma in primo luogo sul settore tessile con riguardo al quale sono stati modificati tutti gli accordi con i paesi terzi per adeguarli all'allargamento dell'Unione europea, ed è stato effettuato il monitoraggio sull'applicazione degli accordi bilaterali esistenti.

In particolare, al fine di monitorare le importazioni relative all'anno 2005, lo stato italiano ha chiesto ed ottenuto l'introduzione di un sistema di monitoraggio preventivo dalla Cina e doganale da tutti gli altri paesi terzi sui prodotti più sensibili al fine di attivare, ove necessario, gli strumenti di difesa commerciale previsti dalla normativa comunitaria.

La Relazione si sofferma quindi sul settore siderurgico, precisando che sono stati modificati gli accordi commerciali con la Russia ed il Kazakistan e sono in corso negoziati per nuovi accordi.

Lo Stato italiano ha chiesto che i servizi della Commissione europea preparino uno studio sulla situazione di mercato delle materie prime per poter elaborare adeguatamente politiche per fronteggiare il forte aumento dei prezzi che si è registrato di recente.

Con riguardo ai cosiddetti prodotti «*dual use*» (vale a dire prodotti ad impiego misto, militare e civile) occorre sottolineare che sotto la presidenza italiana nel 2004 è stato adottato un piano di revisione nel quadro del piano d'azione dell'Unione europea contro le armi di distruzione di massa, anche al fine di agevolare l'integrazione dei dieci nuovi stati membri.

L'Italia inoltre ha attivamente contribuito alla predisposizione di un questionario diramato dalla Commissione per estendere il campo di applicazione della direttiva 98/34/CE al di fuori dei servizi della società di informazione. Tale direttiva prevede infatti una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche relative ai servizi della società di informazione.

La Relazione governativa precisa inoltre che in materia di assicurazioni si sono tenute le riunioni per i lavori preparatori delle proposte di direttive in tema di assicurazione, solvenza e fondi di garanzia.

Il settore del turismo ha ricevuto un importante riconoscimento in quanto è stato inserito nel Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa; tale inserimento è stato reso possibile grazie al forte e costante impegno profuso dall'Italia e dagli altri paesi mediterranei.

Si è inoltre proseguito nei processi di implementazione delle misure in tema di cooperazione per il turismo e sono state proseguite le attività e i forum di incontro organizzati dalla Commissione europea.

Con riguardo al settore energetico l'attività del Governo si è concentrata essenzialmente sul pacchetto di quattro proposte presentate dalla Commissione europea relative alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico sia dal punto di vista dell'offerta che della domanda. Nella Relazione viene inoltre evidenziata la necessità di organizzare l'Unione europea a dare maggiore impulso all'attuazione della normativa già esistente e all'elaborazione di nuove proposte al fine di realizzare il corretto funzionamento dei mercati dell'energia e del gas.

Occorre inoltre prevedere la revisione dei bilanci e dei modelli di scenario energetico, al fine di tener conto dell'allargamento, assicurare i meccanismi vigenti per fronteggiare la crisi di approvvigionamento petrolifero ed assicurare il rispetto dei meccanismi previsti dal Protocollo di Kyoto.

Con riguardo poi al profilo della concorrenza, nel corso del 2004 sono stati adottati i pacchetti applicativi recanti le disposizioni attuative ed interpretative dei regolamenti comunitari in materia di intese ed abusi di posizione dominante ed in materia di concentrazione tra imprese.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SAMBIN (*FI*) chiede che venga inserito all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 2609 recante misure a favore delle imprese per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto.

Il presidente PONTONE, preso atto del generale consenso della Commissione su tale richiesta, preannuncia l'inserimento del disegno di legge all'ordine del giorno della Commissione per le sedute della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

328^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 15.**SUL CALENDARIO DELLE AUDIZIONI RIGUARDANTI LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 522, IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE*

Il presidente ZANOLETTI avverte che gli orari relativi alle audizioni presso l'Ufficio di Presidenza, sullo schema di decreto legislativo n. 522, a suo tempo deliberate dalla Commissione, hanno subito alcune variazioni. In particolare, su richiesta di alcune organizzazioni, è stato anticipato alle ore 8,30 di domani, mercoledì 13 luglio, lo svolgimento dell'audizione dei sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL, originariamente fissata per le ore 14,15 della stessa giornata.

Nel pomeriggio di domani, è stata inoltre posticipata, dalle ore 14,15 alle 14,30 l'audizione delle restanti organizzazioni sindacali.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) prospetta l'opportunità di ascoltare anche le associazioni sindacali di categoria rappresentative del pubblico impiego, attesa la specificità dei nodi problematici riscontrabili in riferimento a tale comparto, rispetto alla tematica della previdenza complementare.

Il PRESIDENTE fa presente che nell'individuazione dei soggetti da ascoltare ci si è attenuti alla prassi sempre seguita in passato dalla Commissione lavoro, che, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, si è rivolta, di regola, alle Confederazioni nazionali, salvo che la specificità della materia richiedesse l'audizione di altri soggetti. Nel caso di specie, inoltre, l'invito a prendere parte alle audizioni è stato rivolto ai soggetti già consultati in relazione al disegno di legge n. 2058, di delega al Governo per la riforma previdenziale, approvato definitivamente dal Parlamento con legge n. 243 del 2004.

Si precisa inoltre, relativamente alle audizioni previste per la prossima settimana, che a seguito delle richieste di differimento delle date, avanzate da alcuni soggetti, è possibile che la conclusione di tali attività conoscitive, originariamente prevista per martedì 19 luglio, possa slittare di qualche giorno. Alla luce di tale circostanza, al fine di consentire tempi adeguati per lo svolgimento del dibattito, il Presidente propone di iniziare la discussione sul provvedimento in titolo anche nel caso in cui non sia possibile completare tutte le audizioni programmate, e comunque a partire dalla giornata di martedì 19 luglio 2005.

Conviene la Commissione su tale proposta.

IN SEDE CONSULTIVA

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 3509. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni e raccomandazioni. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 5. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva in ordine al disegno di legge n. 3509, nonché riguardo alla relazione sulla partecipazione all'Italia all'Unione europea per il 2004.

Aderendo ad una richiesta del senatore BATTAFARANO (*DS-U*), il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2004.

Relativamente al disegno di legge comunitaria in titolo, non essendovi richieste di intervento nel dibattito, dichiara chiuso lo stesso, invitando il relatore ad illustrare lo schema di relazione da lui predisposto.

Il relatore alla Commissione MORRA (*FI*) illustra uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria per il 2005, recante osservazioni e raccomandazioni relativamente alle parti del provvedimento di competenza della Commissione.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine allo schema di relazione testé illustrato, evidenziando che lo stesso tiene opportunamente conto della peculiare natura dei fondi pensione, nell'ambito dell'obiettivo inerente alla realizzazione di un sistema integrato di previdenza complementare su scala europea.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di relazione con osservazioni e raccomandazioni, precedentemente illustrato dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v), e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Esame e rinvio)

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) chiede chiarimenti in merito alla circostanza della mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato in ordine allo schema di decreto in titolo, necessario alla stregua della normativa vigente nei casi in cui si eserciti una delega legislativa finalizzata all'elaborazione di un testo unico. Chiede inoltre di conoscere gli orientamenti delle forze politiche di maggioranza rispetto ai tempi di conclusione dell'*iter* procedurale consultivo inerente al provvedimento in titolo, e in particolare in merito ad un eventuale differimento dell'approvazione del parere al periodo successivo alla pausa estiva.

Il presidente ZANOLETTI, relativamente alla prima questione prospettata dal senatore Battafarano, chiarisce che, nel caso di specie, non è stata data attuazione, da parte dell'Esecutivo, alle disposizioni di delega legislativa previste dalla legge n. 243 del 2004 relativamente alla predisposizione, attraverso uno o più decreti legislativi, di appositi testi unici delle normative vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare. Conseguentemente, non si è resa necessaria l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di decreto legislativo in titolo.

Riguardo alla questione inerente ai tempi procedurali, posta anch'essa dal senatore Battafarano, fa presente che la Commissione si adopererà per esprimere il parere di competenza entro il termine finale del 6 agosto 2005.

Poiché non vi sono altre richieste di chiarimento, il Presidente dà la parola al relatore Morra.

Introduce quindi l'esame il relatore alla Commissione MORRA (*FI*), il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo all'esame dà attuazione alle deleghe conferite all'articolo 1, comma 2, lettere e), h), i), l) e v) della legge 23 agosto 2004, n. 243, di riforma del sistema pensionistico: i principi di delega menzionati riguardano: il conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari, in base al principio del silenzio-assenso; la disciplina del sistema

di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare e la semplificazione delle relative procedure amministrative; la ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare; l'obbligo, per tutte le forme pensionistiche complementari, di esporre, in sede di rendicontazione, se ed in quale misura siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse disponibili. Inoltre, come precisa la relazione governativa di accompagnamento dell'articolato, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, ai criteri di delega di cui all'articolo 1, commi 41 e seguenti, della citata legge n. 243, lo schema all'esame rappresenta la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari e, pertanto, oltre a recare le disposizioni di attuazione della delega, provvede alle indispensabili modifiche, correzioni ed integrazioni richieste dal nuovo assetto del sistema: ne deriva una completa riscrittura del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che finora ha regolato l'intera materia della previdenza complementare.

Il carattere di disciplina generale del comparto viene in evidenza sin dall'articolo 1, che, nel definire l'ambito di applicazione di essa, sancisce il principio della libertà e volontarietà dell'adesione alle diverse forme di previdenza complementare, e precisa che in tale nozione sono incluse: le forme di origine contrattuale o derivanti da regolamenti di enti od aziende, di cui all'articolo 3; le forme pensionistiche aperte, promosse da intermediari bancari, finanziari e assicurativi, autorizzate all'esercizio dell'attività dalla Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari (COVIP), di cui all'articolo 12, nonché le forme pensionistiche individuali, di cui all'articolo 13, e quelle di cui all'articolo 20, ossia le forme pensionistiche preesistenti.

All'articolo 2 si precisa che alle forme di previdenza complementare possono iscriversi: i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici; i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, unitamente ai dipendenti delle cooperative interessate, e le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti, derivanti da responsabilità familiari, anche se non iscritti al Fondo di cui al decreto legislativo n. 565 del 1996.

L'articolo 3 indica le modalità istitutive delle forme di previdenza complementare. Esse possono essere istituite: con contratti e accordi collettivi; con accordi tra liberi professionisti o tra lavoratori autonomi, compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto; con regolamenti di enti o aziende; con accordi tra soci lavoratori di cooperative ovvero con accordi tra persone che svolgono attività non retribuita di cura familiare. Hanno altresì titolo a realizzare forme pensionistiche complementari: gli enti previdenziali di diritto privato; gli intermediari assicurativi o finanziari e le società di gestione del risparmio, di cui al comma 1 del successivo articolo 6, limitatamente ai fondi pensione aperti, di cui all'articolo 12; le imprese di assicurazione

sulla vita, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.

Per quanto concerne i dipendenti pubblici – prosegue il relatore –, al comma 2 è prevista la possibilità di istituire forme di previdenza complementare mediante i contratti collettivi, mentre per il personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere istituiti fondi pensione in base alle norme dei rispettivi ordinamenti o, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi.

L'articolo 4 si occupa dei fondi pensione, con la costituzione dei quali si dà attuazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, alle forme pensionistiche complementari: per quanto concerne la natura giuridica, essi possono essere costituiti come soggetti associativi di cui dell'articolo 36 del codice civile, distinti dagli enti promotori, ovvero come soggetti dotati di personalità giuridica, il cui riconoscimento è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte della COVIP. Per quel che concerne le forme di previdenza complementare promosse dagli enti privatizzati, di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, nonché quelle individuali ed i fondi pensione aperti, è previsto, al comma 2, che essi possano essere costituiti nell'ambito della singola società o ente, attraverso la formazione, con apposita delibera, di un patrimonio di destinazione, separato e autonomo, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile. Con il comma 3 si provvede ad una rivisitazione delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività, portando da novanta a sessanta giorni i termini dei relativi procedimenti amministrativi di competenza della COVIP e aggiornando i riferimenti normativi inerenti ai requisiti di professionalità ed onorabilità degli amministratori, alla luce di sopravvenuti interventi legislativi. La definizione puntuale di tale profilo, insieme all'indicazione dei requisiti formali per la costituzione del fondo e agli elementi essenziali dello statuto e dell'atto di destinazione del patrimonio, è demandata ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 5 ha ad oggetto la composizione degli organi amministrativi e di controllo delle forme pensionistiche complementari, in base al criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, per i fondi chiusi. Viene inoltre istituita la figura del responsabile dei fondi pensione, di cui vengono definiti i requisiti e le modalità di esercizio della funzione – ai commi 2 e 3 – mentre per i fondi pensione aperti, al comma 5, viene prevista l'istituzione di un organismo di vigilanza. Va segnalato inoltre che, al comma 8, viene demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, la definizione dei casi in cui i componenti degli organi collegiali e il responsabile dei fondi possono essere revocati o sospesi dall'incarico, in relazione ad inadempienze connesse ad omesse o false comunicazioni all'organo di vigilanza. Ai commi 9 e 10 sono indicati gli illeciti per i quali sono disposte sanzioni penali e amministrative. Le stesse sanzioni sono comminate per i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15.

L'articolo 6 è dedicato al regime delle prestazioni ed ai modelli gestionali: in particolare, il comma 1, riprendendo le linee già tracciate dal decreto legislativo n. 124 del 1993, precisa che i fondi gestiscono le risorse: mediante convenzioni con intermediari finanziari ed assicurativi; mediante sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari o di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi; mediante sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.

Ai sensi dei commi 2, 3 e 5, i fondi pensione possono inoltre stipulare convenzioni: con gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria per la raccolta dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni; con una o più imprese assicurative per le prestazioni da erogare in forma di rendita; sempre con le imprese assicurative per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita, per le eventuali prestazioni per invalidità o premorienza. Ai sensi del comma 4, i fondi pensione possono anche erogare direttamente le prestazioni, se autorizzati dalla COVIP, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti indicati al comma 1, sulla base dei criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP. A quest'ultima spetta, ai sensi del comma 8, il compito di emanare le istruzioni per la selezione degli enti gestori, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, definiti dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Lo stesso comma 8 dispone che le convenzioni possano essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente tra loro e ne indica il contenuto minimo, consistente: nell'indicazione delle linee di indirizzo dei soggetti convenzionati, per quanto attiene alla individuazione e ripartizione del rischio – i relativi criteri sono stabiliti nello statuto dei fondi – e alla possibilità di prevedere linee di investimento che assicurino rendimenti comparabili ai tassi di rivalutazione del trattamento di fine rapporto; nella definizione dei termini di esercizio della facoltà di recesso da parte dei fondi e nell'attribuzione ai fondi stessi della titolarità del diritto di voto inerente ai valori mobiliari nei quali siano investite le disponibilità del fondo stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono inoltre indicati: le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le loro risorse, con i relativi limiti d'investimento; i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari e le regole in materia di conflitto di interesse. Altre disposizioni rilevanti sono contenute al comma 13, che fissa i limiti entro i quali i fondi possono assumere o concedere prestiti ovvero investire le disponibilità di competenza in azioni o quote con diritto di voto emesse da una stessa società ovvero in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione al fondo. Con il comma 14 si dà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), della legge n. 243, che impone di indicare, nel rendiconto annuale e nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se e in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici o ambientali nonché di esporre, nei medesimi atti, le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio.

L'articolo 7 dello schema dispone che le risorse dei fondi siano depositate presso una banca distinta dal gestore.

Il successivo articolo 8 ridefinisce la disciplina del finanziamento delle forme pensionistiche complementari.

In merito, com'è noto, un'innovazione molto rilevante è costituita dal cosiddetto principio del silenzio-assenso. Tale meccanismo – di cui ai commi 7 ed 8 dello stesso articolo 8 – opera, con riferimento agli accantonamenti corrispondenti alle quote maturande di trattamento di fine rapporto, nel caso in cui il lavoratore non esprima la propria contrarietà all'adesione alle forme pensionistiche complementari entro il termine di sei mesi dall'assunzione, ovvero – come specifica l'articolo 23, comma 7 – entro il 30 giugno 2006 per i soggetti assunti anteriormente al 1° gennaio 2006.

In caso di silenzio, dunque, gli accantonamenti suddetti sono conferiti ad una forma pensionistica complementare. In particolare, la forma destinataria è costituita – salvo diverso accordo aziendale, il quale deve essere notificato al lavoratore – da quella collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali. Qualora manchi una forma pensionistica della tipologia summenzionata, gli accantonamenti sono conferiti a quella istituita presso l'INPS – di cui all'articolo 9 dello schema –, mentre altre norme di chiusura sono poste – dal comma 7, lettera b), numero 2), dell'articolo 8 in esame – per l'ipotesi opposta di sussistenza di più di una forma pensionistica collettiva interessata.

Si rileva che sembrerebbero escluse dall'ambito delle forme pensionistiche destinatarie del conferimento in oggetto quelle collettive costituite sulla base di accordi o contratti aziendali.

Altre modifiche, rispetto alla disciplina vigente, previste dall'articolo 8 riguardano la deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari. In merito, il relatore fa presente, in via preliminare, che i contributi corrisposti dal datore o dal committente sono sempre deducibili dal relativo reddito, ai sensi del principio di cui all'articolo 95, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tuttavia, i medesimi contributi – anche se corrisposti dal datore o dal committente – costituiscono reddito imponibile per il lavoratore, qualora si superino alcuni limiti o non sussistano determinate condizioni.

Tra le modifiche previste in materia dall'articolo 8 in esame, si segnalano le seguenti, di cui ai commi 4 e 6: il beneficio di deducibilità dal reddito imponibile del lavoratore viene esteso ai contributi versati dal committente, nell'ambito, si dovrebbe intendere, di un contratto di lavoro a progetto o di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa; viene soppresso il limite di deducibilità espresso in valori percentuali del reddito imponibile del lavoratore, pari, attualmente, al 12 per cento e, pertanto, troverebbe applicazione solo il limite in valori assoluti, che resta pari a 5.164,57 euro. Si ricorda che i limiti in esame concernono i lavoratori, ma si commisurano al cumulo dei contributi versati dal lavoratore e dal datore o committente. Inoltre, si sopprime la norma che limita la de-

ducibilità dal reddito da lavoro dipendente, fermi restando i massimali summenzionati, ad un importo pari al doppio della misura dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto che venga destinata alle forme pensionistiche complementari collettive; si introduce inoltre un regime di deducibilità più favorevole, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2006.

Si osserva che la soppressione sopra menzionata del limite in valori percentuali non sembrerebbe conforme alla disciplina di delega, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), della legge 23 agosto 2004, n. 243, la quale prevede, tra l'altro, la definizione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di quello più favorevole all'interessato.

Tra le altre misure previste dall'articolo 8, si ricorda l'introduzione di un vincolo relativo ai lavoratori dipendenti assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993 e che intendano destinare a forme pensionistiche complementari parte degli accantonamenti corrispondenti alle quote maturande di trattamento di fine rapporto. Si pone la condizione, al riguardo, che la misura percentuale degli accantonamenti summenzionati, da destinare alle forme pensionistiche complementari, sia pari ad almeno il 50 per cento del totale, ai sensi del comma 7, lettera *c*), numero 2), dell'articolo 8. Si ricorda che per i soggetti assunti in data successiva al 28 aprile 1993 resterebbe fermo, ai sensi del comma 7, lettera *a*), che l'iscrizione ad una forma pensionistica complementare comporti la destinazione alla medesima della misura integrale degli accantonamenti in esame. Appare, tuttavia, opportuna, a quest'ultimo riguardo, una formulazione più chiara.

L'articolo 9 dello schema, come accennato, prevede l'istituzione di una forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS.

L'articolo 10 concerne le misure in favore delle imprese intese a compensare la riduzione delle risorse per l'autofinanziamento, riduzione derivante dalla crescita, in base alle misure del presente decreto, degli accantonamenti corrispondenti alle quote di trattamento di fine rapporto che verranno destinati alle forme pensionistiche complementari. Le misure compensative sono le seguenti: il limite di deducibilità dal reddito di impresa degli accantonamenti summenzionati versati alle forme pensionistiche complementari è incrementato da tre a quattro punti percentuali, ovvero a sei per le imprese con meno di 50 dipendenti: tali percentuali si applicano sul totale degli accantonamenti versati; la misura contributiva prevista per il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, gestito dall'INPS, viene ridotta, per ciascun datore – compresi quelli che non operano in forma di impresa – in relazione alla percentuale degli accantonamenti summenzionati destinata alle forme pensionistiche complementari; si prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, la cui dotazione finanziaria è demandata ad un successivo provvedimento legislativo.

L'articolo 11 dello schema disciplina le prestazioni delle forme pensionistiche complementari. Rispetto alla disciplina vigente, un'innovazione

importante riguarda la soppressione, almeno sotto il profilo terminologico, della distinzione tra prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia e per anzianità, attualmente disciplinati, rispettivamente, dal comma 2 e dal comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Lo schema all'esame, al comma 2 dell'articolo 11, richiede, ai fini del diritto alla prestazione complementare, il conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione nel regime obbligatorio di appartenenza, nonché, in ogni caso, almeno 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Si rileva che occorrerebbe specificare se, al compimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia nell'ordinamento di base, sia necessario, per il riconoscimento della prestazione complementare, oltre ai 5 anni di partecipazione suddetti, anche il possesso del minimo di contribuzione richiesto per il medesimo trattamento di vecchiaia.

Sempre con riferimento ai requisiti per la prestazione complementare, si introduce, al comma 4 dell'articolo 11, la facoltà, per il lavoratore, di chiedere una riduzione fino a 5 anni dei medesimi, nel caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; inoltre, in base al nuovo regime tributario – di cui al comma 6 dell'articolo 11, al comma 4 dell'articolo 14 ed al comma 4 dell'articolo 23 -, le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, con l'applicazione di un'aliquota del 15 per cento. Tale aliquota è ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alle forme in esame, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Si ricorda che il nuovo regime tributario opera con riferimento alle quote di trattamento maturate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Al comma 7, lettera *c*), dell'articolo 11, si introduce la possibilità di chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, nei limiti di una quota del 30 per cento, per esigenze degli iscritti diverse rispetto a quelle – riguardanti spese sanitarie o spese per la prima casa di abitazione – già contemplate dalla normativa vigente. La disciplina relativa all'anticipazione per queste ultime fattispecie è peraltro ora parzialmente ridefinita dalle precedenti lettere *a*) e *b*) del comma 7.

L'articolo 12 concerne i fondi pensione cosiddetti aperti. Rispetto all'attuale disciplina, si segnala che viene meno il divieto di adesione a tali fondi per i soggetti che possano iscriversi a forme pensionistiche complementari previste da contratti o accordi collettivi o da regolamenti di enti od aziende.

L'articolo 13 riguarda le forme pensionistiche complementari individuali. Si conferma che esse sono costituite da due tipologie: l'adesione ai summenzionati fondi pensione aperti; la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita. Il comma 3 dell'articolo 13 reca norme specifiche su questa seconda categoria, ai fini, tra l'altro, della trasparenza di tale forma individuale e della tutela dell'assicurato.

Si rileva inoltre che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 4, i lavoratori possono destinare sia ai fondi pensione aperti sia alle forme individuali, oltre agli accantonamenti corrispondenti alle quote maturande di trattamento di fine rapporto, anche la contribuzione del datore a cui abbiano diritto per il finanziamento di forme pensionistiche complementari.

L'articolo 14 disciplina la portabilità, tra le forme pensionistiche complementari, delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché il riscatto parziale o totale delle medesime posizioni. Rispetto all'attuale normativa, si segnala che: viene individuato, dal comma 2, un ambito di fattispecie più ampio per il diritto di riscatto, introducendo, tuttavia, la distinzione tra i casi in cui il riscatto medesimo è ammesso in misura integrale e quelli in cui è consentito nella misura del 50 per cento; il trasferimento ad altra forma pensionistica dell'intera posizione individuale è ammesso, dal comma 6, dopo due anni di partecipazione, mentre la normativa vigente richiede, a seconda delle fattispecie, tre o cinque anni; in caso di esercizio della facoltà di trasferimento, il lavoratore ha diritto – ai sensi del citato comma 6 – al versamento alla nuova forma pensionistica, oltre che degli accantonamenti corrispondenti alle quote maturande di trattamento di fine rapporto, della contribuzione del datore o del committente che spettano per il finanziamento di forme pensionistiche complementari.

L'articolo 15, relativo ad alcune vicende del fondo pensione, ricalca, in sostanza, come ricorda la relazione illustrativa, la disciplina attualmente prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Proseguendo nell'esposizione, il relatore passa ad esaminare l'articolo 16, che conferma sia l'assoggettamento all'ordinaria contribuzione previdenziale ed assistenziale delle quote di retribuzione versate dal lavoratore ad una forma pensionistica complementare sia, sulle somme corrisposte a quest'ultima dal datore, l'istituto del contributo di solidarietà, in via sostitutiva dell'ordinaria contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Si ricorda che il contributo di solidarietà è interamente a carico del datore ed è pari al 10 per cento delle suddette somme; dalla base di calcolo sono in ogni caso esclusi gli accantonamenti corrispondenti alle quote di trattamento di fine rapporto.

Lo stesso articolo 16 reca poi alcune modifiche riguardo alla destinazione del gettito derivante dal contributo di solidarietà, attualmente spettante in misura integrale all'INPS. Si prevede, tra l'altro, che una quota, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, sia attribuita alla COVIP.

L'articolo 17 concerne il regime tributario delle forme pensionistiche complementari e conferma le linee essenziali della disciplina già vigente.

Gli articoli 18 e 19, inerenti al sistema di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, si pongono in una prospettiva attuativa rispetto al criterio di delega contemplato all'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge n. 243 del 2004, volto a perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare ed a semplificare le procedure amministrative, tramite l'esercizio da parte del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali in materia, nonché attraverso l'attribuzione alla COVIP della funzione di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche complementari.

Alla COVIP – la cui composizione si articola, in base all'articolo 18, comma 3, in un presidente e in quattro membri, scelti fra persone dotate di specifica competenza e professionalità nelle materie in questione e di indiscussa moralità ed indipendenza – viene riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2. Al successivo comma 3 è prevista altresì una specifica disciplina in ordine alla nomina dei membri – adottata con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – nonché riguardo alla durata in carica degli stessi – quattro anni, con possibilità di essere confermati una sola volta – ed infine alle cause di decadenza degli stessi per incompatibilità.

Al comma 4, vengono definite le procedure attinenti alle attività deliberative della COVIP, ponendo altresì a carico del presidente della stessa l'onere di informare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo; nel medesimo comma, nella prospettiva del riconoscimento di un'autonomia amministrativa alla COVIP, viene attribuito a tale organismo un potere di autoorganizzazione, da esercitarsi attraverso l'approvazione da parte della stessa di apposito regolamento, con il quale, tra l'altro, potranno essere determinati la pianta organica, il trattamento giuridico ed economico del personale – si prevede, a tal proposito, un limite massimo per le retribuzioni pari all'80 per cento del trattamento riconosciuto, per la medesima carriera o fascia retributiva, al personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – ed infine la disciplina specifica delle attività di spesa. La delibera di approvazione del regolamento in questione è sottoposta alla verifica di legittimità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, mentre alla Corte dei Conti è attribuito un potere di controllo generale sulla COVIP, per gli aspetti attinenti alla legalità ed all'efficacia del suo funzionamento.

Le forme pensionistiche complementari sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP – ai sensi dell'articolo 19, comma 1 –, alla quale è altresì attribuito il compito di definire, in conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le condizioni che le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito della disciplina in oggetto inerente alle stesse ed essere, quindi, iscritte nel sopraccitato albo. Alla stessa Commissione sono attribuiti il potere di approvare gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 19 comma 2, lettera a) e lettera b), nonché il compito di individuare procedimenti di autoriz-

zazione semplificati, anche mediante ricorso all'istituto del silenzio-assenso; sono escluse, tuttavia, forme di approvazione preventiva.

Alla COVIP spettano anche poteri di verifica relativamente al rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti effettuati dai fondi pensione – di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c*) – nonché riguardo alle linee di indirizzo della gestione ed alla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse con i criteri di redazione stabiliti dalla stessa COVIP – di cui al comma 2 citato, lettera *d*) – ed infine sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile, di cui al comma 2, lettera *i*). Per l'espletamento di tali attività di vigilanza, la COVIP può disporre, ai sensi del comma 3, l'acquisizione dei verbali delle riunioni degli organi interni delle forme pensionistiche complementari, come pure di ogni altro dato e documento utile; può richiedere inoltre la convocazione dei suddetti organi, fissandone l'ordine del giorno, nonché ottenere notizie e informazioni da pubbliche amministrazioni.

Sono demandati inoltre alla COVIP l'individuazione di una disciplina omogenea ed uniforme relativamente ai profili patrimoniali e contabili inerenti alle forme pensionistiche complementari, nonché il compito di dettare apposite disposizioni volte a salvaguardare la trasparenza delle condizioni contrattuali, nella prospettiva di tutelare l'adesione consapevole degli interessati e di garantire altresì il diritto alla portabilità della posizione individuale e la comparabilità dei costi. La Commissione individua anche una disciplina uniforme per quel che concerne le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari.

Alla lettera *h*) del citato comma 2, è attribuito alla COVIP il potere di disciplinare le modalità con cui le forme pensionistiche complementari siano tenute a adempiere agli oneri informativi concernenti l'eventuale presa in considerazione, nell'ambito delle attività gestionali, di aspetti sociali, etici ed ambientali.

La COVIP riferisce periodicamente al Ministero del lavoro, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare – ai sensi del comma 2, lettera *l*) – ed entro il 31 maggio di ciascun anno trasmette un'apposita relazione sull'attività svolta al sopracitato Dicastero, il quale, a sua volta, presenta tale relazione al Parlamento entro il 30 giugno successivo, ai sensi del comma 7.

L'articolo 20 detta una specifica disciplina per le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 – i cosiddetti fondi «preesistenti» –, stabilendo che le stesse debbano adeguarsi alle disposizioni del decreto legislativo in esame secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 20, l'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche in questione è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente.

L'articolo 21 enuncia espressamente le disposizioni abrogate dal decreto in titolo – tra le quali si segnala, in particolare, l'intero decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, relativo, come detto, alle forme pensionistiche complementari – e reca alcune novelle a provvedimenti legislativi; sono, tra l'altro, novellate o abrogate alcune disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'articolo 22, comma 1, autorizza per l'anno 2005 la spesa di 17 milioni di euro, al fine di rafforzare il sistema di vigilanza nonché di consentire la realizzazione di campagne informative, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari.

Il successivo comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dallo schema di decreto in titolo, mediante utilizzo dell'apposito stanziamento previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80.

In relazione all'entrata in vigore, l'articolo 23, nella prospettiva di assicurare in tempi celeri l'operatività del nuovo assetto della previdenza complementare, dispone che, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo, la COVIP emani, sulla base dei contenuti del decreto medesimo, le direttive rivolte a tutte le forme pensionistiche complementari. Queste ultime debbono adeguarsi alle direttive entro i 3 mesi successivi all'emanazione. Inoltre, conclude il relatore, si prevede che, entro la medesima data, le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali già attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedano alla costituzione del patrimonio autonomo e separato e alla predisposizione del previsto regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3509

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

all'articolo 15 il ricorso alla tecnica della novella della precedente legge comunitaria appare improprio e non giustificato da motivazioni che possano desumersi dal testo stesso o da altri elementi disponibili;

sempre con riferimento all'articolo 15, nell'ambito dell'obiettivo di realizzare un sistema integrato della previdenza complementare, anche attraverso la rimozione degli ostacoli agli investimenti dei fondi pensionistici, occorre assicurare che, in sede di recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, si tenga conto comunque della diversa natura dei fondi pensione;

poiché lo stesso articolo 15 ha ad oggetto il recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, si osserva che sarebbe opportuno, da parte del Governo, verificare, in sede di adozione del decreto legislativo recante disposizioni in materia di previdenza integrativa, di attuazione della delega conferita dalla legge n. 243 del 2004, attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, che lo stesso rechi norme, per quanto possibile, compatibili con la citata direttiva comunitaria e con i criteri ed i principi di delega aggiuntivi, di cui allo stesso articolo 15;

si raccomanda che l'atto di recepimento della direttiva 2004/40/CE, recante prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) sia adottato in forma di novella al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni, al fine di salvaguardare l'omogeneità della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

282^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI dà conto dell'invito avanzato dal sottosegretario Corsi a sospendere l'esame dei disegni di legge nn. 2970 e 3431, riguardanti gli indennizzi ai soggetti danneggiati in seguito a vaccinazioni, emotrasfusioni e ad utilizzo di emoderivati, assegnati alla Commissione in sede deliberante, il cui *iter* è attualmente bloccato ormai da molti mesi, poiché la Commissione bilancio non ha trasmesso il proprio parere in ragione della mancata predisposizione della richiesta relazione tecnica. Presso la Commissione Affari sociali dell'altro ramo del Parlamento, nel contempo, è suscettibile di pervenire ad una conclusione positiva, in tempi rapidi, il procedimento di approvazione dell'Atto Camera 4865, concernente analoga materia, ma relativo a una platea di soggetti più limitata, dal momento che dispone indennizzi in favore di coloro che siano stati danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. La Commissione bilancio della Camera dei deputati, infatti, sarebbe in procinto di esprimere parere favorevole sul predetto provvedimento, per il quale peraltro tutte le forze politiche sarebbero concordi nel richiedere il trasferimento alla sede legislativa. La proposta del Governo, ove accolta, renderebbe pertanto disponibili le risorse finanziarie necessarie all'erogazione dell'indennizzo previsto dal predetto Atto Camera n. 4865.

Intervengono richiedendo ulteriori chiarimenti sulle ragioni sottese all'invito del rappresentante del Governo, i senatori BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*) e ROLLANDIN (*Aut*).

Il sottosegretario CURSI precisa che il Governo è stato in grado di predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Camera dei deputati relativamente alla proposta di legge n. 4865, essendo stato possibile – a differenza di quanto accade per il provvedimento all’esame del Senato – definire il numero di soggetti effettivamente interessati all’ipotesi di indennizzo. Osserva peraltro che il testo al momento assegnato alla Commissione igiene e sanità del Senato potrebbe essere nuovamente preso in considerazione nel corso del prossimo esercizio finanziario, laddove venissero reperite le necessarie risorse. Raccomanda pertanto alla Commissione di accogliere l’invito del Governo.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*), pur non volendo opporsi alla richiesta formulata dal rappresentante del Governo, ritiene comunque poco chiari i motivi alla base della stessa, il cui esito è quello impedire l’approvazione di un provvedimento già da tempo assegnato alla Commissione, privilegiando di fatto una nuova iniziativa tuttora all’esame, in prima lettura, della Camera dei deputati.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) giudica inopportuno impedire il buon esito di un’iniziativa che comporta la concreta possibilità di garantire la concessione di un legittimo beneficio ad una categoria di soggetti danneggiati. Condivide tuttavia le critiche emerse nel corso del dibattito in relazione soprattutto alle difficoltà che hanno finora impedito l’approvazione del disegno di legge n. 2970.

Il presidente TOMASSINI si dichiara a sua volta disposto ad accogliere la soluzione proposta dal sottosegretario Cursi e quindi ad attivarsi presso il Presidente del Senato, affinché vengano ricercate le possibili intese con l’altro ramo del Parlamento. Esprime tuttavia il proprio rammarico per la perdurante impossibilità di pervenire ad un esito positivo dell’*iter* di approvazione del disegno di legge n. 2970, licenziato dalla Camera dei deputati, a causa di problemi di ordine finanziario che pure erano stati superati nel corso del procedimento presso l’altro ramo del Parlamento.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, e che modifica la direttiva 2001/83/CE (n. 501)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il presidente TOMASSINI (*FI*), relatore, presenta una nuova formulazione del proprio schema di parere, modificato rispetto alla versione pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso. La Commissione prende quindi atto delle osservazioni favorevoli con condizioni trasmesse dalla 5^a Commissione e di quelle favorevoli con osservazioni della 2^a Commissione.

Previo verifica del numero legale, la proposta del Presidente è posta in votazione, risultando quindi approvato il nuovo schema di parere testè illustrato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 5. Esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole per il disegno di legge n. 3509. Parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 5)

Nel riferire sul disegno di legge comunitaria 2005, il senatore TREDESE (*FI*) rileva che rientra nei profili di interesse della Commissione il conferimento della delega per il recepimento della direttiva 2004/23/CE, di cui all'allegato A, e della direttiva 2004/108/CE, di cui all'allegato B.

Con riguardo alla direttiva 2004/23/CE, ricorda in primo luogo che, figurando tale provvedimento nell'allegato A, lo schema di decreto legislativo che ne reca l'attuazione non necessita di essere trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, salvo il caso che esso preveda il ricorso a sanzioni penali. Tale direttiva mira alla definizione di un sistema elevato di qualità e sicurezza per i tessuti e le cellule di origine umana destinati all'uso terapeutico. In particolare, l'ambito di applicazione comprende la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani e prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo. L'oggetto della direttiva comprende le cellule staminali ematopoietiche del sangue periferico, del sangue del cordone ombelicale e del midollo osseo, le cellule riproduttive, i tessuti e le cellule fetali, nonché le cellule staminali adulte ed embrionali, laddove restano esclusi dal campo di applicazione della direttiva il sangue e i suoi componenti, gli organi umani e gli organi, tessuti e cellule di origine animale, nonché i tessuti oggetto di un autotrapianto durante uno stesso intervento chirurgico, organi o parte di organi, qualora la loro funzione sia quella di essere utilizzati per lo stesso scopo dell'organo intero nel corpo umano. La direttiva non concerne la ricerca che utilizza tessuti e cellule umani, ad esempio, per fini diversi dall'applicazione sull'uomo; essa, inoltre, pur non interferendo con le scelte dei singoli Stati in ordine al possibile utilizzo di particolari cellule (come le cellule staminali

dell'embrione), troverebbe comunque applicazione ai fini della tutela della salute pubblica. Resta salva la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di protezione più rigorose – purché conformi alle disposizioni del Trattato – e disposizioni che limitino l'importazione di tessuti e cellule per garantire maggiormente la salute pubblica ovvero che disciplinino l'uso o il non uso di particolari tipi di cellule umane.

La direttiva prevede inoltre disposizioni specifiche relative ai requisiti per lo svolgimento delle attività da parte di appositi centri che effettuano attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani, ponendo particolare attenzione alla sicurezza e all'introduzione di un sistema di controlli. Ulteriori disposizioni attengono poi alla realizzazione di un sistema di identificazione per i donatori e per i tessuti e le cellule umane, essendo nel contempo prescritta la volontarietà e la gratuità delle donazioni di tessuti e cellule e l'obbligatorietà del consenso dei donatori.

Norme ulteriori sono peraltro dettate con riguardo sia all'importazione e all'esportazione di tessuti e cellule umane, provenienti da o dirette ai paesi terzi, sia alle misure relative alla protezione dei dati e alla riservatezza. Quanto al regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni nazionali, esso è riservato agli Stati membri. Tale regime deve essere comunicato alla Commissione entro il giorno di entrata in vigore della direttiva, il cui termine ultimo di recepimento è fissato al 7 aprile 2006.

Con riguardo alla direttiva 2004/108/CE – che figura nell'allegato B con la conseguenza che il relativo schema di decreto di attuazione verrà trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni – il Relatore ricorda che essa completa il processo di revisione della direttiva europea 89/336/CE sulla compatibilità elettromagnetica. In proposito, rammenta che quest'ultima direttiva ha l'obiettivo di garantire la libera circolazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e di creare un ambiente elettromagnetico accettabile nell'Unione europea. In tal senso, la nuova direttiva introduce disposizioni che attengono a quattro aspetti principali: semplificazione delle procedure di attestazione della conformità delle apparecchiature; requisiti più severi in materia di informazioni e documentazione di prodotto; regime speciale per le installazioni fisse; conformità con i principi generali delle norme armonizzate. Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il 20 gennaio 2007. Essi sono tenuti altresì ad applicare le disposizioni della direttiva a decorrere dal 20 luglio 2007, data in cui diviene efficace l'abrogazione della direttiva 89/336/CE, disposta dalla direttiva 2004/108/CE.

Infine, in merito alle numerose direttive da attuare in via amministrativa elencate nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame, per i profili di competenza della Commissione, il Relatore menziona, tra le altre, la direttiva 2004/33/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti.

Passando ad illustrare la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2004, il relatore Tredese sottolinea come l'allargamento dell'Unione perfezionato nel corso dell'anno abbia comportato numerose attività in ambito sanitario, le quali possono essere suddivise in tre aree: sanità pubblica, sanità veterinaria e igiene degli alimenti, medicinali e dispositivi medici.

In merito al primo ambito, i molteplici programmi e strategie individuati nel corso delle presidenze irlandese e olandese relativamente agli aspetti generali della sanità pubblica hanno riguardato, tra l'altro, gli stili di vita salutari, la mobilità dei pazienti e l'accesso alle cure, la prevenzione e il controllo del tabagismo. In questo contesto il Relatore sottolinea altresì l'avvio del processo di revisione del Regolamento Sanitario Internazionale nel quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità, attualmente ancora in corso.

Quanto ai numerosi interventi effettuati nell'ambito della sanità veterinaria e della sicurezza degli alimenti, egli segnala l'approvazione del «pacchetto igiene», costituito da quattro provvedimenti comunitari in materia di igiene e controlli dei prodotti alimentari. Con riguardo poi al settore dei medicinali e dei dispositivi medici, pur in assenza di sviluppi normativi a livello comunitario, ricorda le numerose riunioni promosse allo scopo di analizzare la proposta di revisione della direttiva europea sui dispositivi medici.

Il Relatore propone infine alla Commissione l'approvazione di una relazione favorevole sul disegno di legge n. 3509 e l'espressione di un parere ugualmente favorevole sul documento LXXXVII, n. 5.

In assenza di richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione, con distinte votazioni, conferisce mandato al relatore a redigere una relazione favorevole per il disegno di legge n. 3509 ed un parere favorevole per il documento LXXXVII, n. 5.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE PROPOSTO DAL RELATORE E APPROVATO
DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 501**

La 12^a Commissione (Igiene e sanità), esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le osservazioni di cui ai punti *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *g)* e le condizioni di cui ai punti *c)*, *d)*:

a) nell'articolo 9, appare opportuno esplicitare che l'adeguata formazione professionale debba essere fornita al personale in tempo utile, così come previsto («in tempo opportuno») dall'articolo 10 della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003;

b) riguardo alla presentazione delle relazioni di cui all'articolo 19, comma 2, dello schema, si rileva che – in base all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/98/CE – il primo termine *a quo* dovrebbe essere costituito non dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ma dalla data di entrata in vigore della direttiva medesima (8 febbraio 2003). Di conseguenza, appare opportuno prevedere un termine più breve per la presentazione della prima relazione, dal momento che essa, in base alla direttiva, doveva essere trasmessa già nel febbraio 2005;

c) è indispensabile, per quanto concerne l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 26 dello schema e quello attualmente previsto dall'articolo 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107, adottare le soluzioni proposte dall'articolo 22 del disegno di legge attualmente all'esame del Senato in terza lettura (A.S. n. 255-379-623-640-658-660-B);

d) devono essere espunte dallo schema alcune norme che, da un lato, non sono necessarie ai fini del recepimento della direttiva 2002/98/CE e che, dall'altro, appaiono sovrapporsi alle previsioni del suddetto disegno di legge A.S. n. 255-379-623-640-658-660-B. Tale appare il caso di alcune disposizioni contenute nell'articolo 29 dello schema, che concerne i centri di frazionamento e di produzione di emoderivati;

e) appare opportuno chiarire il combinato disposto degli articoli 30 e 31 dello schema.

In particolare, occorrerebbe esplicitare se, come sembra, le norme vigenti nelle singole regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora differiscano da quelle poste dal presente decreto, continuino a trovare applicazione, sempre che rientrino nelle competenze legislative degli enti summenzionati, fino all'adeguamento previsto all'articolo 30 e, in ogni caso, non oltre il 7 novembre 2005;

f) riguardo all'allegato III dello schema, relativo ai requisiti in materia di etichettatura, che fa rinvio alla normativa vigente, occorrerebbe

valutare se la disciplina debba richiedere l'indicazione, oltre che della composizione e del volume degli anticoagulanti e delle soluzioni additive (come prevede l'allegato 3 del decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 13 aprile 2005), anche della denominazione dei medesimi (come letteralmente prevede l'allegato III della direttiva 2002/98/CE);

g) sotto il profilo formale, si rileva che vi è un salto nella numerazione dei Capi, in quanto dal Capo VIII si passa al Capo X; peraltro, l'articolo 27 (concernente i requisiti tecnici ed il loro adeguamento al progresso tecnico e scientifico) appare estraneo all'ambito del suddetto Capo VIII («Relazioni e sanzioni»).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

435^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005*, approvato dalla Camera dei deputati*(Doc. LXXXVII n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004*(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14^a Commissione per il *Doc.* LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente NOVI, avverte che, data l'oggettiva connessione dei due provvedimenti in titolo, per gli stessi verrà svolta una discussione generale congiunta, fermo restando che successivamente si procederà a porre separatamente in votazione il mandato a redigere una relazione, con riferimento al disegno di legge n. 3509, ed il mandato a redigere un parere, con riferimento al documento LXXXVII, n. 5.

Il relatore SCOTTI (*FI*) riferisce congiuntamente sui due provvedimenti in esame, soffermandosi sulle parti di entrambi che riguardano la competenza della Commissione.

Con riferimento al disegno di legge comunitaria per il 2005, dopo aver ricordato che l'articolo 1, comma 1, stabilisce che entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore il Governo è delegato ad adottare i decreti recanti le norme attuative delle direttive comprese negli allegati A e B e dopo aver fatto presente che l'Italia risulta essere in ritardo nel recepimento delle direttive comunitarie, si sofferma sull'articolo 9 del citato disegno di legge che attiene alla materia dei rifiuti pericolosi. Su tale tematica, vi è stata una lettera di messa in mora nel marzo 2005 per il mancato adeguamento ad una sentenza alla Corte di giustizia a seguito della non conformità della normativa italiana sull'individuazione e la gestione dei rifiuti, come disciplinata dalla direttiva 75/442/CEE. Nel merito, bisogna

ricordare che l'articolo 4 della direttiva 91/689/CE dispone l'obbligo della tenuta del registro per tutti i produttori dei rifiuti pericolosi, mentre una circolare del Ministero dell'ambiente del 1999 chiariva che ai medici non inquadrati in enti od imprese non si applicava l'obbligo in questione.

Tuttavia, la Corte di giustizia ha stabilito che tutti i produttori di rifiuti pericolosi, compresi medici e dentisti, sono tenuti all'obbligo del registro. Pertanto, i commi 1 e 2 dell'articolo 9 del disegno di legge comunitaria mirano a rendere l'ordinamento italiano conforme a tale obbligo, eliminando il contrasto che ha originato la pronuncia della Corte di giustizia. Di conseguenza, si prevede che anche i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in enti o imprese debbano tenere le copie del formulario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, senza obbligo di comunicazione annuale al catasto.

Trattandosi, in definitiva, di una semplificazione normativa, preannuncia quindi che è sua intenzione redigere una relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria, limitatamente alle parti di competenza della Commissione che attengono altresì alla presenza nell'allegato B, tra le direttive da recepire, della direttiva 2004/3/CE riguardante i campi elettromagnetici.

Per quanto concerne poi la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea del 2004, si sottolinea preliminarmente l'importanza della cosiddetta strategia di Lisbona la quale, tra gli obiettivi prioritari, aveva posto anche l'ambiente e lo sviluppo sostenibile. In seguito, tanto il cosiddetto rapporto Kok, quanto la revisione dello stesso processo di Lisbona hanno confermato l'attenzione verso le tematiche ambientali, soprattutto in riferimento alla esigenza di semplificazione. Inoltre, dalla lettura della Relazione emerge che il Governo si adopererà per una corretta adozione dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto oltre che impegnarsi affinché Stati Uniti, Cina ed India siano coinvolti nella soluzione dei problemi legati ai mutamenti climatici. Analogo impegno è stato assunto dal Governo anche per quanto riguarda il programma Galileo che prevede una tecnologia satellitare per il monitoraggio di vari settori tra cui quello ambientale.

In merito poi alle singole parti della Relazione che più direttamente investono le competenze della Commissione, si evidenzia che, in merito al tema dell'ambiente, sono stati conseguiti buoni risultati sia nel corso del primo semestre di presidenza irlandese sia nel secondo semestre di presidenza olandese. Nel primo, infatti, si è posto l'accento sull'innovazione e sugli investimenti ambientali, anche allo scopo di perfezionare la direttiva che avvia il sistema di scambio comunitario riferito ai meccanismi previsti dal Protocollo di Kyoto. A tale riguardo l'Italia ha ottenuto che fossero mantenuti i contenuti del compromesso definito sotto la stessa presidenza italiana. Ulteriori priorità affrontate dal semestre di presidenza irlandesi sono state quelle dei rifiuti, della qualità dell'aria e delle acque. Inoltre, vi è stato un particolare impegno per il varo della direttiva 2003/85/CE; sebbene tale proposta non sia stata votata sotto la presidenza italiana, essa ha comunque contribuito a mettere a punto un testo sulla questione

degli scambi di quote di emissioni. Altro tema trattato è quello della riduzione dello zolfo nei combustibili da petrolio per uso marittimo, sebbene si sia riscontrata l'opposizione dell'Italia che detiene la più grande flotta di traghetti. Ulteriori risultati sono stati raggiunti per la Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione dei prodotti chimici (REACH), come pure per la disciplina delle sostanze pericolose e della qualità delle acque di balneazione.

Con riferimento al semestre di presidenza olandese, le questioni maggiormente dibattute hanno riguardato le alluvioni e l'esigenza di assicurare un efficace trasporto pulito, senza impatto sul clima. Inoltre, è stata data grande importanza alla strategia sull'ambiente urbano e si è raggiunto un accordo sulla gestione dei rifiuti in miniera. La Relazione, poi, delinea le previsioni per il 2005 che mirano a rafforzare la strategia di Lisbona, a promuovere l'attuazione del Protocollo di Kyoto, a prevedere finanziamenti per l'ambiente, nonché a perfezionare alcune proposte legislative sulla creazione di infrastrutture per l'informazione territoriale, sulla creazione di un registro europeo sui rilasci degli inquinanti e sulle acque sotterranee. Infine, si è rivolto un particolare accento ai temi della protezione civile riconoscendo la necessità di una cooperazione europea in questo campo soprattutto nel caso di attacchi terroristici.

Alla luce di tali considerazioni preannuncia che è sua intenzione esprimere parere favorevole sulla Relazione in esame.

Il presidente NOVI rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI avverte che nella seduta antimeridiana di domani, mercoledì 13 luglio, già convocata per le ore 8,45, proseguirà l'esame congiunto del disegno di legge comunitaria per il 2005 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004, nonché l'esame del disegno di legge n. 3334.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente NOVI avverte che domani, mercoledì 13 luglio alle ore 15,50, avrà luogo una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 15,50.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

108^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

La seduta inizia alle ore 15.

Il presidente GRECO, prima di dare inizio ai lavori, desidera esprimere a nome personale e di tutta la Commissione i sentimenti di profondo cordoglio al popolo e al Governo britannico, unitamente alla ferma condanna per il grave attentato di giovedì 7 luglio a Londra.

IN SEDE REFERENTE

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente relatore GRECO (*FI*) introduce l'esame congiunto, illustrando i contenuti della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004.

La Relazione annuale in esame, presentata dal Ministro per le politiche comunitarie, illustra dettagliatamente l'attività svolta dal Governo nelle varie politiche dell'Unione e indica gli orientamenti per l'anno in corso relativamente ad alcune materie e si divide in otto parti: Unione europea e Italia nel 2004; mercato interno e politiche comuni; politica estera e di sicurezza comune e relazioni esterne dell'Ue; politica europea di sicurezza e difesa; cooperazione finanziaria e cooperazione allo sviluppo tra Unione europea e paesi terzi; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; cooperazione in materia di funzione pubblica; comunicazione e formazione. Presenta inoltre quattro allegati che forniscono rispettivamente: un elenco delle manifestazioni organizzate dal Governo in occasione della firma

della Costituzione europea; un elenco delle attività svolte dall'osservatorio sulla Convenzione europea; alcuni dati statistici; un glossario.

Nel corso del 2004 l'Italia ha partecipato alla riflessione riguardante l'attuazione e il riorientamento della Strategia di Lisbona, in vista della revisione di metà percorso, che ha avuto luogo nel marzo 2005. In particolare, in funzione di tale revisione, decisa dal Consiglio europeo del marzo 2004 al fine di imprimere maggiore slancio all'economia europea, di accelerare la crescita, di promuovere l'occupazione e di sfruttare le potenzialità offerte dalle nuove economie, l'Italia ha adottato alcuni orientamenti specifici. Essi si basavano soprattutto sulla necessità di: promuovere la ripresa durevole dell'economia, dando seguito all'Iniziativa per la crescita, avviata durante il semestre di presidenza italiana, e al Programma di avvio rapido; attuare adeguate riforme strutturali del mercato del lavoro e dei sistemi previdenziali, valorizzando il legame tra crescita e occupazione; accrescere gli interventi relativi al miglioramento della qualità della legislazione, allo snellimento delle procedure, alla semplificazione regolamentare e all'alleggerimento degli oneri amministrativi in particolare a carico delle imprese; tenere conto delle esigenze di protezione dell'ambiente conciliandole con quelle legate alla competitività; far sì che il sostegno alla Strategia di Lisbona fosse adeguatamente rappresentato nel quadro del negoziato relativo alle prospettive finanziarie; sul piano della *governance* della Strategia, non appesantire i meccanismi di monitoraggio già esistenti. Occorre ricordare in proposito che il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005, ha varato la suddetta revisione, riorientando gli obiettivi della Strategia soprattutto verso la crescita e l'occupazione. Il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha poi approvato gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), che constano degli indirizzi di massima per le politiche economiche, i quali garantiscono la coerenza finanziaria generale delle tre dimensioni della strategia – economica, sociale, ambientale –, e degli orientamenti per l'occupazione.

L'Italia ha sostenuto con grande sforzo il processo di allargamento dell'Unione, sancito dall'ingresso di dieci nuovi Stati membri avvenuto il 1° maggio 2004. Il Governo italiano ha inoltre incoraggiato con grande impegno le aspirazioni di altri di due paesi candidati, la Bulgaria e la Romania, che il 25 aprile 2005, a Lussemburgo, hanno firmato congiuntamente il Trattato di adesione. Nel 2005 l'Italia si impegnerà pertanto ad assistere questi due paesi nel completamento della preparazione in vista dell'adesione, prevista per il gennaio 2007. Per quanto concerne invece la Croazia che nel giugno 2004 ha acquisito lo status di paese candidato, l'Italia ha guardato con spirito positivo le fasi di avvicinamento di questo paese all'Unione. Particolare attenzione è stata poi rivolta alla Turchia, della quale si è sostenuta con convinzione la candidatura all'UE. L'Italia si è infatti particolarmente prodigata a favore dell'apertura dei negoziati di adesione, che il Consiglio europeo di dicembre 2004 ha deciso di avviare il 3 ottobre 2005. Nel corso dei negoziati, l'Italia si impegnerà pertanto affinché questo paese si adegui sempre di più agli standard dell'Unione. Per quanto concerne infine l'area dei Balcani occidentali, l'Italia ha soste-

nuto la necessità di garantire continuità all'approccio dell'Unione che incoraggia le prospettive europee di tale regione. I rapporti con l'UE sono infatti regolati dal Processo di Stabilizzazione e associazione (PSA), che prevede un Accordo di Stabilizzazione e associazione (ASA) nel quale viene contemplata l'eventualità dell'adesione all'Unione (clausola evolutiva) sulla base del rispetto dei «criteri di Copenaghen». Lo scorso marzo, il PSA è stato inoltre rafforzato mediante l'approvazione di partenariati europei con i singoli Paesi della regione. Tale approvazione ha rappresentato un successo indiscusso nei rapporti con tale area, frutto della particolare strategia elaborata dalle Presidenze greca e italiana.

L'Italia si è particolarmente impegnata, sia a livello parlamentare che governativo, nel corso dei negoziati svoltisi in seno alla CIG ed ha pienamente sostenuto la presidenza irlandese nell'impegno profuso a favore di un accordo sul Trattato costituzionale, raggiunto lo scorso 18 giugno 2004.

Con la legge n. 57 del 7 aprile 2005, l'Italia ha quindi ratificato il Trattato costituzionale. Il disegno di legge era stato presentato dal Governo il 29 ottobre 2004, medesimo giorno della firma solenne del Trattato avvenuta a Roma.

L'esito negativo dei referendum in Francia e Olanda, ha avviato un periodo di riflessione sul Trattato stesso, sancito anche dal Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005, che ha adottato una specifica dichiarazione in materia. Va peraltro segnalato che successivamente al vertice del mese di giugno 2005, hanno proceduto a ratificare il Trattato Cipro (30 giugno), Malta (6 luglio) e Lussemburgo (10 luglio).

Con riferimento al partenariato euromediterraneo, nel 2004 la politica del Governo è stata mirata a sostenere il rilancio del Processo di Barcellona, avviato con il Piano d'Azione di Valencia del 2002.

Su iniziativa italiana, infatti, lo scorso 2 ottobre si è svolta a Roma una riunione dei ministri degli esteri di Italia, Francia, Portogallo e Spagna, nella quale è stata adottata la Dichiarazione di Roma, contenente le linee di azione, mirate ad infondere contenuti concreti al partenariato euromediterraneo. La Dichiarazione di Roma è stata poi approvata nel corso della Conferenza Euro-mediterranea svoltasi all'Aja il 29 e 30 novembre 2004. Nelle sue conclusioni, la Conferenza ha approvato delle apposite linee di azione in materia. L'impegno dell'Italia sarà dunque volto a sviluppare ulteriormente tali linee d'azione, nonché ad approfondire il dialogo politico e di sicurezza con i paesi del Mediterraneo e a far sì che il processo euro-mediterraneo diventi una delle priorità dell'Unione, stimolando quest'ultima ad interessarsi ulteriormente alle problematiche riguardanti la lotta al terrorismo e all'immigrazione clandestina. Dal punto di vista della dimensione parlamentare del partenariato, il 22 e 23 marzo 2004 si è tenuta ad Atene la sessione inaugurale dell'Assemblea parlamentare Euro-mediterranea.

Nel quadro del complesso e delicato negoziato sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, che la presidenza lussemburghese sperava di concludere a giugno 2005, l'approccio dell'Italia è stato ispirato all'esigenza di contenimento della spesa, dato che il nostro paese è il terzo

contribuente al bilancio comunitario (13 miliardi di euro nel 2004), nonché alla difesa delle politiche più importanti per il paese stesso, quali quella di coesione, affinché le riduzioni delle spese non determinino dei tagli nei fondi comunitari destinati ad incentivare la convergenza e la competitività delle regioni italiane. Per tale ragione, l'Italia non ha sostenuto la proposta di fissare un tetto di spesa non superiore all'1%, poiché si basava sul presupposto di una forte decurtazione della politica di coesione per i vecchi Stati membri. La posizione italiana si è inoltre concentrata sull'esigenza di considerare il bilancio dell'Unione non solo dal punto di vista delle uscite, ma anche da quello delle entrate, incluso quello dei saldi netti. Nonostante gli sforzi profusi al fine di concludere positivamente i negoziati, durante il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 non è stato possibile raggiungere un accordo globale e il Governo dovrà pertanto proseguire la propria attività in questa direzione.

La Relazione illustra poi l'attività comunitaria e del Governo relativamente ad alcuni settori specifici. In particolare la Relazione sottolinea la necessità di rilanciare la competitività del mercato interno e di investire nella ricerca, nell'innovazione e nella formazione, come previsto dalla Strategia di Lisbona. Afferma inoltre l'importanza di garantire una migliore qualità della legislazione comunitaria, ricordando l'apporto fornito dall'Italia in materia di semplificazione della stessa, grazie ai suggerimenti relativi ai settori legislativi da snellire, gran parte accolti dal Consiglio competitività del novembre 2004.

La Relazione richiama l'attenzione sulla proposta di direttiva relativa alla liberalizzazione dei servizi (direttiva Bolkestein), sulla quale il dibattito è tuttora in corso, evidenziando l'importanza che il nostro paese attribuisce all'eliminazione degli ostacoli – legislativi e non legislativi – alla libera circolazione dei servizi nel mercato interno, quale condizione essenziale al fine di rendere l'economia dell'Ue la più dinamica e competitiva entro il 2010, obiettivo sancito dalla Strategia di Lisbona. Tuttavia, sottolinea le perplessità italiane riguardo ad alcuni punti previsti dalla proposta in questione, tra cui il cosiddetto «principio del paese d'origine», in base al quale i prestatori di servizi sono soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali del paese di origine, principio che non garantirebbe un'adeguata protezione dei lavoratori.

In ambito fiscale, nel corso del 2004 è proseguita l'attività volta alla semplificazione delle procedure IVA, in particolare per quanto riguarda la proposta di direttiva della Commissione relativa all'introduzione di uno sportello unico, che consentirà alle imprese di registrarsi nel solo Stato membro di stabilimento e di effettuare le dichiarazioni presso un unico sportello elettronico che le trasmetterà agli Stati membri destinatari delle forniture di beni e servizi. Altra proposta riguarda la revisione delle «aliquote ridotte», che mira a razionalizzare il sistema mediante l'individuazione di una lista unica di beni e servizi per i quali sarebbe applicabile un'aliquota ridotta, sopprimendo le attuali deroghe. A tal riguardo vi è poi la proposta di direttiva «razionalizzazione delle deroghe», che intende istituzionalizzare le deroghe attualmente concesse, allo scopo di semplifi-

care la riscossione dell'imposta o di evitare frodi, inserendole nel corpo della Sesta direttiva IVA.

Per quanto concerne il diritto societario, il Governo italiano ha appoggiato il Piano d'azione per l'ammodernamento e il rafforzamento della *corporate governance* dell'UE. Non è stata invece sostenuta la proposta di direttiva sulla fusioni transfrontaliere, poiché prevede un sistema di partecipazione dei lavoratori alle gestione delle società estraneo alla nostra legislazione. L'impegno del Governo è stato poi rivolto alla proposta di terza direttiva sul riciclaggio, sulla quale si è raggiunto un accordo politico in seno al Consiglio il 7 giugno 2005, e alla proposta di regolamento che modifica le attuali disposizioni in materia di Codice Doganale Unitario, che consentirà di rafforzare le misure di sicurezza rispetto ai movimenti internazionali di merci, uniformando i controlli.

Con riguardo al settore dell'energia, l'attività del Governo si è concentrata sul pacchetto di quattro proposte presentate dalla Commissione europea relative alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico sia dal punto di vista dell'offerta che della domanda. Il Governo sostiene poi la necessità di: incoraggiare l'Unione a dare maggiore impulso all'attuazione della normativa esistente e all'elaborazione di nuove proposte al fine di realizzare il corretto funzionamento dei mercati dell'energia e del gas; prevedere la revisione dei bilanci e dei modelli di scenario energetico, al fine di tener conto dell'allargamento; rivedere i meccanismi vigenti per fronteggiare la crisi di approvvigionamento petrolifero; assicurare il rispetto dei meccanismi previsti dal Protocollo di Kyoto.

La politica del Governo italiano nel settore dei trasporti è stata volta a sostenere l'azione comunitaria al fine di ottenere il sostegno finanziario per realizzare gli assi di collegamento attraverso i valichi alpini e le cosiddette «autostrade del mare». Inoltre, viene citato il processo di «allargamento» delle reti TEN (*Trans-European Network*) verso i Paesi terzi, al fine di estendere il mercato interno verso i nuovi Paesi membri. Nell'ambito del terzo pacchetto ferroviario, l'Italia ha contribuito alla stesura della proposta di direttiva sulla patente europea dei macchinisti, relativamente all'applicazione della certificazione per il solo personale addetto alla guida, escludendo quello addetto alla sicurezza, al fine di non ritardare la presentazione della direttiva stessa. Per quanto riguarda poi i trasporti marittimi, l'attività dell'Unione si è concentrata sull'esigenza di garantire un elevato standard di sicurezza, sia per l'ambiente marino che per i viaggianti. Va segnalata al riguardo la proposta di direttiva relativa all'inquinamento causato dalle navi, quella riguardante il riconoscimento dei certificati per la gente di mare, approvata dal Consiglio il 27 giugno 2005, e quella relativa all'accesso al mercato dei servizi portuali. Il Governo italiano ha poi provveduto a trasporre nel proprio ordinamento, alcune direttive sulla sicurezza dei passeggeri («pacchetto passeggeri»). In ambito di trasporto aereo è proseguito l'impegno ai fini dell'adeguamento della normativa comunitaria.

Quanto all'ambiente, l'Italia si è impegnata nella discussione della proposta di regolamento relativo alla spedizione dei rifiuti ed ha sostenuto

la necessità di un riesame della normativa in materia al fine di meglio chiarire le nozioni di «recupero» e «smaltimento». Ha invece una posizione critica nei confronti del nuovo strumento finanziario per l'ambiente, che non è in grado di coprire tutte le azioni coperte dal precedente. L'impegno italiano si è poi concentrato sul rafforzamento della dimensione ambientale nell'ambito della Strategia di Lisbona, e sul dibattito relativo ai cambiamenti climatici, in vista dell'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto.

Nel corso del 2004 sono proseguiti i lavori di riforma della Politica agricola comune. È stata completata la riforma relativa ai settori del tabacco e dell'olio, mentre proseguirà il negoziato per i settori dello zucchero e del vino. L'attenzione del Governo è stata rivolta alla sicurezza alimentare, al settore veterinario, alla ricerca nel settore agroalimentare, alla tutela delle foreste e alla pesca. Per quanto concerne quest'ultima va ricordata l'istituzione con regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio del 26 aprile 2005 dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (operativa dal 2006), che avrà il compito di coordinare le misure di controllo e ispezione delle attività di pesca nei paesi dell'Unione.

In merito al lavoro e alle politiche sociali, particolare attenzione è stata rivolta al rilancio della Strategia di Lisbona in vista della revisione di medio termine, avvenuta a marzo 2005. I principali temi affrontati nel corso del 2004 sono stati: la revisione della direttiva orario di lavoro; la proposta di direttiva sui lavoratori temporanei; il pacchetto occupazione 2004. Particolarmente importante per il nostro Paese è il tema della responsabilità sociale delle imprese, fondamentale ai fini del miglioramento della competitività. L'Italia ha sostenuto la necessità che lo sviluppo economico si accompagni ad una più elevata capacità per il mercato di produrre posti di lavoro aggiuntivi che abbiano carattere regolare e stabile. Pertanto, il Governo ha mirato a: sostenere l'attuazione delle riforme del mercato del lavoro; promuovere la mobilità geografica del lavoro e delle imprese; promuovere la strategia contro il lavoro irregolare; favorire l'occupazione femminile; sviluppare il capitale umano e combattere l'esclusione sociale.

Quanto alla coesione economia e sociale, la Relazione sottolinea che nel corso del 2004 è avvenuta la revisione a medio termine dei programmi comunitari. Inoltre richiama il Terzo rapporto sulla coesione presentato dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013, al quale l'Italia ha fornito il proprio appoggio. In particolare, il rapporto riprende molti punti chiave della posizione italiana, tra cui: il sostegno alla competitività invece di una pura redistribuzione delle risorse tra aree ricche e povere; l'orientamento della politica di coesione alle regioni e non ai paesi; il principio dell'equità nella dotazione dei pacchetti finanziari per i vecchi e i nuovi Stati membri.

Riguardo alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione, il Governo ha appoggiato pienamente la Commissione europea nella fase dei negoziati in seno all'OMC e nel rilancio del processo di liberalizzazione degli scambi commerciali internazionali.

Per quanto concerne la politica europea di vicinato, è stata accolta favorevolmente l'elaborazione di alcuni piani d'azione con paesi quali Ucraina, Moldova, con quelli del Caucaso meridionale (Georgia, Armenia, Azerbaijan) e con alcuni paesi del Mediterraneo e del Medio oriente (Tunisia, Marocco, Giordania, Israele e Autorità nazionale palestinese). Inoltre, nell'ambito delle relazioni con la regione euromediterranea, particolare attenzione è data al processo di Barcellona. Il Governo italiano si è impegnato a mantenere la continuità del dialogo politico con i paesi del Medio oriente, ha ribadito la propria disponibilità a seguire gli sviluppi della situazione in Palestina e a ospitare la Conferenza di pace prevista nella *Road Map*. Il Governo inoltre è impegnato nell'attuazione delle tabelle di marcia per la creazione dei quattro spazi comuni con la Russia, a seguito del quindicesimo vertice UE-Russia, tenutosi il 10 maggio 2005. Infine, è attivo nell'approfondimento delle relazioni transatlantiche con gli USA (anche alla luce del Vertice USA-UE tenutosi durante la presidenza lussemburghese), il Canada, l'America latina e i Caraibi; nello sviluppo delle relazioni con l'Africa; nell'elaborazione di partenariati strategici con la Cina, l'India e il Giappone.

In ambito di politica europea di sicurezza e difesa (PESD), la Relazione richiama le attività legate alla gestione delle crisi, con particolare attenzione alla missione militare in Bosnia-Erzegovina e alle missioni di polizia nei Balcani e in Macedonia. Inoltre, per quanto concerne gli obiettivi di capacità per il 2010, sottolinea l'impegno del nostro Paese allo sviluppo della capacità militari dell'Unione, al fine di adeguarle al nuovo contesto strategico, obiettivo a cui contribuirà in grande misura l'Agenzia europea per la difesa. Infine, sottolinea gli sviluppi registrati anche nel settore della cooperazione militare, attraverso il potenziamento delle capacità di reazione rapida dell'Unione nella gestione civile delle crisi.

Quanto alla cooperazione finanziaria e cooperazione allo sviluppo tra Unione europea e Paesi Terzi, nel corso del 2004 l'Italia ha partecipato a numerosi programmi UE di assistenza ai paesi terzi, tra cui Med (Mediterraneo), Ala (America latina e Asia), Phare (Paesi candidati all'UE), Cards (Balcani), Tacis (Russia). Inoltre, ha monitorato le attività di assistenza finanziaria della BEI nei confronti di tali paesi e ha contribuito all'elaborazione di documenti di strategia nazionali e regionali, di piani d'azione, di programmi indicativi pluriennali, nonché di rapporti di valutazione.

La Relazione cita inoltre l'attività del Governo nei confronti della gestione dei fondi strutturali e delle politiche di internazionalizzazione del nostro Mezzogiorno. A tal riguardo, richiama il Programma nazionale di assistenza tecnica, che realizza interventi di assistenza per le Regioni dell'Obiettivo 1, che prevedono tra l'altro l'elaborazione di Programmi regionali di internazionalizzazione (PRINT), l'attuazione dei Programmi operativi regionali (POR) sui temi dell'internazionalizzazione culturale e istituzionale, nonché la promozione di partenariati istituzionali di tali Regioni nel Mediterraneo e nei Balcani.

Il Governo ha partecipato attivamente all'elaborazione del Programma pluriennale per la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, approvato dal Consiglio europeo dell'Aja il 4-5 novembre 2004 e si impegnerà ad intraprendere tutte le misure volte a dare un concreto seguito alle iniziative ivi previste. Per quanto riguarda il settore dell'immigrazione e dell'asilo, l'Italia ha sostenuto la necessità di un approccio globale che tenga conto della gestione dei flussi legali e dell'integrazione degli stranieri, nell'ottica di un partenariato con i paesi di origine e di transito, con particolare riferimento alla Libia. Resta saldo l'impegno del Governo per quanto concerne le priorità del Consiglio, che sono il completamento e l'attuazione del programma legislativo recante norme minime comuni in materia di asilo; lo studio di misure volte a garantire la sicurezza delle frontiere, attraverso l'apposita Agenzia; il programma per la lotta all'immigrazione clandestina via mare; lo sviluppo di un sistema di informazione visti (VIS), l'inserimento dei dati biometrici nei documenti di viaggio e la cooperazione con i paesi terzi.

Relativamente alla lotta al terrorismo e alla cooperazione di polizia, la Relazione rammenta che l'Italia ha contribuito alla stesura di un'apposita Dichiarazione, approvata dal Consiglio GAI straordinario del marzo 2004, tenutosi all'indomani dell'attentato di Madrid. Quanto al Programma dell'Aja, esso prevede, su indicazione italiana: il rafforzamento del ruolo dei ministri dell'interno quali referenti delle iniziative di contrasto e prevenzione; il miglioramento della collaborazione e dello scambio di informazioni tra i servizi di intelligence e quelli di polizia – attivando ad esempio una specifica *Task Force* all'interno di Europol-; l'importanza del dialogo interreligioso e interculturale. L'Italia ha inoltre contribuito all'elaborazione della «Strategia dell'UE in materia di droga (2005-2012)», adottata dal Consiglio europeo del dicembre 2004.

In ambito di cooperazione giudiziaria penale, la Relazione rammenta che nel 2004 sono state approvate alcune norme, tra cui la Decisione quadro sull'applicazione del principio del mutuo riconoscimento degli ordini di confisca. L'Italia sosterrà inoltre l'attività del Consiglio su una serie di progetti di decisione quadro riguardanti ad esempio il mandato europeo di ricerca della prove e le garanzie fondamentali nei procedimenti penali. Inoltre, sono incluse le proposte sul riconoscimento reciproco del trasferimento dei condannati e sullo scambio di dati sulle condanne penali.

In ambito di cooperazione giudiziaria civile, nel 2004 è stato adottato il Regolamento che istituisce il «Titolo esecutivo europeo» per i crediti non contestati e la Direttiva relativa al risarcimento per le vittime di reato. Proseguiranno invece i lavori sui progetti di regolamento relativi alla legge applicabile in materia extracontrattuale («Roma II») e al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.

Nel corso del 2004 è proseguita l'attività di scambio di idee e di buone pratiche tra i Ministri e i Direttori generali responsabili della funzione pubblica negli Stati membri. Una delle tematiche fondamentali di tale cooperazione informale è quella del miglioramento della regolazione (*better regulation*). In tale contesto l'Italia ha partecipato all'iniziativa

volta all'elaborazione di un «Rapporto comparativo sull'analisi di impatto della regolazione in dieci paesi dell'UE». L'Italia ha inoltre partecipato attivamente ad una serie di iniziative, avviate dal Consiglio Competitività e Crescita, riguardanti appunto la qualità della regolazione.

Il Governo italiano si è impegnato poi in una serie di iniziative volte a promuovere la conoscenza dell'Europa da parte dei cittadini, nonché a mostrare l'impatto delle istituzioni europee sugli interessi concreti della popolazione. In particolare, nell'ambito del Memorandum d'intesa con le istituzioni comunitarie, firmato nel 2003, il Governo ha avviato delle attività di sensibilizzazione attraverso i media, e ha collaborato a campagne di approfondimento condotte da reti di informazione comunitaria. Inoltre, ha istituito l'Osservatorio sulla Convenzione europea, poi divenuto Osservatorio sulla cittadinanza europea, ha curato un apposito portale. Infine, ha partecipato alle attività di formazione e assistenza nei confronti dei paesi in via di integrazione nell'UE, attraverso una serie di gemellaggi.

A conclusione dell'illustrazione del documento, il presidente relatore GRECO (*FI*) osserva che la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea potrebbe essere integrata con ulteriori argomenti, secondo le priorità che, in parte, sono anche state anticipate dal ministro La Malfa nelle comunicazioni rese nella seduta del 22 giugno. Auspica pertanto che tutti i contributi utili ad arricchire l'esame del documento possano emergere nel corso del successivo dibattito.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), per rimarcare l'assenza del Governo all'odierna seduta con la quale la Commissione avvia l'esame della legge comunitaria in sede referente, circostanza questa di particolare pregnanza per i lavori dell'organismo parlamentare. Osserva altresì che una programmazione in sede di Ufficio di presidenza dei lavori della Commissione avrebbe agevolato l'iter dei provvedimenti in titolo.

In seguito agli interventi dei senatori BUDIN (*DS-U*), COVIELLO (*Mar-DL-U*) e MANZELLA (*DS-U*), i quali si associano ai rilievi del senatore Bedin, si apre un breve dibattito sull'opportunità di proseguire i lavori in assenza del Governo ed in particolare del ministro La Malfa, in considerazione del fatto che la partecipazione del responsabile del Dicastero delle politiche comunitarie appare determinante ai fini dell'orientamento del dibattito sui provvedimenti in esame.

Il presidente GRECO (*FI*) alla luce del dibattito svoltosi sul prosieguo dei lavori, propone che il relatore Chirilli svolga nell'odierna seduta l'illustrazione del disegno di legge comunitaria e che l'inizio della discussione generale venga invece rinviato alla seduta che verrà convocata martedì 19 luglio, in modo da consentire al ministro La Malfa – attualmente impegnato all'estero – di essere presente ai lavori della Commissione.

Poiché non ci sono osservazioni così rimane stabilito.

Il relatore CHIRILLI (*FI*) illustra quindi il disegno di legge comunitaria per il 2005, sottolineando che il provvedimento che questa Commissione si appresta ad esaminare in sede referente, dopo l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, è la prima legge comunitaria successiva all'entrata in vigore della legge n. 11 del 2005, di riforma della «legge La Pergola», che ha ampliato e precisato i contenuti di questo strumento legislativo, in ragione della necessità di adeguarlo all'evoluzione intervenuta in ambito comunitario e nell'assetto costituzionale nazionale.

Riguardo alle novità che la legge n. 11 del 2005 ha introdotto in relazione alla legge comunitaria, occorre rilevare anzitutto che l'articolo 9 della legge n. 11 prevede – per i contenuti della legge comunitaria – che l'adeguamento all'ordinamento comunitario riguardi ora anche le decisioni-quadro e le decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, oltre agli altri atti comunitari quali direttive e regolamenti e alle procedure d'infrazione e relative sentenze della Corte di giustizia.

A questi contenuti della legge comunitaria annuale, la legge n. 11 ha aggiunto altresì le eventuali disposizioni per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi dalle istituzioni europee; i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni; le eventuali deleghe al Governo, nelle materie di competenza esclusiva regionale, per l'emanazione di norme sanzionatorie penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e, infine, le disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione.

Nell'ambito dell'attuazione in via regolamentare della normativa comunitaria, che la legge comunitaria ha la facoltà di disporre, le novità introdotte dall'articolo 11 della legge n. 11 del 2005, riguardano la distinzione tra riserva di legge e riserva assoluta di legge. Nel caso di materie non coperte da riserva «assoluta» di legge, il Governo può procedere all'attuazione in via regolamentare solo se la legge comunitaria lo dispone espressamente, mentre per le materie che rientrano nella semplice riserva di legge, il Governo è libero di dare attuazione alle norme comunitarie con decreto ministeriale o interministeriale, senza necessità che la legge comunitaria lo preveda espressamente.

Per quanto riguarda in particolare il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle regioni, di cui al citato articolo 117, comma 5, della Costituzione, il Relatore ricorda che le ultime tre leggi comunitarie prevedevano espressamente questo potere. Si tratta di un meccanismo supplementivo, anticipato e cedevole, che consente al Governo di emanare anticipatamente disposizioni per il recepimento di direttive che concernono materie di competenza regionale, la cui efficacia tuttavia si esplica a partire dal momento dell'inadempimento (ovvero a decorrere dal termine per l'attuazione, stabilito dalla direttiva stessa) e fino al momento dell'entrata in vigore della normativa di attuazione regionale.

Una simile previsione era contenuta anche nel disegno di legge comunitaria 2005 presentato all'altro ramo del Parlamento, ma è stata espunta nel corso dell'esame presso la XIV Commissione della Camera e sostituita con un rinvio alle corrispondenti norme della legge n. 11 del 2005. La legge n. 11 prevede infatti questo meccanismo in via generale all'articolo 9, comma 1, lettera h), all'articolo 11, comma 8, all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 16, comma 3, e ne prevede la sua applicabilità non solo alle fonti normative primarie, ma anche alle norme di attuazione in via regolamentare e amministrativa.

Analogamente a quanto prevedeva la legge n. 86 del 1989, cosiddetta «legge La Pergola», la legge n. 11 prevede che le modifiche alle direttive possano essere attuate in via regolamentare. A ciò si aggiunge una novità che riguarda le «norme comunitarie che modificano modalità esecutive e caratteristiche tecniche di direttive già recepite». Per questo tipo di norme «tecniche», l'articolo 13 della legge n. 11 prevede l'attuazione con decreto ministeriale. (Anche in questo caso è prevista la natura suppletiva, anticipata e cedevole per le materie di competenza regionale).

Infine, occorre ricordare che la legge n. 11 del 2005 prevede all'articolo 10 la possibilità di dare attuazione ad atti normativi comunitari o sentenze di organi giurisdizionali europei, mediante leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria dell'anno in corso.

Il disegno di legge comunitaria per il 2005 si compone di 15 articoli e dei due allegati in cui si prevede il recepimento di due direttive senza necessità del parere parlamentare (salvo qualora siano previste sanzioni penali) e di 12 direttive i cui decreti legislativi dovranno essere sottoposti al vaglio delle Camere. Secondo la relazione governativa che accompagnava il disegno di legge presentato alla Camera, 54 direttive sono destinate ad essere recepite in via amministrativa (rispetto alle 53 direttive della scorsa legge comunitaria). Di queste, ad oggi risultano già attuate in via amministrativa 34 direttive.

La legge comunitaria per il 2005 prevede come di consueto al Capo I le disposizioni generali per l'adempimento degli obblighi comunitari.

L'articolo 1 reca la delega di 18 mesi per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B. Il termine dei 18 mesi è tuttavia prorogato di ulteriori 90 giorni qualora il termine per il parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega. I decreti legislativi di attuazione delle direttive dell'allegato B, nonché – qualora siano previste sanzioni penali – quelli dell'allegato A, sono sottoposti al parere parlamentare che deve essere espresso entro 40 giorni.

Il comma 4 prevede inoltre che i decreti di attuazione di talune direttive siano corredati della relazione tecnica ai fini della valutazione della copertura finanziaria da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate da tali Commissioni, ritrasmette alle Camere i testi per i pareri definitivi. Si tratta di una norma introdotta dalla XIV Commissione (Politiche del-

l'Unione europea) della Camera, in analogia a quanto previsto dalla precedente legge comunitaria per il 2004.

Il comma 5, invece, prevede una ulteriore delega di 18 mesi, a partire dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione, per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive.

Un elemento di novità è dato dal comma 6 – introdotto in sede di esame presso la Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera – che prevede una delega di tre anni, dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/109/CE (inerente la trasparenza degli emittenti di valori mobiliari), per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, la cui necessità deriva dalle modifiche che potranno essere introdotte dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva, al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e di assicurare l'uniformità nell'applicazione della normativa comunitaria.

Il comma 7, invece, riportava il contenuto delle disposizioni della legge n. 11 del 2005, relative al citato meccanismo suppletivo, anticipato e cedevole di attuazione della normativa comunitaria nelle materie di competenza regionale. Come già accennato, tale contenuto è stato espunto dal comma 7, e sostituito con un mero rinvio alla medesima legge n. 11.

Il comma 8 riprende il testo dell'analogo comma della legge comunitaria 2004, prevedendo che il Governo trasmetta una relazione al Parlamento in merito alla mancata attuazione di direttive, dopo quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva stessa, al fine di dare conto del ritardo. Inoltre, ogni 4 mesi, il Governo deve informare le Camere sull'attuazione delle norme comunitarie da parte delle regioni.

Anche il comma 9 riprende l'analogo testo contenuto nella comunitaria 2004, disponendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali, ritrasmette, con le sue osservazioni, i testi di attuazione alle Camere per un secondo parere parlamentare da emanarsi entro 20 giorni.

L'articolo 2 reca una novella al comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 11 del 2005, relativo alle deleghe contenute in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale. Si tratta di una modifica diretta ad integrare e precisare meglio i principi e criteri direttivi in base ai quali devono essere emanati i decreti legislativi di attuazione.

In particolare, mentre l'attuale articolo 10 della legge n. 11 prevede che i decreti legislativi siano adottati solamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge comunitaria annuale per l'anno di riferimento, la modifica contenuta nell'articolo 2 in esame prevede che essi siano adottati: nel rispetto degli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega; nel rispetto di quelli contenuti nelle stesse normative comunitarie da adottare; e, ove non in contrasto con il diritto comunitario, nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla legge comunitaria annuale per l'anno di riferimento.

Nessun elemento di novità è stato introdotto nel testo dell'articolo 3, che reca i principi e criteri direttivi generali di delega, rispetto al corri-

spondente articolo della legge comunitaria 2004, salvo l'aver espunto la norma sulle cosiddette «discriminazioni a rovescio», che tendeva ad evitare di imporre ai cittadini italiani discipline più restrittive per l'esercizio di attività commerciali e professionali, rispetto a quelle applicate ai cittadini di altri Stati membri. Tale norma era stata peraltro oggetto, in sede di esame della legge comunitaria 2004, di uno specifico ordine del giorno accolto dal Governo diretto a circoscriverne l'applicazione, «al fine di evitarne una impropria generalizzazione, rinunciando di fatto a priori alla potestà legislativa nazionale in ambiti sociali ed economici anche assai importanti».

L'articolo 4 reca la consueta delega biennale al Governo per l'emanazione delle disposizioni sanzionatorie relative alla violazione di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa.

Anche l'articolo 5, che reca le disposizioni relative agli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie, è rimasto invariato rispetto alla legge comunitaria precedente, salvo che il disposto del comma 1, poiché ormai previsto in via generale dall'articolo 9, comma 2 della legge n. 11 del 2005, è stato sostituito – in sede di esame presso l'Assemblea della Camera – da un rinvio alla corrispondente norma della legge n. 11.

Infine, anche l'articolo 6, che prevede una delega di 18 mesi per l'adozione di testi unici ai fini di un riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, non ha subito modifiche rispetto alle precedenti legge comunitarie annuali.

Il Relatore prosegue nell'illustrazione del Capo II del disegno di legge comunitaria 2005, che reca le disposizioni particolari di adempimento e i criteri specifici di delega legislativa.

L'articolo 7 reca una modifica all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (il R.D. n. 773 del 1931), concernente le restrizioni alla vendita di materie esplodenti e i correlati obblighi di registrazione e di comunicazione all'autorità di polizia. Si tratta di una modifica che – come evidenziato nella relazione governativa – che risulta essere propedeutica al successivo recepimento della direttiva 2004/57/CE, di modifica della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di esplosivi per uso civile.

La direttiva 93/15/CEE è stata attuata in Italia con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dal suo regolamento di esecuzione, approvato con il decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, ed ha classificato i prodotti esplodenti in 5 categorie, la cui 5a categoria è a sua volta suddivisa in cinque gruppi.

Successivamente, è intervenuta la direttiva 2004/57/CE al fine di chiarire la categoria di appartenenza di taluni tra i prodotti, contemplati dalla direttiva 93/15/CE, che sono risultati suscettibili di una duplice funzione, in quanto utilizzabili sia come esplosivi che come articoli pirotecnici. Al fine di assicurare un'applicazione coerente e uniforme della disciplina, la direttiva 2004/57/CE ha quindi provveduto ad identificare tali

prodotti come esplosivi o come articoli pirotecnici, a seconda della loro caratteristica predominante.

Tuttavia, nell'ambito dell'ordinamento nazionale il decreto ministeriale 4 aprile 1973 ha escluso dal novero degli esplosivi, i manufatti pirotecnici. Pertanto una riclassificazione dei manufatti pirotecnici, ai sensi della direttiva 2004/57/CE, potrebbe ricondurli – a seconda dei casi – nell'ambito dei prodotti esplosivi, assoggettandoli quindi alla rigida disciplina di vendita recata dal citato articolo 55 del TULPS, ovvero il requisito del porto d'armi o del nulla osta per l'acquirente, come anche gli obblighi di registrazione e comunicazione per il venditore, che si estenderebbero dunque a manufatti di scarsa o nulla offensività.

Al fine di evitare tale esito, l'articolo dispone che il divieto di vendere materie esplodenti a privati che non siano titolari di porto d'armi o di nulla osta del questore non si applichi ai manufatti compresi nei gruppi C (giocattoli pirici), D (manufatti pirotecnici da segnalazione o da divertimento, etc.) ed E (air bag, cartucce a salve etc.) della 5^a categoria. Per quanto riguarda i giocattoli pirici (5^a categoria, gruppo C), essi potranno essere venduti o ceduti solo a privati che dimostrino di essere maggiorenni. Mentre ai prodotti di cui ai gruppi D ed E della categoria, non si applicheranno gli obblighi di registrazione e di comunicazione all'ufficio di polizia, recati dal primo comma dell'art. 55.

L'articolo 8 del disegno di legge costituisce una sorta di corollario al precedente articolo 7. L'articolo 8, infatti, prevede di sopprimere l'esenzione, per i giocattoli pirici, dall'applicazione delle restrizioni alla vendita di cui all'articolo 55 TULPS, in quanto essi risultano già esenti sulla base delle modifiche al predetto articolo 55, introdotte con il precedente articolo 7. In definitiva, l'articolo 55 del TULPS, nel testo novellato, prevede che la vendita di giocattoli pirici sia possibile anche verso soggetti sprovvisti di porto d'armi o nulla osta del questore, purché questi ultimi dimostrino di essere maggiorenni. Mentre gli obblighi di registrazione delle operazioni di vendita e di comunicazione alla polizia sembrerebbero invece sussistere anche per la vendita dei giocattoli pirici.

L'articolo 9 interviene in materia di obblighi contabili per i produttori di rifiuti pericolosi, al fine di dare attuazione all'ordinanza della Corte di giustizia del 28 settembre 2004, relativa alla causa C-115/03, la quale ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 91/689/CE, l'obbligo di tenere il registro dei rifiuti previsto dall'articolo 14 della direttiva 75/442/CE si applica a tutti i produttori dei rifiuti pericolosi, e quindi anche gli studi medico dentistici, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa. Di conseguenza, l'articolo 9 in esame introduce nell'ordinamento una disposizione che stabilisce l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico (di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) anche per i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o d'impresa.

Il Relatore ricorda che durante la seconda lettura in Senato della legge comunitaria 2004, era stato presentato – ed accolto dal Governo –

un ordine del giorno che indicava la necessità di completare il recepimento della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, in linea con la citata ordinanza della Corte di giustizia del 28 settembre 2004, per ricomprendere anche i liberi professionisti, quali i dentisti, tra i produttori di rifiuti pericolosi, obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui alla direttiva 75/442/CE.

L'articolo 10 reca disposizioni per la valutazione dell'idoneità dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri, in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o nella Confederazione elvetica, richiesti per l'esercizio di un'attività, facendo salva la normativa vigente in materia. Si tratta in sostanza di evitare che, per attività non coperte dalla normativa vigente sul riconoscimento dei titoli, possa essere pregiudicato il diritto di stabilimento e di libera circolazione, sanciti dal Trattato istitutivo della Comunità europea, in ossequio ai principi enunciati nelle sentenze dell'8 luglio 1999 (causa C-234/97) e del 13 novembre 2003 (causa C-313/01) della Corte di giustizia. A tale proposito il Relatore fa presente che il quadro normativo comunitario sul riconoscimento delle qualifiche professionali è composto dalle tre direttive relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali (89/48/CEE, 92/51/CEE e 1999/42/CE) e dalle direttive specifiche concernenti le professioni di infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e medico. Il 6 giugno scorso è stata poi approvata definitivamente la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (COM(2002)119), diretta a consolidare in un unico testo e a semplificare le direttive settoriali e le direttive relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali.

La citata normativa prevede la possibilità che professionisti di altri Stati membri esercitino la loro attività professionale in uno Stato membro ospitante. Ciascuno Stato membro è tenuto a riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri per le professioni di medico di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto, che garantiscono uno standard minimo di formazione specifica e ad attribuire loro gli stessi effetti dei titoli di formazione che esso stesso rilascia.

Per tutte le altre attività professionali «regolamentate» (cioè attività le cui modalità di esercizio siano direttamente o indirettamente indicate da norme di natura giuridica), la normativa comunitaria stabilisce un sistema generale di riconoscimento delle relative qualifiche professionali, sulla base del quale lo Stato membro ospitante dà accesso alla professione, alle stesse condizioni dei propri cittadini, ai richiedenti che sono in possesso di attestato di competenza o di titolo di formazione, rilasciato dallo Stato membro di origine, validi per l'esercizio della professione in tale Stato di origine, e che attestino un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante.

Non risultano invece disciplinate dalla normativa comunitaria le attività «non regolamentate» per le quali uno Stato possa richiedere determi-

nate competenze acquisite. Al fine di garantire, anche per questo tipo di attività, le libertà fondamentali previste dal Trattato, l'articolo 10 in esame prevede, coerentemente con le citate sentenze della Corte di giustizia, che la valutazione della corrispondenza dei titoli e certificazioni richieste per una determinata attività, sia effettuata dallo stesso ente competente a trattare le relative domande di accesso all'esercizio dell'attività.

L'articolo 11 reca modifiche alla disciplina del riconoscimento dei titoli di studio di istruzione di primo e di secondo grado, al fine di uniformare la normativa italiana al principio della libertà di circolazione e di stabilimento. In particolare, nell'ambito della disciplina del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani emigrati e loro congiunti, di cui all'articolo 379 del testo unico in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), l'articolo in esame prevede la sostituzione del riferimento ai cittadini «emigrati» con la formulazione «cittadini comunitari o di Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o della Confederazione elvetica». Conseguentemente, il secondo comma prevede l'abrogazione dell'articolo 380 del testo unico citato, che estende ai cittadini italiani residenti all'estero i benefici previsti dall'articolo 379 per gli emigrati.

L'articolo 12 è stato introdotto in sede di esame presso l'Assemblea della Camera dei deputati con l'approvazione di un emendamento proposto dal Governo. Esso reca modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.

Il comma 1 prevede una modifica all'articolo 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 269, diretta a correggere la definizione di apparecchiature radio, al fine di identificarle come un prodotto in grado di comunicare mediante l'emissione «ovvero» la ricezione delle onde radio, anziché come un'apparecchiatura in grado di comunicare mediante l'emissione «e» la ricezione di onde radio. La modifica è quindi tesa ad allargare la definizione, per comprendervi anche quelle apparecchiature unicamente in grado di ricevere (o solo in grado di emettere) onde radio; una definizione che risponde maggiormente a quella recata dalla direttiva 1999/5/CE, che parla di apparecchiatura in grado di comunicare mediante l'emissione «e/o» la ricezione di onde radio.

Il comma 2 prevede una serie di modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 269, in materia di sanzioni in caso di violazioni alla normativa di attuazione della citata direttiva 1999/5/CE.

L'articolo 13, introdotto anch'esso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, grazie ad un emendamento del Governo, è diretto a far cessare, in attuazione della decisione della Commissione europea C (2004) 4746, del 14 dicembre 2004, il regime di aiuti alle imprese che hanno sostenuto spese per la partecipazione ad eventi fieristici all'estero. Tali benefici sono attualmente previsti, nella forma di una detassazione delle spese di partecipazione di fiere all'estero, dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con

modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» (cosiddetto «pacchetto Tecno-Tremonti»). L'ammissione al beneficio della detassazione è stata presa in esame dalla Commissione europea e dichiarata ammissibile unicamente per gli aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo ed alle spese per stage aziendali. Per quanto riguarda invece le spese per partecipazioni a fiere all'estero, nonché per le spese per la quotazione in mercati regolamentati, la Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea ha manifestato un orientamento negativo sulla compatibilità delle relative disposizioni agevolative con le regole che presiedono al funzionamento del mercato comune. Con la decisione C (2004) 4746 del 14 dicembre 2004 la Commissione ha quindi dichiarato incompatibile con il mercato europeo la detassazione relativa alle spese per la partecipazione alle fiere estere, vincolando l'Italia a prendere «tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti [...] illegittimamente messi a loro disposizione». In questo senso, il comma 1 dell'articolo 13 in esame prevede l'interruzione del regime di aiuti a favore delle imprese che hanno sostenuto spese per la partecipazione a fiere all'estero nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003. Il comma 2 affida poi ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzie delle entrate (il cui termine per l'emanazione non è previsto), la determinazione delle modalità per le quali i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti dovranno presentare all'Agenzia delle entrate un'attestazione recante gli elementi necessari ad individuare l'aiuto illegittimamente fruito, ai fini della sua restituzione con gli interessi maturati. Il comma 5, infine, provvede a chiarire che sono comunque compatibili gli aiuti concessi in relazione a spese sostenute per la partecipazione a fiere ed esposizioni, che rientrano nella deroga prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 relativo agli aiuti di Stato per le piccole e medie imprese, in linea con la citata decisione n. 4746 della Commissione europea.

L'articolo 14, introdotto dalla Camera, prevede una modifica alla legge comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005, n. 62), che reca un contenuto analogo a quello del comma 6 dell'articolo 1, finalizzata a tenere conto delle modifiche che la Commissione europea potrà introdurre alle direttive 2004/39/CE e 2004/25/CE. È prevista, in particolare, una delega di tre anni, a partire dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive. Tali integrazioni e correzioni sono preordinate alle eventuali modifiche che la Commissione europea potrà apportare alla direttiva 2004/39/CE, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e di assicurare l'uniformità nell'applicazione della normativa comunitaria, nonché alla direttiva 2004/25/CE per adottare le modalità di applicazione delle indicazioni minime che devono essere contenute nel documento di offerta.

Infine, l'articolo 15, introdotto con l'approvazione di un emendamento del Governo durante l'esame presso l'Assemblea della Camera dei deputati, reca una modifica alla legge comunitaria 2004, tesa ad introdurre i principi e criteri direttivi specifici di delega relativi all'attuazione della direttiva 2003/41/CE, concernente le attività e la supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. La direttiva 2003/41/CE si basa sulla comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999 sulle pensioni complementari e fa parte del Piano d'azione per i servizi finanziari (PASF) di cui il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha chiesto l'attuazione entro il 2005. La direttiva mira a istituire una vigilanza prudenziale degli enti pensionistici, al fine di tutelare i diritti dei futuri pensionati, nel tentativo di conciliare nel miglior modo possibile la sicurezza ed il rendimento finanziario per salvaguardare le prestazioni dei pensionati. Essa ha lo scopo di stimolare lo sviluppo della previdenza complementare, considerando che i fondi pensione svolgono una funzione essenziale per la promozione della coesione sociale e per il finanziamento dell'economia europea. A tale riguardo si ricorda che la legge 23 ottobre 2004, n. 243 ha delegato il Governo ad operare una riforma del sistema previdenziale, prevedendo tra i principi e criteri direttivi anche il riassetto del sistema della previdenza complementare, con riferimento anche al sistema di vigilanza e alla disciplina fiscale.

Per quanto riguarda gli allegati, le direttive contenute nell'allegato A sono solamente due. Si tratta della direttiva 2004/23/CE sulla disciplina della donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule umani, e della direttiva 2004/114/CE relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio o tirocinio non retribuito.

L'allegato B contiene 12 direttive, in quanto presso la Camera dei deputati si è provveduto ad inserirvi 5 direttive che figuravano nell'allegato A e ad aggiungerne 3 nuove, rispetto alle 4 direttive contenute in origine.

Si tratta in ogni caso di un numero complessivamente piuttosto basso di direttive. Per questo motivo potrebbe essere utile conoscere se esistono altre direttive che siano state emanate dalle istituzioni comunitarie e che debbano quindi essere recepite nell'ordinamento nazionale in via legislativa, o in via regolamentare o amministrativa.

A conclusione della sua esposizione, il Relatore prospetta l'opportunità che la Commissione fissi fin da ora il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) osserva che il rilievo concernente l'assenza del Governo non contraddice in alcun modo l'orientamento del proprio Gruppo di contribuire ad una rapida, ma non per questo superficiale, conclusione dell'iter del disegno di legge comunitaria. D'altra parte il rinvio dei lavori della Commissione è necessitato proprio dall'assenza del Governo alla seduta di avvio dei lavori. Ritiene pertanto che sia opportuno che la Commissione stabilisca il termine per la presentazione di

emendamenti solo dopo aver acquisito gli orientamenti del Governo sui provvedimenti in titolo.

Poiché il relatore CHIRILLI (*FI*) accoglie il suggerimento del senatore Bedin, il PRESIDENTE rinvia, come stabilito, l'inizio della discussione generale alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo) (n. 11)

Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame congiunto rinviato nella seduta del 29 giugno scorso, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata completata l'illustrazione dei due atti in titolo e la Commissione aveva convenuto di rinviare l'inizio del dibattito.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore BASILE (*Mar-DL-U*) chiede di poter svolgere il proprio intervento in una prossima seduta, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Basile, ed in considerazione del fatto che anche altri senatori avevano manifestato l'intenzione di intervenire in discussione generale, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto degli atti in titolo.

Poiché la Commissione conviene, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 13 E GIOVEDÌ 14 LUGLIO

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per mercoledì 13, alle ore 8,30 e alle ore 15, nonché per giovedì 14 luglio alle ore 8,30, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

99ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali Luciano Gasperini.

Intervengono, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, il coordinatore Alessandro Tesini, il presidente vicario dell'Assemblea regionale siciliana Salvo Fleres, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Gariglio, il presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige Mario Magnani, il presidente del Consiglio della provincia autonoma di Bolzano Veronika Stirner Brantsch, il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Monica Donini, il presidente del Consiglio regionale della Toscana Riccardo Nencini, il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta Ego Perron, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Attilio Fontana, il presidente del Consiglio regionale della Liguria Giacomo Ronzitti, il presidente del Consiglio regionale della provincia autonoma di Trento Giacomo Bezzi, il vice presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Mucciolo, il consigliere regionale del Molise Antonio Incollingo, nonché il Segretario Generale della Conferenza Stefano Rolando.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VIZZINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente VIZZINI avverte inoltre che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del coordinatore Alessandro Tesini, nonché di altri rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome

Il presidente VIZZINI ringrazia il presidente della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome nonché gli altri numerosi rappresentanti delle Autonomie locali che hanno aderito all'invito della Commissione. Ringrazia altresì il sottosegretario di Stato per gli affari regionali Luciano Gasperini per la sua presenza.

Ricorda che nella giornata di ieri, 11 luglio, nell'Aula di Montecitorio, alla presenza del Capo dello Stato, dei Presidenti delle due Assemblee, del Ministro per gli affari regionali e del Presidente della Corte costituzionale, si è svolta una densa sessione di lavoro sui temi del decentramento all'inizio dell'ottava Legislatura dei Consigli regionali. Nel corso dei lavori sono emerse, dagli interventi dei Presidenti delle Assemblee e degli autorevoli rappresentanti del Governo e della Conferenza dei Consigli regionali e delle Province autonome, le linee fondamentali del dialogo fra il Parlamento, il Governo e le sedi rappresentative delle Autonomie impegnate a dare inizio ai lavori dell'ottava Legislatura regionale.

Prende successivamente la parola il coordinatore della Conferenza dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome Alessandro TESINI, il quale svolge una relazione introduttiva sui compiti che attendono i vari Consigli regionali e delle Province autonome all'indomani del loro insediamento; si riserva altresì di intervenire su alcuni punti che saranno affrontati nel corso dell'odierna occasione di confronto.

Inverteviene successivamente il senatore VITALI, il quale rivolge un vivo ringraziamento al Presidente della Commissione ed al Presidente della Conferenza dei Consigli regionali per aver dato modo di proseguire la riflessione su temi politici importanti ed attuali iniziata ieri nell'Aula di Montecitorio.

Ripercorso il cammino delle iniziative tuttora in essere nel senso di dare spazio ai temi dell'autonomia e del federalismo, anche avuto riguardo al dibattito politico-istituzionale che è sullo sfondo, è importante sottolineare l'esigenza di confrontarsi con il testo della Costituzione vigente come modificata dalla legge costituzionale del 2001, confermata dal corpo elettorale. Al di là dell'annoso confronto sui temi della distribuzione delle risorse e sui meccanismi di attribuzione dei poteri fra Stato ed Autonomie, prende corpo l'esigenza di un impegno comune in direzione della competitività del complessivo sistema economico-sociale del Paese; sottolinea come la novella costituzionale entrata in vigore, sono oramai quasi quattro

anni, risulta in gran parte inapplicata, né la legge attuativa del 2003 ha sortito effetti considerevoli e atti a diminuire il contenzioso fra Stato e Autonomie. Anche l'articolo 11 della citata legge costituzionale, che prevede l'ampliamento dei poteri della Commissione parlamentare per le questioni regionali e l'allargamento della sua composizione ai rappresentanti delle Autonomie, è rimasto inattuato, con le conseguenze dannose riconosciute dalla gran parte dello schieramento politico.

Il deputato BOATO, espresso il proprio ringraziamento al presidente della Commissione Vizzini nonché al coordinatore della Conferenza Tesini per avere consentito la prosecuzione della riflessione iniziata alla Camera durante la giornata di lavori di ieri sottolinea come le scelte legislative a livello centrale continuino spesso a non adeguarsi a quanto previsto dal vigente testo costituzionale, ciò che determina una crescita dannosa del contenzioso di fronte alla Corte costituzionale: esso appare tuttavia una conseguenza fisiologica del mancato adeguamento dei comportamenti e delle scelte di ogni giorno ai principi sanciti in Costituzione già dal 2001.

Fatto riferimento alle contraddizioni che connotano l'*iter* parlamentare del disegno di legge costituzionale durante la Legislatura che volge al termine, definisce scandalosa la totale inapplicazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: in attesa del perfezionamento dell'*iter* di un più ampio testo di riforma costituzionale – che può essere condiviso o avversato nel merito – ben si sarebbe potuto, da almeno tre anni, far operare la Commissione per le questioni regionali con una composizione integrata ai rappresentanti delle Autonomie e con un'incidenza diretta sui procedimenti legislativi conclusi ed avviati in diversi settori dell'ordinamento.

Prima di dare la parola ad alcuni rappresentanti dei Consigli regionali, interviene nuovamente il presidente VIZZINI, il quale individua numerose occasioni concrete di confronto con le sedi rappresentative delle Autonomie regionali e delle Province autonome che potranno essere concordate in modo costruttivo.

Del resto è normale che, senza un'efficace stanza politica di compensazione come la Commissione integrata ex articolo 11 della citata legge costituzionale, si sviluppi un notevole contenzioso tra le varie sedi dei pubblici poteri. Auspica che il nuovo Senato federale possa riportare le tensioni e i conflitti attualmente esistenti nell'ambito di una sede rappresentativa ed elettiva, dopo che con la procedura referendaria i cittadini si saranno pronunciati sul nuovo testo costituzionale. Invita infine i rappresentanti delle sedi delle Autonomie rappresentate nella Conferenza a concordare i temi e le modalità di ampie occasioni di confronto con la Commissione per le questioni regionali, tenuto anche conto degli effettivi ambiti di autonomia di cui godono le Regioni a statuto ordinario e le Regioni e le Province a statuto speciale.

Interviene in seguito il presidente vicario dell'Assemblea regionale siciliana Salvo FLERES che condivide alcune osservazioni del senatore Vitali e del presidente Vizzini improntate a pragmaticità e concretezza.

Riconosciuto che la Commissione parlamentare per le questioni regionali avrebbe potuto operare in modo assai più incisivo se fosse stata attuata quella parte della riforma costituzionale del 2001, in direzione di una permanente consultazione con le sedi rappresentative delle Autonomie, auspica che nella fase finale dell'attuale Legislatura venga individuata un'efficace modalità di confronto che consenta un effettivo coinvolgimento delle sedi del decentramento.

Prende quindi la parola il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Attilio FONTANA il quale, ripercorse le fasi di incertezza dopo la riforma del 2001, che hanno contribuito a causare la disapplicazione dell'articolo 11 della ridetta legge costituzionale, riconosce che ad una Commissione parlamentare con quella composizione e con quei poteri sarebbe spettato il compito di svolgere un prezioso ruolo di compensazione tra le varie sedi decisionali; in tal modo si sarebbe potuto operare fino alla nascita del nuovo Senato federale.

Prima di allora, come indicato dal coordinatore della Conferenza Tesini e dal vice presidente dell'Assemblea siciliana Fleres, è importante individuare temi e modalità di confronto che mettano sistematicamente a contatto i Consigli regionali e la Commissione parlamentare per le questioni regionali nelle occasioni più qualificanti fino alla scadenza della quattordicesima Legislatura.

Interviene nuovamente il coordinatore della Conferenza Alessandro TESINI, il quale ribadisce in primo luogo la scelta di dare finalmente applicazione all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

In via subordinata, sottolinea l'importanza di altre forme di confronto con la Commissione parlamentare sulle scelte più rilevanti che coinvolgono le sedi delle Autonomie: a tale riguardo preannuncia l'individuazione di una serie di temi prioritari che giudica di interesse comune allo scopo di avviare procedure di consultazione con questa sede parlamentare.

Prende infine la parola il sottosegretario di Stato per gli affari regionali Luciano GASPERINI, il quale sottolinea la particolare complessità di condurre in porto una riforma costituzionale di assai ampia portata, come quella già passata ad un primo esame delle due Assemblee. Fatto riferimento al notevole contenzioso davanti alla Corte costituzionale, che connota l'attuale fase dell'attività delle sedi decentrate, esprime l'auspicio che tale conflittualità possa essere in tempi brevi affrontata in una sede politico-parlamentare riformata.

Espresso un giudizio complessivamente positivo sull'attività delle Giunte e delle Assemblee regionali e sottolineata l'urgenza dell'attuazione dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 119 della Costitu-

zione, auspica che le sedi regionali possano rappresentare un momento positivo della crescita civile ed istituzionale atto a riavvicinare i cittadini governati a quanti hanno il compito di governare sul territorio.

Il presidente VIZZINI ringrazia gli ospiti ed il rappresentante del Governo per il fattivo contributo fornito ai lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

211^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

PARERE SU NOMINE

Votazione del parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI Radiotelevisione S.p.A. (votazione a norma dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004 n. 112)

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, rende noto che alle 13,30 circa è stata pubblicata un'agenzia di stampa che dà notizie della rinuncia del presidente designato della RAI, dottor Giulio Malgara.

Benchè egli non abbia ricevuto ancora una comunicazione ufficiale e non abbia potuto mettersi in contatto con il ministro Siniscalco, attualmente in volo, ritiene sia evidente l'inopportunità di procedere al voto.

Il Presidente consegna quindi ai componenti della Commissione una lettera da lui inviata al direttore generale della RAI, dottor Flavio Cattaneo, nella quale si richiamano i principali argomenti che costituiranno oggetto dell'audizione di domani, nonché copia di una lettera inviata dal Ministro delle comunicazioni al Consiglio di amministrazione della RAI, in risposta ad una sollecitazione di quest'ultimo, diretta a dirimere talune questioni interpretative concernenti la legge n. 112 del 2004.

In particolare, nella sua risposta il ministro Landolfi chiarisce che le modalità per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione

nel periodo antecedente alla cessione da parte del Tesoro di una quota del patrimonio della RAI pari almeno al 10 per cento – modalità stabilite dal comma 9 dell'articolo 20 della predetta legge 112 – configurano l'elezione diretta del Presidente da parte dell'Assemblea, elezione la cui efficacia è condizionata dall'espressione del parere favorevole da parte dei due terzi della Commissione di vigilanza, e che pertanto non si richiede un voto da parte del Consiglio di amministrazione.

In secondo luogo il Ministro, in conformità all'opinione condivisa dalla totalità della Commissione, precisa che la mancata approvazione del Presidente designato dall'Assemblea da parte della Commissione implica la decadenza di quest'ultimo anche dalla carica di consigliere di amministrazione.

La seduta termina alle ore 14,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

71ª seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 20,50.

Votazione del documento sulle problematiche concernenti la normativa sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni della criminalità organizzata – Relatori alla Commissione, onorevoli CRISTALDI e SINISI

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del documento in oggetto.

Intervengono per dichiarazioni di voto gli onorevoli CEREMIGNA, BOVA, GAMBALE e SANTULLI e i senatori BOBBIO, ZANCAN e VIZZINI.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti il documento sulle problematiche concernenti la normativa sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni della criminalità organizzata, che è approvato all'unanimità.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore MARITATI chiede approfondimenti e iniziative sulla recrudescenza dell'attività della criminalità organizzata di stampo mafioso in Calabria.

Il senatore NOVI e gli onorevoli GAMBALE e DIANA svolgono considerazioni e formulano richieste in merito allo scioglimento dei Consigli comunali di Portici e di Marano, chiedendo l'acquisizione di documentazione.

Il PRESIDENTE assicura che acquisirà le informazioni richieste.

Discussione del documento su Napoli – *Relatore alla Commissione, senatore CENTARO*

Il PRESIDENTE illustra una bozza di documento e dichiara aperta la discussione.

Interviene l'onorevole GAMBALE.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta, che avrà luogo giovedì 14 luglio alle ore 15.

La seduta termina alle ore 22,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Intervengono, in sede di audizione: in rappresentanza della CGIL, Paola Agnello, segretario confederale; in rappresentanza della CIDA, Giovanni Cardegna, segretario generale, Umberto Immacolato, segretario generale della CIDA-INAIL, e l'ingegner Giacomo Manzo; in rappresentanza della CISAL, Celestino Di Raimo, dirigente sindacale; in rappresentanza della CISL, il dott. Renzo Bellini ed il dott. Luciano Barbato; in rappresentanza della CONFEDIR, il dott. Roberto Liso, responsabile dell'Ufficio studi; in rappresentanza della CONFISAL, il prof. Francesco Cagnasso; in rappresentanza della CUB, Claudio Ortale, coordinatore nazionale; in rappresentanza della UGL, Antonio Ratini, responsabile dell'Ufficio sicurezza lavoro; in rappresentanza della UIL, la dott.sa Gabriella Galli.

La seduta inizia alle ore 10,05.

Audizione delle organizzazioni sindacali CGIL, CIDA, CISAL, CISL, CONFEDIR, CONFISAL, CUB, UGL, UIL

Il presidente TOFANI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e dà loro la parola.

Riferiscono sui temi in oggetto: in rappresentanza della CIDA, l'ingegner Giacomo MANZO e Umberto IMMACOLATO, segretario generale della CIDA-INAIL; in rappresentanza della CGIL, Paola AGNELLO, segretario confederale; in rappresentanza della CONFISAL, il prof. Francesco CAGNASSO; in rappresentanza della UIL, la dott.sa Gabriella GALLI; in rappresentanza della CONFEDIR, il dott. Roberto LISO, re-

sponsabile dell'Ufficio studi; in rappresentanza della CISL, il dott. Renzo BELLINI.

Intervengono quindi per porre domande e formulare considerazioni i senatori PIZZINATO, MALABARBA, CURTO e FLORINO.

Il presidente TOFANI, in considerazione del numero e della complessità delle domande formulate e della limitatezza del tempo a disposizione, propone che le risposte dei soggetti auditi possano essere trasmesse per iscritto alla Commissione.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOFANI comunica che, conformemente alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la prossima seduta della Commissione è convocata per le ore 10,00 di martedì 19 luglio per lo svolgimento dell'audizione di alcune organizzazioni di datori di lavoro.

La seduta termina alle ore 11,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

243^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 14,45.

(31) MARINI. – *Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta*

(3178) STANISCI. – *Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio*

(3303) BONGIORNO ed altri. – *Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi*

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PIROVANO (*LP*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, e propone di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda con il parere proposto dal relatore.

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte non ostativo con osservazioni)

Il presidente FALCIER (*FI*), relatore, rilevato che il disegno di legge in titolo non presenta elementi in contrasto con le disposizioni di cui al titolo V della Costituzione, propone di confermare all'Assemblea le osser-

vazioni a suo tempo svolte nel parere reso alla 6^a Commissione su alcuni emendamenti.

In particolare, propone di esprimere parere non ostativo sull'emendamento 3.0.2, invitando tuttavia l'Assemblea a valutare l'opportunità da un lato di provvedere in sede di conversione del decreto-legge in titolo in materia di disciplina delle case da gioco e, dall'altro, di disporre modifiche ad atti di rango secondario con disposizione di legge. Propone inoltre un parere non ostativo sull'emendamento 3.26, invitando tuttavia l'Assemblea a valutare se tale proposta sia congruamente formulata e se non possa ritenersi che introduca misure che configurano disparità di trattamento.

Propone infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere avanzata dal relatore.

(3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alle Commissioni 2^a e 13^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PASTORE (FI) propone di esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3048) Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori riunite sugli emendamenti agli articoli 1 e 2. Esame e rinvio. Parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo)

Il relatore BONGIORNO (AN) riferisce sugli emendamenti ai primi due articoli del disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.7, 1.8 e 1.9; un parere contrario sull'emendamento 1.10, con il quale si esclude la possibilità per le parti di stare in giudizio con l'assistenza di un avvocato; un parere non ostativo sull'emendamento 1.30, invitando tuttavia le commissioni di merito a valutare se sia congruo demandare al Consiglio dell'ordine degli avvocati la decisione in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; un parere non ostativo anche sugli emendamenti 1.34, 1.38, 2.1 e 2.28, invitando tuttavia le commissioni di merito a valutare l'opportunità di mantenere in capo al solo giudice il potere di nomina del difensore d'ufficio; un parere non ostativo sull'emendamento 1.40, auspicando tuttavia una riformulazione, non risultando chiaro il contenuto della proposta emendativa; un parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(622) PASTORE ed altri. – *Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici*

(1659) MANFREDI ed altri. – *Modifiche del codice civile in materia di condominio*

(1708) BUCCIERO ed altri. – *Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici*

(2587) TUNIS. – *Modifiche alla normativa in materia di condominio*

(3309) DEMASI ed altri. – *Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza*

(Parere alla 2^a Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario)

Il sostituto del relatore designato Scarabosio, il presidente FALCIER (*FI*) esaminati gli ulteriori emendamenti presentati al testo unificato, propone di esprimere su di essi un parere di nulla osta, salvo i subemendamenti 20.1/1 e 20.1/2, sui quali propone di esprimere un parere contrario, avendo acquisito in proposito il conforme avviso del relatore designato. Tali subemendamenti, infatti, rispetto all'emendamento del relatore 20.1 (testo 4) permettono l'iscrizione all'elenco degli amministratori di soggetti non muniti di requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività.

La Sottocommissione concorda con la proposta del presidente FALCIER.

(3472) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (*AN*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo propone di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione consente alla proposta di parere avanzata dal relatore.

(3499) Deputato DI TEODORO ed altri. – *Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene con il parere proposto dal relatore.

(3501) Concessione di un contributo al Museo Nazionale della Shoah, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 16, dei commi 2 e 3 dell'articolo 25 e del comma 4 dell'articolo 30 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene con il parere proposto dal relatore.

(3421-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

In sostituzione del relatore designato Malan, il presidente FALCIER (*FI*), illustrati gli emendamenti, propone di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene sulle proposte di parere avanzate dal presidente Falcier.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali (n. 506)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il sostituto del relatore designato Scarabosio, il presidente FALCIER (*FI*) illustra l'atto del Governo in titolo e propone di pronunciarsi in senso favorevole, rilevando che il provvedimento contiene doverose misure di semplificazione di ampia portata e costituisce un passo avanti nel percorso di incremento dell'*e-government*. Esso, inoltre, comporta un significativo risparmio in termini di spesa dell'utente finale, senza aggravamenti in termini di sicurezza, con il vantaggio non irrilevante di eliminare enormi spazi destinati dai Comuni e dalle questure agli archivi di documenti cartacei totalmente inutilizzati e di permettere che le risorse umane siano impiegate più proficuamente in attività attinenti al loro ruolo. Rileva, in proposito, l'inutilità ai fini della sicurezza delle comunicazioni come effettuate finora dai pubblici ufficiali sia ai Comuni che alle Questure.

Il PRESIDENTE avverte che in proposito egli ha acquisito un avviso conforme del relatore designato.

La Sottocommissione conviene con la proposta del presidente Falcier.

Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo) (n. 11)

(Parere alla 14^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore MAGNALBÒ (AN), la Sottocommissione conviene di rinviare l'esame dell'Atto comunitario n. 11 a una seduta della prossima settimana.

Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12)

(Parere alla 14^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore MAGNALBÒ (AN), la Sottocommissione conviene di rinviare l'esame dell'Atto comunitario n. 12 a una seduta della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

159^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

(3518) Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lion; Duca ed altri; Iannuccilli ed altri; Gibelli; Rosato ed altri: parere di nulla osta

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

490^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Molgora.*

La seduta inizia alle ore 16,25.

(3421-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore GRILLOTTI (AN), con l'avviso favorevole del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(3421-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore GRILLOTTI (AN), con l'avviso favorevole del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 16,30.

491ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 21,45.

(188) GIOVANELLI ed altri. – *Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali*

(900) TURRONI. – *Legge quadro in materia di contabilità ambientale*

(958) SPECCHIA ed altri. – *Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione*

(2385) MONCADA LO GIUDICE di Monforte. – *Legge quadro in materia di contabilità ambientale per gli enti locali e delega al Governo per la definizione delle caratteristiche dei documenti di contabilità ambientale*

(Parere alla 13ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 6 luglio scorso.

Il relatore CICCANTI (*UDC*), richiamando le considerazioni emerse nel dibattito durante le precedenti sedute, circa la necessità di riformulare parzialmente il testo del provvedimento in esame, al fine di assicurare la corrispondenza tra la decorrenza degli oneri e la relativa copertura finanziaria, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, comma 1, delle parole: «a decorrere dall'anno 2005» con le seguenti: «per il triennio 2006-2008», alla sostituzione, al comma 3 del medesimo articolo, delle parole: «2005, 2006 e 2007» con le seguenti: «2006, 2007 e 2008» nonché all'inserimento, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi», delle seguenti: «rinnovabile fino al termine del triennio di cui al primo periodo,».

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario, per ragioni di merito, sulla proposta di parere del relatore, in quanto lo stanziamento ivi richiamato a copertura, ancorché capiente, risulta preordinato ad altre finalità.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che le osservazioni del rappresentante del Governo sullo stanziamento richiamato a copertura attengono a valutazioni di merito che non inficiano la correttezza dello stesso, le cui risorse risultano disponibili. Rileva, altresì, che la proposta di parere del relatore risolve adeguatamente i problemi di ordine finanziario del provvedimento, per cui esprime avviso favorevole sulla stessa.

La Sottocommissione approva infine all'unanimità la proposta di parere del Relatore.

(3469) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore CICCANTI (*UDC*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica presentata in ordine al disegno di legge in titolo presso l'altro ramo del Parlamento specifica gli oneri derivanti dagli interventi in materia di manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 12, 13, 22 e 30 dell'Accordo, con riferimento all'opera degli esperti necessari e all'acquisto dei relativi materiali. Al riguardo ritiene necessario acquisire conferma che, come indicato dalla suddetta relazione tecnica, non derivino ulteriori oneri per le spese di riparazione dei cippi di confine che subiscono danni (ai sensi degli articoli 7, 8 e 14), ovvero per l'allestimento di eventuali documenti per integrazioni, modifiche o rettifiche del confine (ai sensi dell'articolo 25), in quanto rientranti nelle ordinarie attività dai tecnici in servizio presso il Ministero della difesa, incaricati della manutenzione del confine di Stato, e che non sono previsti oneri aggiuntivi per la limitazione di diritti e per gli indennizzi di terzi (ai sensi degli articoli 11, 15 e 16) in quanto i proprietari di terreni localizzati sul confine, sono tenuti a concedere il libero accesso per l'esecuzione dei lavori di manutenzione. In relazione alla cadenza della copertura per le attività della Commissione mista di cui all'articolo 19 segnala inoltre l'esigenza di acquisire conferma che non avranno luogo riunioni in Austria della stessa nel corso del 2006 e che la citata copertura sia idonea a far fronte, oltre che alla sessione ordinaria, anche agli eventuali sopralluoghi e riunioni straordinarie, di cui all'articolo 20, e ai controlli sui suddetti lavori, ai sensi dell'articolo 23.

Riscontra infine l'esigenza di acquisire chiarimenti sulla copertura delle eventuali spese per il giudice e il Presidente del Collegio arbitrale di cui all'articolo 31 e il relativo patrocinio dello Stato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in replica alle osservazioni del relatore, conferma che non derivano ulteriori oneri dall'attuazione degli articoli 7, 8 e 14 dell'Accordo recato dal provvedimento in esame (riparazione dei cippi di confine), nonché dall'articolo 25 (allestimento di documenti per integrazioni, modifiche o rettifiche del confine) in quanto rientranti nelle attività ordinarie già svolte dai servizi tecnici del Ministero della difesa. Conferma altresì la non onerosità degli articoli 11, 15 e 16 (limitazione di diritti e di indennizzi a terzi), in quanto i proprietari dei terreni confinanti sono tenuti a concedere il libero accesso. Dichiarò, inoltre, che nel corso del 2006 non avranno luogo riunioni in Austria della Commissione di cui all'articolo 19 e che la copertura prevista è idonea anche per gli eventuali sopralluoghi e riunioni straordinarie previste dagli articoli 20 e 23. Infine fa presente che le spese concernenti il collegio arbitrale ed il relativo patrocinio dello Stato di cui all'articolo 31 rivestono natura del tutto eventuale.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Maria Teresa Armosino, propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le spese concernenti il Collegio arbitrale ed il relativo patrocinio dello Stato, di cui all'articolo 31 dall'Accordo oggetto del provvedimento, rivestano natura del tutto eventuale.».

Con avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva infine la proposta del Presidente.

(1300) CICCANTI. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*

(Parere alla 2ª Commissione. Seguìto dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 luglio scorso.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge in titolo, al fine di arrivare ad una rapida espressione del prescritto parere alla Commissione di merito.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della Commissione una nota di chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento in esame.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare alla successiva seduta il seguito dell'esame del citato provvedimento, al fine di valutare, sulla base dei chiarimenti testé forniti dal Governo, la possibilità di esitare il relativo parere.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che, nel corso delle sedute già fissate per domani, mercoledì 13 luglio 2005, la Sottocommissione riprenderà l'esame del disegno di legge n. 1300, secondo quanto già definito, nonché dei disegni di legge n. 2768 e connessi, relativi agli assegni sostitutivi degli accompagnatori militari, al fine di addivenire, ove la Sottocommissione disponga dei necessari elementi di valutazione, all'espressione dei relativi pareri.

Prende atto la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 22.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

42^a Seduta

Presidenza del Presidente
SPECCHIA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 8^a Commissione:

(3518) Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammmodernamento della flotta, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lion, Duca ed altri; Iannuccilli ed altri; Gibelli; Rosato ed altri: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (n. 500): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 2^a Commissione:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali (n. 506): osservazioni favorevoli.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 16

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (3511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

COMMISSIONI

(2^a - Giustizia)

e

Commissione speciale

in materia di infanzia e di minori

RIUNITE

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti da-

vanti al Tribunale per i minorenni (3048) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- IOANNUCCI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori (2763).
 - IOANNUCCI. – Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche dell'adozione (2785).
 - Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento internazionali (3373).
 - BUCCIERO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazione delle procedure di adozione, nonché riforma del sistema dell'adozione internazionale di minori (3390).
 - PERUZZOTTI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di perentorietà dei termini e di composizione e presidenza della Commissione per le adozioni internazionali, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per la procedura di adozione (3480).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 8,30, 14,30 e 20,30

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali (1936).

- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (3523).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (736).
- D'IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).
- e della petizione n. 1145 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (3410) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi*).
- GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (2481).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo (766).
- CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di giudizio di ammissibilità sui *referendum* abrogativi (767).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTI ed altri. – Nuova disciplina del referendum abrogativo e della proposta di legge d’iniziativa popolare: abolizione del quorum e del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale e obbligo di calendarizzazione delle proposte di legge d’iniziativa popolare (1615).
- MALABARBA ed altri. – Modifica dell’articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per l’abbinamento delle votazioni sui *referendum* abrogativi alle elezioni comunali, provinciali e regionali (2105).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IOANNUCCI e FALCIER. – Modifica all’articolo 75 della Costituzione (2334).
- BETTAMIO. – Modifica dell’articolo 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum* (2337).
- IOANNUCCI. – Modifica degli articoli 28 e 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum* (2345).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO ed altri. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione, in tema di referendum abrogativo (2655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BETTA e MICHELINI. – Modifiche all’articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (3488).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Luigi CARUSO. – Modifica al secondo comma dell’articolo 75 della Costituzione (3489).
- BISCARDINI ed altri. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di svolgimento dei *referendum* abrogativi per consentirne la coincidenza con le elezioni amministrative e politiche (3496).
- e della petizione n. 386 ad essi attinente.

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).

- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XV. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
 - CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
 - STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
 - D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
 - BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE**I. Discussione del disegno di legge:**

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante (3397).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).

- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti*).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, in materia di indennità spettanti ai magistrati dei tribunali delle acque pubbliche (3440).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. – Deroche allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali (n. 506).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile del Ministero della giustizia, per l'anno 2005 (n. 512).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 15,45

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja (3408) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino (3420) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003 (3472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996 (3177).
- MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 (1959).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000 (3469) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (38).
- PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881).

- MORSELLI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo (2184).
 - PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (2393).
 - SERVELLO ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (2471).
 - Franco DANIELI ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo (2473).
 - MALABARBA e Tommaso SODANO. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728).
 - TONINI ed altri. – Disciplina della cooperazione allo sviluppo (3021).
 - e della petizione n. 343 e dei voti regionali nn. 61 e 123 ad essi attinenti.
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (n. 514).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa (n. 508).
 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate (n. 509).
 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2005, concernente il programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (n. 515).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito (3234).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato RAMPONI. – Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie (3475) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO. – Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria (1100).
- LONGHI. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti (3340).
- Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (3476) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio ed altri; Pisicchio; Rivolta)*.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (3511) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

III. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (3523).
- Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: esame del documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente del Comitato amministrativo del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane (n. 152).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2768).
- PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi (2786).
- MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi (3139).
- GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (3292).
- RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio (3316).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

- CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

(*Rinviati in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004*)

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (604).
- COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università (692).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria (850).
- ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari (946).
- GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari (1091).
- BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato (1137).
- Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente (1150).
- FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato (1163).
- TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria (1416).

- CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia (1764).
- VALDITARA ed altri. – Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto (1920).
- TATÒ e DANZI. – Norme in materia di idoneità a professore associato (2827).
- BUCCIERO e SPECCHIA. – Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario (2856).
- TATÒ. – Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato (3127).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnerò Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume (2812).
- e della petizione n. 723 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PETRUCCIOLI ed altri. – Costituzione della Fondazione «Centro Studi Lucio Colletti» di Roma (2908).
- SEMERARO. – Istituzione dell'Università degli studi di Taranto (2849).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti nonchè di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale (n. 516).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (3523).

III. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- Deputati DI TEODORO ed altri. – Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia (3499) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Concessione di un contributo al Museo Nazionale della Shoah (3501) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 16, dei commi 2 e 3 dell'articolo 25 e del comma 4 dell'articolo 30 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale recante definizione dei criteri per l'istituzione dei corsi di laurea magistrale in giurisprudenza (n. 518).
- Schema di decreto ministeriale recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 519).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Replica del Ministro per i beni e le attività culturali a conclusione del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 31 maggio 2005, sugli indirizzi generali della politica del suo dicastero.
- II. Interrogazioni.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero.

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PASQUINI ed altri.- Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada (826).
 - FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di *autocaravan* e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (2363).
 - MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico (2575).
 - CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta (3518) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lion; Duca ed altri; Iannuccilli ed altri; Gibelli; Rosato ed altri*).

III. Esame del disegno di legge:

- BOBBIO e MUGNAI. – Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di apparecchiature terminali di reti pubbliche di comunicazione, e di apparati per la ricezione di programmi televisivi digitali (3331).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli interventi infrastrutturali ammessi alla fruizione dei contributi a valere sul Fondo per la viabilità (n. 511).
 - Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale (n. 516).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino, sulle questioni relative al riordino del sistema contributivo in agricoltura nonché alla distillazione obbligatoria.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (n. 496).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 520).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Regolamento dell'atto:

- Petizione n. 1215, per la disciplina e la promozione dell'agriturismo.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell'agriturismo (3438) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi*).
- RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo (2801).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

II. Esame congiunto dei progetti di atti comunitari:

- Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM(2005) 15 definitivo) (n. 11).
 - Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (n. 500).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

- Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 5 ad esso attinente.

II. Discussione del disegno di legge:

- Luigi CARUSO. – Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati nonché a favore di soggetti che abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione da epatite C (virus HCV) o da HIV (3431).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).
- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina delle attività nel settore funerario (3310) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria (1265).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).

- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (3172).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
- ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).
- e della petizione n. 283 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3022).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).
- ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3179).
- AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3220).
- ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita (3221).
- e delle petizioni nn. 902 e 1092 ad essi attinenti.

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale.
 - II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia: esame del Documento conclusivo.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 8,45 e 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali (188).
 - TURRONI. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (900).
 - SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione (958).
 - MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale per gli enti locali e delega al Governo per la definizione delle caratteristiche dei documenti di contabilità ambientale (2385).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - Deputato VASCON ed altri. – Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di inserimento del falco e del falconiere intesi come ausiliari nei servizi aeroportuali per garantire la sicurezza dei voli (3334) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

- Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

IN SEDE CONSULTIVA ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, e di modifica ed integrazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (n. 517).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM 2005) 15 definitivo) (n. 11).
- Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore generale della RAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il trasferimento alle regioni Emilia Romagna e Lombardia delle ferrovie Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara (n. 513).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 8,15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato:

- Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli Enti previdenziali privati (ADEPP), della Fondazione Enasarco (ENASARCO) e dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA).
-

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 14

Indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione Europea.

- Audizione del colonnello Enrico Maria Falcone, direttore della V Divisione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.
 - Audizione del tenente colonnello Marco Di Stefano, direttore della III Sezione della Divisione N.S.I.S. (Sistema Informativo Schengen Nazionale).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 14

Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza:

- Seguito dell'audizione del dottor Giuseppe Silveri, presidente del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 13,30, 14 e 14,30

Ore 13,30

- Audizione del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Enrico Geraci.

Ore 14

- Audizione del presidente del Nucleco Spa, Armando Festinesi.

Ore 14,30

- Audizione di Raffaello Cossu, docente presso la Facoltà di Ingegneria Sanitaria Ambientale dell'Università di Padova.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno**

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 15

- Audizione del Prefetto *pro tempore* di Napoli, dottor Giuseppe Romano.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il
personale militare italiano impiegato nelle missioni
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-
vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**

Mercoledì 13 luglio 2005, ore 14

Audizione del professor Sergio Amadori, presidente del Comitato scienti-
fico del Progetto SIGNUM (Studio dell'impatto genotossico nelle unità
militari).
